



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2471 - 025 del 17/09/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: ARTT. 29-BIS E SEGG. E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M. E I. - INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "A.R. S.R.L." UBICATA IN COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE (AT), VIA DONNA GRIGIA 19 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (CODICE ATTIVITÀ IPPC 5) – RIESAME

IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni del T.U. Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, in materia di valutazioni ambientali ed Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte II), acque (Parte III), rifiuti (Parte IV) e qualità dell'aria (Parte V);

Dato atto che, con D.D. n. 1504 del 08/04/2014, la Ditta A.R. S.r.l. è stata autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi", R4 "Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici", R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" ed R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Dato atto che con D.D. n. 1713 del 19/06/2015 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 29-ter, 29-sexies e 29-octies, alla ditta A.R. S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Donna Grigia 19, Castello d'Annone (AT), P.I. 01444150054, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "A.R. S.r.l. – Astigiana Riciclati" - nel seguito A.R. S.r.l. - ricadente nella cat. IPPC 5.3 b) "recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso a (...) trattamento di scorie e ceneri", di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la D.D. n. 2666 del 13/10/2016, recepita con Provvedimento Conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Asti prot. n. 87 del 21/10/2016, con cui la Provincia di Asti autorizza la modifica alla D.D. n. 1713 del 19/06/2015, che prevede l'attivazione di una linea per il confezionamento di conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate, secondo i

disposti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m. e i., apportandone alcune modifiche non sostanziali al fine di semplificarne il testo e contestualmente annullandola e sostituendola;

Vista la Direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, in materia di emissioni industriali, con cui vengono stabiliti obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

Preso atto che in data 17/08/2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste le D.D. n. 1847 del 01/09/2020 e n. 1853 del 01/09/2020 con cui è stato rispettivamente approvato il calendario di avvio del riesame per le Autorizzazioni Integrate Ambientali e successivamente rettificato un errore materiale presente nella prima determinazione;

Considerato che con nota prot. n. 16059 del 03/09/2020 si è concluso il procedimento relativo ad alcune criticità segnalate dal Comune di Cerro relativamente al materiale MPS-D acquistato dalla Società AR S.r.l. ed utilizzato come materiale di copertura giornaliera presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Cerro Tanaro, procedimento avviato dalla Provincia di Asti con nota prot. n. 6092 del 25/03/2020, e conclusosi con la decisione di rimandare alla Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 29-quater, comma 5, del TUA, le modalità di verifica ed eventuale modifica degli aspetti normativi, ambientali ed economici, evidenziatisi nel corso di quel procedimento;

Vista la D.D. n. 2381 del 03/11/2020 con cui sono state anticipate di 30 giorni le tempistiche, stabilite con D.D. n. 1847 del 01/09/2020, di presentazione dell'istanza di adeguamento alle BAT da parte della ditta A.R. S.r.l., fissando quale nuova scadenza il 06/12/2020;

Vista la nota della Provincia di Asti, inviata con pec prot. n. 20687 del 06/11/2020, con cui si avvia il procedimento autorizzativo relativo al riesame della Installazione IPPC denominata "A.R. S.r.l.", ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione depositata agli atti della Provincia di Asti in data 04/12/2020 dalla ditta A.R. S.r.l., P. IVA 00175670058, con sede legale ed operativa in Canelli (AT), in Via Cavalier Ottavio Riccadonna n. 154, relativa al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 2666/2016 riguardante l'installazione IPPC denominata "A.R. S.r.l.", in attuazione dell'art 29-octies D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il trattamento dei rifiuti (codice attività IPPC 5);

Vista la nota della Provincia di Asti, inviata con pec prot. n. 23512 del 16-12-20, con cui si convoca la Conferenza dei Servizi, ai sensi del c. 7 dell'art. Art. 14-bis del D.Lgs. 127/2016, in data 18/01/2021 in forma simultanea e in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma goto-meeting, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19;

Vista la nota della Provincia di Asti, inviata con pec prot. n. 1761 del 27/01/2021, con cui si trasmette il resoconto della suddetta Conferenza, che tra le altre cose ha stabilito, in linea con le previsioni del c.8 dell'art.29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., un tempo per la presentazione delle integrazioni di 90 giorni, fissando quale data per la loro ricezione il 18/04/2021, unitamente ai contributi nel seguito indicati:

- ASL AT, prot. n. 4855 del 25/01/2021;
- ARPA, prot. n. 3470 del 18/01/2021;

Vista la nota della Provincia di Asti, inviata con pec prot. n. 4536 del 01/03/2021 con cui si trasmette alla ditta A.R. S.r.l. l'ulteriore contributo pervenuto da ARPA con nota prot. n. 17327 del 24/02/2021, inerente la valutazione dell'applicazione del regolamento REACH alle fattispecie di EoW in esame;

Considerato che la ditta A.R. S.r.l. ha richiesto, con pec del 09/04/2021, la proroga del termine entro cui trasmettere le integrazioni di un periodo pari a 60 giorni, ovvero al 18/06/2021;

Vista la nota della Provincia di Asti, inviata con pec prot. n. 8583 del 19/04/2021, con cui si accoglie parzialmente la suddetta richiesta, concedendo una proroga di 30 giorni, ovvero sino al 18/05/21, in ragione del ritardo nella ricezione della comunicazione ARPA (prot. 17327 del 24/02/2021) nella quale venivano richieste ulteriori informazioni e delucidazioni;

Vista la documentazione integrativa depositata agli atti della Provincia di Asti in data 18/05/2021 dalla ditta A.R. S.r.l. e trasmessa agli enti con nota prot. n. 11468 del 24/05/2021;

Visto il contributo sulla documentazione integrativa di cui sopra trasmesso da A.R.P.A. con pec, prot. n. 61131 del 06/07/2021, ed inviato ad A.R. S.r.l. con nota prot. n. 15255 del 14/07/2021;

Vista la memoria scritta inviata dall'Ing. Francesco Melidoro con pec del 21/07/2021, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Cerro Tanaro, che interviene nel procedimento di cui in oggetto in qualità di soggetto portatore di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Art. 9.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Vista l'ulteriore memoria scritta inviata dall'Ing. Francesco Melidoro con pec del 30/07/2021, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Cerro Tanaro, che interviene nel procedimento di cui in oggetto in qualità di soggetto portatore di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa (secondo step) depositata agli atti della Provincia di Asti in data 30/06/2021 dalla ditta A.R. S.r.l. e trasmessa agli enti con nota prot. n. 14674 del 06/07/2021;

Visto il contributo sul secondo step della documentazione integrativa, trasmesso da A.R.P.A. con pec prot. n. 71665 del 05/08/2021, ed inviato ad A.R. S.r.l. con nota prot. n. 17001 del 09/08/2021, in cui si comunica in particolare che la Provincia di Asti predisporrà il provvedimento autorizzativo a breve e che sarà facoltà della ditta produrre ulteriori e definitive osservazioni entro e non oltre il 20/08/2021;

Vista l'ulteriore ed ultima documentazione integrativa depositata agli atti della Provincia di Asti in data 17/08/2021 dalla ditta A.R. S.r.l.;

Visto il contributo inviato dal Comune di Castello di Annone con nota prot. n. 4366 del 25/08/2021, in cui si esprime parere favorevole a quanto dichiarato dalla ditta relativamente al preventivo trattamento degli scarichi civili recapitanti in pubblica fognatura;

Visto l'ulteriore contributo prodotto dal Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord-Ovest relativo alla compliance ai Regolamenti europei REACH-CLP, trasmesso da A.R.P.A. con pec prot. n. 80415 del 08/09/2021;

Vista la documentazione tecnica acquisita agli atti che si intende integralmente richiamata;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria, di cui si evidenziano le seguenti considerazioni riassuntive:

1. si prende atto dell'eliminazione di parte dei rifiuti segnalati, alla luce dei quantitativi introitati negli anni;
2. in riferimento ai seguenti codici EER: 020402, 040220, 060316, 101003, 101006, 101103 e 101311, ritenuti dal Dipartimento A.R.P.A. non confacenti al recupero previsto in base alle indicazioni del riferimento tecnico (DM 05/02/1998), si considera accettabile l'ammissibilità in impianto a condizione che sia garantito, all'ingresso in impianto di detti rifiuti, il rispetto dei limiti indicati negli specifici paragrafi dell'All. A al presente provvedimento;
3. in riferimento alla prescrizione, espressamente richiamata in allegato A, di effettuazione del test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/1998 anche sull'eluato dei prodotti ottenuti nella linea di recupero delle MPS D, si evidenziano le seguenti considerazioni:
 - 3.1 il rispetto dei limiti previsti dall'All. 3 del Decreto 27/09/2010 e ss.mm.ii., che definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, richiesto dalla ditta AR S.r.l. quale standard di riferimento normativo per la definizione dell'EoW dei rifiuti della linea MPS-D, non è però citato dalla normativa ambientale quale standard per l'ottenimento da prodotti da recupero; si evidenzia inoltre che tale decreto è stato peraltro abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, in attuazione della direttiva (UE) 2018/850;
 - 3.2 il DM 05/02/1998 prevede infatti, per le tipologie di prodotti/materiali affini (terreno sciolto o anche aggregati riciclati da C&D), il rispetto del test di cessione ai limiti di cui all'All. 3 del decreto medesimo;
 - 3.3 la LEGGE n. 128/2019 ha introdotto una modifica alla normativa vigente all'epoca dell'emanazione dei precedenti provvedimenti autorizzativi inerenti la qualifica dell'MPS-D; in particolare detta Legge, che nulla ha modificato in merito alla potestà autorizzativa in capo alle Province, relativamente alla definizione dei criteri di Cessazione della qualifica di rifiuto (il cosiddetto "caso per caso), ne ha però dettato criteri più restrittivi, inserendo al comma 3, lett c), dell'art. 184-ter del TUA, alla conclusione del punto "criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili", la specificazione: "compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario"; tale riferimento al "valore limite" sottolinea in modo perentorio, la necessità di un riferimento normativo stringente e pertinente al rifiuto in questione;
 - 3.4 si conferma il riferimento alla Circolare MinAmbiente 15/07/2005 n. 5205, norma a cui già precedentemente la ditta AR S.r.l. doveva attenersi per le procedure di controllo, e che costituisce un riferimento tecnico per l'applicazione del D.M. n. 203/2003, ovvero della normativa che impone il ricorso a prodotti da recupero per opere di ingegneria edile, stradale ed ambientale; tale circolare indica le caratteristiche chimico-fisiche finali dei prodotti da recupero e prevede anch'essa, nell'allegato C, al fine di garantire l'eco-compatibilità degli aggregati riciclati, il rispetto dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998;

4. si conferma l'interpretazione già espressa con D.D. n. 2280 del 03/10/2017, con cui si anticipava la cessazione della qualifica di rifiuto, per le Miscele Secche per la Produzione di Misto Cementato, “alla fase di caratterizzazione delle medesime, consentendone la classificazione quale MPS/PDR già a mucchio, fatto salvo il riscontro delle caratteristiche chimico/fisiche di cui al protocollo previsto dall’All. IV della D.D. n. 2666 del 13/10/2016”, quindi si conferma che la cessazione della qualifica di rifiuto potrà avvenire anche *prima* dell'inserimento nel mescolatore, ma solamente quando i RdP avranno dato esito positivo;
5. rispetto al codice EER 191212, ferma restando l’ovvia non pericolosità del rifiuto, si precisa che sarà ammissibile solo se proveniente da linee di trattamento di rifiuti metallici oppure di rifiuti inorganici. Il prodotto recuperato dovrà essere conforme anche ai limiti dell'allegato 3 al DM 05/02/1998;
6. rispetto al prodotto da recupero MPS D *plus*, si chiarisce che non può essere ritenuta accoglibile la proposta di recupero presentata. La generazione di biogas in discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi infatti, costituisce in generale una passività gestionale ed una potenziale criticità in termini ambientali e della sicurezza e la proposta avanzata non si può considerare aderente allo spirito della normativa vigente. I fanghi in questione potranno trovare la giusta collocazione in discarica nelle condizioni previste dal D.lgs 36/2003 come rifiuti, se non il recupero nelle altre modalità previste;
7. rispetto al codice EER 170302 si prescrive di finalizzare il recupero alle sole attività ex DM 69/2018;
8. si prende atto di quanto indicato dalla ditta per la linea di recupero “cementerie”;
9. si prende atto favorevolmente della decisione di procedere alla pavimentazione dell’intera piattaforma e al potenziamento relativo del sistema di gestione acque di prima di pioggia, coinvolgendo quindi anche le attuali aree prive di impermeabilizzazione;
10. si confermano le indicazioni formulate circa l’ammissibilità e la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso in piccoli quantitativi;
11. il processo di recupero deve rispettare sia la normativa sul recupero dei rifiuti, sia quella sulle sostanze chimiche (“REACH”, di cui al Reg. CE n. 1907/2006), in base alle indicazioni delle linee guida approvate nel febbraio 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente SNPA, nonché le specificazioni di seguito indicate:
 - 11.1 in riferimento agli obblighi sui controlli di cui al Reg. CE n. 1907/2006, si precisa che non sono valutate le sostanze SVHC, per le quali sarebbe necessaria una specifica autorizzazione ECHA, ma esclusivamente per le sostanze presenti in candidate list;
 - 11.2 in riferimento agli obblighi relativi alle sostanze REACH, si ricorda infine che qualora accadesse un rilascio non intenzionale di sostanze si deve procedere alla notifica all'ECHA qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni;
 - 11.3 la sostanza rilasciata sia in candidate list, con concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso/peso);
 - 11.4 la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli supera 1 ton/anno;
 - 11.5 la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso, ma non è possibile escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni normali;
 - 11.6 deve essere fornita obbligatoriamente ai propri clienti la comunicazione, contenente le informazioni inerenti le fasi del ciclo di vita dell'articolo, le potenziali vie di esposizione ed i pericoli per la salute e l'ambiente e le misure di controllo dell'esposizione e/o della protezione personale, qualora una sostanza venga inclusa nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione;

- 11.7 qualora non ricorra l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente, occorre comunque sempre comunicare al cliente il nome della sostanza in questione;
- 11.8 in riferimento alla verifica della coerenza degli articoli realizzati (EoW) al Regolamento CE1907/2006 (REACH), ribadendo che, *benché i rifiuti non rientrino nell'ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale "cessa di essere rifiuto", non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all'applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale*, si rimanda a quanto indicato dal Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord-Ovest e riportato in allegato A;
12. in riferimento alle osservazioni proposte dall'Ing. Francesco Melidoro, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Cerro Tanaro, si evidenziano le seguenti considerazioni:
- 12.1 Osservazione 1: *"(...) l'installazione IPPC in oggetto a far data dalla sua venuta ad esistenza non sia stata mai sottoposta ad una vera e propria valutazione d'impatto ambientale (...)".*
- Con D.D. n. 4860 del 01/07/2009 la Provincia di Asti ha determinato di escludere dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. Occorre evidenziare che la verifica di esclusione di VIA si attiva per progetti che potenzialmente possano evidenziare un impatto inferiore rispetto a quelli che la normativa prevede debbano obbligatoriamente essere assoggettati alla VIA e chela determina di esclusione sopra richiamata riportava un quadro prescrittivo inserito nella successiva fase autorizzatoria, a garanzia di mitigazione o eliminazione degli impatti ivi valutati;
- 12.2 Osservazione 2: *"(...) si chiede che venga prescritto che la concentrazione di Carbonio Organico Disciolto (DOC) per tali rifiuti non superi il valore di 25 mg/l (...)".*
- È stato imposto, per tutte le linee di produzione di EoW, il rispetto del test di cessione, di cui all'All. 3 del DM 05/02/1998, che per tale parametro prevede il valore soglia di 30 mg/l;
- 12.3 Osservazione 3: *(...) sulla miscelazione e la produzione delle MPS-D (...).*
- Si evidenzia che la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi è consentita, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle condizioni sotto indicate, verificate nel caso in questione:
- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
 - b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)";
- 12.4 Osservazione 4: *(...) sul percolato prodotto dalle MPS-D (...).*
- Si ritiene ampiamente accolta la segnalazione, mediante il rispetto del test di cessione, di cui all'All. 3 del DM 05/02/1998;
- 12.5 Osservazione 5: *"(...) siamo dunque in presenza di un rifiuto che potrebbe generare moleste emissioni olfattive alla popolazione vicini (...)".*
- Si ritiene ampiamente accolta la segnalazione, mediante la prescrizione, richiesta dal Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est ed inserita al "Cap. V – Emissioni odorigene" dell'All. A al presente provvedimento, che richiede la presentazione di un piano

di caratterizzazione degli odori sulla base dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emissive di maggiore interesse olfattometrico;

Preso atto degli allegati, facenti parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, nel seguito indicati:

- All. A: Analisi e valutazione ambientale;
- All. B: Quantità e linee recupero autorizzate;
- All. C: Garanzie finanziarie;
- All. D: Emissioni in atmosfera;
- All. E: Pareri enti;
- All. F: Modello-DDC_AR;
- All. G: PMC, a proposito del quale si precisa che per la produzione della MPS-D occorre garantire il rispetto dei limiti dell'allegato 3 al DM 05/02/1998;
- All. H: Planimetria;

Dato atto che, nel corso della conferenza di servizi non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. da parte delle autorità pubbliche interessate;

Dato atto che, nel corso della conferenza di servizi è stato espresso un dissenso da parte dell'Ing. Francesco Melidoro, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Cerro Tanaro, intervenuto nel procedimento in qualità di portatore di interessi pubblici;

Rilevato che, per quanto sopra, sussistono gli estremi per l'emanazione del provvedimento autorizzativo con valenza di riesame, ex art. dell'art 29-octies D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nel rispetto del progetto approvato, così come depositato agli atti d'ufficio e così come modificato dalla presente, e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi, così come acquisite agli atti e riportate nell'All. D al presente provvedimento;

Precisato che:

- nel presente provvedimento confluisce anche l'autorizzazione agli scarichi;
- deve intendersi annullata e sostituita dal presente provvedimento la D.D. n. 2666 del 13/10/2016 e ss.mm.ii. rilasciata da questa Provincia;

Dato atto che in data 26/08/2021 la Società proponente ha comunicato l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

Precisato che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti;

Ritenuto opportuno autorizzare il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiesta dalla Ditta A.R. S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Donna Grigia 19, Castello d'Annone (AT),

P.IVA 01444150054, ai sensi dell' art. 29-ter, 29-sexies e 29-octies, nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni riportate negli allegati sopra richiamati;

Fermi restando gli esiti dei successivi controlli che potranno essere esercitati da questa Provincia, ai sensi delle vigenti leggi, con la collaborazione del Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est, in ordine al rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vsito il D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 272/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di aggiornare per riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sostituendola, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 2666 del 13/10/2016 e ss.mm.ii. alla ditta A.R. S.r.l., P. IVA 01444150054, ubicata in Comune di Castello d'Annone (AT) in Via Donna Grigia 19, per l'esercizio delle attività di cui al codice IPPC 5 "Gestione dei rifiuti";
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. , il progetto presentato a corredo dell'istanza di rinnovo dalla ditta A.R. S.r.l. con le integrazioni presentate nonché tenuto conto delle osservazioni, contributi ed al relativo esito dell'istruttoria, così come citati in premessa e riportati negli allegati di cui al successivo punto 4;
4. Di approvare gli allegati nel seguito indicati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - All. A: Analisi e valutazione ambientale;
 - All. B: Quantità e linee recupero autorizzate;
 - All. C: Garanzie finanziarie;
 - All. D: Emissioni in atmosfera;
 - All. E: Pareri enti;
 - All. F: Modello-DDC_AR;

- All. G: PMC, a proposito del quale si precisa che per la produzione della MPS-D occorre garantire il rispetto dei limiti dell'allegato 3 al DM 05/02/1998;
 - All. H: Planimetria;
5. Di prescrivere l'invio, **entro 60 gg** dalla data di rilascio del presente provvedimento, di un Piano di Caratterizzazione degli Odori sulla base dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emissive di maggiore interesse olfattometrico, che tenga conto che la misura tramite olfattometria dinamica non è utilizzabile direttamente in immissione, cioè presso il recettore e che contempli l'analisi della direzione dei venti rispetto ai recettori considerati;
 6. Di prescrivere l'invio, **entro 60 gg** dalla data di rilascio del presente provvedimento, di idonee garanzie finanziarie prestate, ovvero di aggiornare le garanzie approvate con D.D. n. 3345 del 27/08/2014, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. ed ai sensi delle D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000, n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001, di cui si ricorda in particolare che devono essere prestate per una durata pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorate di un anno e decorso tale periodo possono essere escusse per ulteriori 12 mesi, così come descritto nell'Allegato C al presente provvedimento;
 7. Di prescrivere l'invio, **entro 30 gg** dalla data di rilascio del presente provvedimento, la documentazione tecnica ed analitica a supporto delle condizioni necessarie all'esenzione della registrazione REACH per quanto riguarda la linea recupero EoW cementerie;
 8. Di prescrivere l'invio, **entro 30 gg** dalla data di rilascio del presente provvedimento, dell'aggiornamento del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, che tenga conto della mutata perimetrazione dell'area pavimentata impermeabile;
 9. Di prescrivere l'invio con cadenza annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce) alla Provincia di Asti di una relazione generale sul monitoraggio effettuato, in cui vengano popolati gli indicatori delle performances ambientali (suddivise in indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse), comprensiva degli autocontrolli annuali. Nel report trasmesso in copia informatica deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dai BREF/linee guida settoriali e all'andamento specifico;
 10. Di disporre che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
 11. Di stabilire che le comunicazioni che l'istante deve trasmettere, ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante posta elettronica certificata;
 12. Di prescrivere la custodia del presente provvedimento (e conseguentemente del Provvedimento conclusivo del procedimento), anche in copia, presso l'impianto;

13. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;
14. Di disporre la notifica del presente provvedimento alla ditta AR S.r.l.;
15. Di disporre l'invio del presente provvedimento allo Sportello Unico di Area Vasta, al Comune di Castello di Annone e al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est;
16. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;
17. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

IL DIRIGENTE
((dott. Angelo Marengo))
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2471 del 17/09/2021

DETERMINA N.RO 2694 DEL 29/10/2021

Oggetto: ARTT. 29-BIS E SEGG. E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M. E I. - INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "A.R. S.R.L." UBICATA IN COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE (AT), VIA DONNA GRIGIA 19 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (CODICE ATTIVITÀ IPPC 5) – RIESAME

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 02/11/2021 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 02/11/2021

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE

INDICE

CAP. I	PRESCRIZIONI GENERALI ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
CAP. II	MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO
CAP. III	ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT
CAP. IV	EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAP. V	EMISSIONI ODORIGENE
CAP. VI	EMISSIONI IN ACQUA
CAP. VII	PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI
CAP. VIII	INQUINAMENTO ACUSTICO
CAP. IX	PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934, N. 1265.
CAP. X	EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
CAP. XI	CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

CAP. I

PRESCRIZIONI GENERALI

ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n 4860 del 01/07/2009 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto di raccolta, messa in riserva e/o deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via Donna Grigia 19, Castello d'Annone (AT) per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nel richiamato provvedimento ed il medesimo progetto è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m. e i. Le conclusioni positive di cui al citato provvedimento sono state reiterate nelle successive procedure autorizzative e nel corso di successive modifiche sostanziali e non sostanziali di impianto, riconducibili al punto 65 dell'Allegato B2 alla richiamata norma regionale e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 5492 del 08/11/2010 il nuovo progetto di modifica sostanziale di impianto, depositato in data 24/08/2010 dalla Ditta A.R. S.r.l., è stato nuovamente escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m. e i.. Le opere realizzate devono essere del tutto conformi al progetto definitivo acquisito agli atti e coerenti con il progetto a suo tempo sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale. In caso di varianti sostanziali dovrà essere richiesta, ai sensi di legge, apposita autorizzazione all'Autorità Competente (Provincia di Asti) ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. ed ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese".

Ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. 40/1998 e s.m. e i., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento che esprime il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'Autorità Competente può prorogare il predetto termine e che, scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., la Valutazione di Impatto Ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del T.U. Ambientale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., i progetti sottoposti alla fase di Valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più

lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'Autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve essere reiterata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Autorità Competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del T.U. Ambientale nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di Verifica di Assoggettabilità o di Valutazione in violazione delle disposizioni relative alla valutazione ambientale, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'Autorità Competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale

arretrato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

CAP. II

MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla documentazione che supporta l'istanza per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale depositata, nonché la documentazione integrativa, prendendo altresì atto delle osservazioni, pareri e contributi espressi dagli enti coinvolti nel procedimento ed acquisiti agli atti.

CAP. III

ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche, giudicate opportune dall'Autorità Competente e può disporre la redazione di progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine.

Preso atto che in data 17/08/2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Preso atto delle proposte avanzate dalla ditta A.R. S.r.l. inerenti la verifica di conformità e adeguamento dell'impianto alle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, si indicano nel seguito gli adeguamenti in relazione alle pressioni ambientali sito specifiche.

Scarichi

In relazione alla gestione delle acque meteoriche e degli scarichi prodotti, aventi come corpo recettore la pubblica fognatura, tenuto conto dell'analisi proposta delle BATc e richiamata l'applicazione della BATc 7 e BATc 20, si rimanda a quanto prescritto al Cap. V - Emissioni in Acqua.

Emissioni

In relazione al contenimento delle emissioni in atmosfera, al fine di ottemperare alla BATc 8, si ritiene necessario che il punto di emissione convogliata in atmosfera E1, coincidente con lo sfiato del filtro passivo di depolverazione a tessuto a servizio dell'impianto di dosaggio cemento della linea Misto Cementato e dei due silos "AR-IN-SILOS 1" e "AR-IN-SILOS 2", sia soggetto a monitoraggio per il parametro polveri totali.

Si richiama inoltre l'applicazione della BATc 41 "Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi", per il punto di emissione E1.

Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, si prende atto dell'applicazione delle BATc 14a (parte), 14c, 14f, 14g, 14i che il proponente ha valutato come non applicabile quanto previsto dalla BATc 14d. Si richiama alla costante valutazione di quanto indicato nella "Decisione di Esecuzione UE 2018/1147", che recita. "quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d".

In merito alla BATc 14a, si raccomanda di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente lungo il perimetro dello stabilimento, utile per contribuire al miglioramento dell'inserimento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Si rimanda infine a quanto prescritto al Cap. IV - Emissioni in Atmosfera.

Odori

Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento delle emissioni odorigene, relativamente alla BATc 12, si prende atto che l'azienda adotta le seguenti precauzioni:

- identifica e quindi non ammette in impianto potenziali rifiuti che in fase di omologa evidenziano aspetti problematici dal punto di vista olfattivo;
- ha installato un impianto di nebulizzazione e profumazione lungo la quinta arborea parallela alla strada comunale Donna Grigia funzionante in maniera intermittente per 12 ore al giorno;
- effettua periodiche campagne di nebulizzazioni profumate con macchinario mobile;
- effettua periodiche attività di spurgo e pulizia delle caditoie e tubazioni di regimazione idraulica.

Sulla base dell'applicazione della BATc 12, l'installazione potrà procedere ad ulteriori interventi in coerenza con la BATc 13.

Si rimanda infine a quanto prescritto al Cap. V - Emissioni odorigene.

CAP. IV

EMISSIONI IN ATMOSFERA

In relazione alla gestione delle emissioni diffuse (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.), si prescrive alla Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., di esercitare le attività e gli impianti dell'Installazione IPPC secondo le migliori tecniche disponibili.

Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta A.R. S.r.l. deve adottare gli ulteriori provvedimenti di cui dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.

In caso di esposti o evidenze in fase di controllo, dovranno essere previsti ulteriori presidi e l'effettuazione di monitoraggi periodici delle polveri diffuse mediante metodo gravimetrico secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017.

Relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte dai camini aziendali, di veda quanto indicato in allegato G.

CAP. V

EMISSIONI ODORIGENE

Si prende atto dei campionamenti effettuati ed indicati nella Relazione Tecnica "Campionamento e screening olfattometrico quantitativo su sorgenti odorigene"; si ritiene la misura tramite olfattometria dinamica non utilizzabile direttamente in immissione, cioè presso il recettore.

Nella tabella a pag. 7 sono indicati i dati meteorologici forniti dalla stazione ubicata presso la discarica per RpN di Cerro Tanaro; oltre alla trattazione della velocità del vento (dove, per la giornata considerata, in relazione alla scala di Beaufort viene classificato come "bava di vento"), non viene comunque trattata la direzione dei venti rispetto ai recettori considerati.

Si prescrive la redazione di piano di caratterizzazione degli odori sulla base dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emissive di maggiore interesse olfattometrico.

Stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità ma considerata la tipologia di attività come potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze, si prescrive la predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate, qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità.

CAP. VI

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

EMISSIONI IN ACQUA

Si prende atto delle non mutate condizioni relative al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento predisposto ai sensi alla Deliberazione della Giunta Regionale 1/R/2006, della L.R. 48/1993 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.

Il recettore dello scarico è il Rio Freddo, un corso d'acqua non significativo che non rientra nei Corpi idrici ai sensi della WFD. La DGR 23 giugno 2015 n° 39-1625 "Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE-WFD) delle azioni per la tutela delle acque", all'allegato 1 articolo 4.2 prevede che se la portata del recettore è nulla per più di 120 giorni anno lo scarico si configura come uno scarico su suolo.

Tenuto conto della tipologia di infrastruttura e della situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti, si prescrive alla Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche e di dilavamento, il rispetto dei limiti di cui alla Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. (valori limite di emissione in acque superficiali).

CAP. VII**PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI**

Deve essere evitata la produzione di rifiuti, ove possibile; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. Si richiama il rispetto dei limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo quanto prevede l'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. relativamente al regime di deposito temporaneo.

Si richiama l'applicazione del Regolamento 18/12/2014, n. 1357/2014/Ue in materia di classificazione dei rifiuti.

Si autorizza la Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l. ad esercitare le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" ed R13 "messa in riserva ..." di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e nel limite della capacità annua complessiva di 200.000 ton e della capacità di stoccaggio e delle linee di recupero indicate in Allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché nel rispetto delle seguenti modalità e secondo i trattamenti sintetizzati e meglio precisati nella documentazione tecnica acquisita agli atti (che si intende integralmente richiamata) e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito indicate.

RIFIUTO INERTE

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5 - R13	10.13.11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.09 e 10.13.10" 17.01.01 "cemento" 17.01.02 "mattoni" 17.01.03 "mattonelle e ceramiche" 17.01.07 "miscugli e scorie di cemento mattoni e mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06" 17.08.02 "materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01" 17.09.04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03"
R5-R13	01.04.13 "rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07" 10.12.08 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)"
R5-R13	17.03.02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.02"

Occorre dimostrare, per la corretta definizione del prodotto da recupero di natura inerte (linea recupero rifiuti da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo) in uscita dall'impianto di trattamento, il rispetto delle caratteristiche tecniche, chimico/fisiche e prestazionali con riferimento alla Circolare Min. Amb. e Tutela del Terr. 15/07/2005, n. UL/2005/5205 e norme UNI o equivalenti, richiamando, in questo senso, anche le classificazioni di cui al D.P.R. 21/04/1993, n. 246 e di cui al D.M. 11/04/2007, da cui si deducono le caratteristiche prestazionali strettamente connesse alla destinazione d'uso ed alla natura tecnica dell'attività stessa. Gli esiti e certificati comprovanti tale verifica devono essere resi disponibili in impianto per le attività di controllo. Il prodotto da recupero per edilizia idoneo alla realizzazione di rilevati, riempimenti e sottofondi, in aree a destinazione industriale (produttiva) o per la realizzazione di coperture o opere di ingegneria presso i siti di discarica deve garantire la conformità rispetto ai parametri di cui all'Allegato C della Circolare Min. Amb. e Tutela del Terr. 15/07/2005, n. UL/2005/5205 o marcatura CE, di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m. e i. (test di cessione), oltre al rispetto delle CSC di cui alla Colonna B dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii).

Occorre effettuare, in relazione alla verifica della presenza di amianto sul rifiuto/prodotto da recupero di natura inerte, la verifica dell'assenza di amianto utilizzando la metodologia della ricerca microscopica delle fibre, su partite di 100 m³ di rifiuti provenienti dallo stesso sito di produzione, determinando il parametro del contenuto totale da confrontarsi con la CSC µg/kgss, nel caso si verifichi in impianto la presenza di manufatti in fibrocemento-amianto conferiti in via incidentale nel flusso dell'inerte da costruzione o demolizione e terre e rocce da scavo.

TERRE E ROCCE

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	17.05.04 "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03"

In relazione all'operazione di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., riconducibile al rifiuto identificato con cod. CER 17.05.04 "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03", si autorizza la Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l. all'ottenimento di prodotto da recupero che rispetti quanto previsto dal DPR 120/2017, si evidenzia che tale norma richiede sempre la caratterizzazione delle terre indipendentemente dai quantitativi coinvolti.

Si richiede pertanto, oltre all'analisi da parte del produttore dei rifiuti da acquisirsi in fase di accettazione, una dichiarazione nelle forme idonee da parte dello stesso che le terre scavate derivino da un'area conforme ai limiti di colonna B o di colonna A.

CODICE CER 19.12.12

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11"

Si autorizza l'accettazione in impianto dei rifiuti riconducibili al cod. CER 19.12.12 che presentino caratteristiche di comprovata capacità di recupero totale o parziale sulla base della natura e composizione fisica e ciclo di produzione con prevalenza in termini assoluti di materiali inerti come terre sabbie ghiaie o con singolare concentrazione di metalli con prevalenza di Cu e Zn e privi di sostanze organiche chimicamente attive in grado di interferire con l'ambiente con l'esclusione di resine polimeri o altri elementi/composti chimicamente inerti comunque non putrescibili, che presentino una matrice/composizione fisica tale da essere utile, in fase di omogeneizzazione, per apportare contributi geotecnici e/o di permeabilità al prodotto da recupero.

Si precisa che sarà ammissibile in impianto, ferma restando l'ovvia non pericolosità del rifiuto, solo se proveniente da linee di trattamento di rifiuti metallici oppure di rifiuti inorganici. Il prodotto recuperato dovrà essere conforme anche ai limiti dell'allegato 3 al DM 05/02/1998.

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	02.04.02 “carbonato di calcio fuori specifica” 04.02.20 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19” 06.03.16 “ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15” 10.01.01 “ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)” 10.01.03 “ceneri leggere di torba e legno non trattato” 10.01.15 “ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14” 10.02.02 “scorie non trattate” 10.02.10 “scaglie di laminazione” 10.09.03 “scorie di fusione” 10.09.06 “forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05” 10.09.08 “forme ed anime di fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07” 10.09.10 “polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09” 10.09.12 “altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11” 10.10.03 “scorie di fusione” 10.10.06 “forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05” 10.10.08 “forme ed anime di fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07” 10.11.03 “scarti di materiali in fibra a base vetro” 10.13.11 “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10” 12.01.01 “limatura e trucioli di materiali ferrosi” 12.01.13 “rifiuti di saldatura” 12.01.17 “materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16” 12.01.21 “corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20” 16.03.04 “rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03” 16.11.04 “altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03” 16.11.06 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05” 19.12.09 “minerali”

Si autorizza la Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l. ad esercitare le operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. per i rifiuti riconducibili ai codici CER di cui alla tabella sopra indicata attraverso la miscelazione e/o frantumazione ed omogeneizzazione – senza che ciò ne comporti diluizione in termini di conformità con la destinazione d’uso del sito di utilizzo, ma sia finalizzata ad ottenere le necessarie caratteristiche prestazionali e qualità geotecniche – degli stessi con rifiuti da costruzione e demolizione in senso stretto (codifica CER cat. 17) o prodotti da recupero da essi decadenti dovrà essere ottenuto prodotto da recupero per edilizia aventi le seguenti caratteristiche e nel rispetto di quanto indicato nella tabella seguente che ne riporta sinteticamente i protocolli di controllo in termini di conformità alla destinazione d'uso del sito di impiego, così suddivise

- sotto il profilo tecnico/commerciale:
 - granulato fine (0/40)
 - granulato grossolano (0/80), o altre pezzature sulla base di specifiche caratteristiche prestazionali richieste dal mercato
- sotto il profilo ambientale/prestazionale:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

INGRESSO		USCITA	
Linea	Reg. UE 1357/2014	DEFINIZIONE PARAMETRI	DESTINAZIONE VINCOLATA
MPS-A	Giudizio di non pericolosità	- All. C della Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 - CSC di Colonna A - Test di cessione (D.M. 05/02/1998) - (Marcatura CE) - Compliance al Reg. REACH	
	<i>vd file: 3. Tabella A - Produzione di MPS A - secondo UNI 13242.pdf del 18/05/2021</i>		
MPS-B	Giudizio di non pericolosità	- All. C della Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 - CSC di Colonna B - Test di cessione (D.M. 05/02/1998) - (Marcatura CE) - Compliance al Reg. REACH	Aree a destinazione industriale (produttiva)
	<i>vd file: 4. Tabella B - Produzione di MPS B - secondo UNI 13242.pdf.p7m del 18/05/2021</i>		
MPS-D	Giudizio di non pericolosità	- All. C della Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 - Specifiche caratteristiche prestazionali richieste dal gestore della discarica - Rispetto dei parametri previsti dal Decreto 27/09/2010 – Tab.5 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” - Test di cessione (D.M. 05/02/1998) - (Marcatura CE) - Compliance al Reg. REACH	Realizzazione di coperture o opere di ingegneria presso i siti di discarica
	<i>vd file: 6. Tabella D - Produzione di MPS D - secondo UNI 13242.pdf.p7m del 18/05/2021 (+test cessione)</i>		

Per le linee MPS-A e MPS-B si prende atto della definizione di lotto pari a 500 mc.

Per la linea MPS-D si prende atto della definizione di lotto pari a 1000 mc.

Inoltre, per detta linea, ai fini del recupero e stante il destino vincolato dell'EoW, si richiede, per la verifica di ammissibilità del singolo codice EER in ingresso e per singola provenienza, l'integrazione delle verifiche da attuare con:

- “compliance” al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants), nel caso in cui si ipotizzi che i rifiuti sottoposti al recupero/riciclaggio contengano sostanze indicate nel citato regolamento;
- verifica delle caratteristiche previste in allegato 1, sub-allegato 1, DM 5/2/1998 in relazione ai codici EER ivi considerati ai fini del recupero come copertura in discarica;
- stante l'utilizzo dell'EoW all'interno del corpo di discarica, conformità del singolo rifiuto alle condizioni composizionali di cui alla tab. 5-bis del D.lgs. 36/2003 e ss.mm. e ii., nel caso di limiti più cautelativi rispetto al regolamento Pops.

In relazione alle caratteristiche del prodotto, la circolare del MATTM 5205/2005 può costituire comunque un riferimento da utilizzarsi in relazione a specifici utilizzi.

Si prende atto dell'applicazione dell'IRDP (<1000 mgO₂/kg SV*h) per la verifica della putrescibilità del materiale e per il contenimento degli odori, stante la presenza di fanghi nella miscela (in caso di esposti tale determinazione potrebbe essere effettuata anche sul rifiuto in ingresso).

In caso di riscontro negativo dei controlli finalizzati alla conformità sopra descritta, è possibile procedere con le seguenti modalità operative:

- a) in caso di difformità fisica: riprocessamento del lotto;
- b) in caso di difformità chimica: conversione del lotto in EER 191209 o 190203 o 191212 da inviare a recupero e/o smaltimento presso altro impianto. Lo stoccaggio in impianto di tale lotto potrà essere gestito ai sensi dell'art. 183 lett. bb) p.to 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

GESTIONE MATERIALI DI SPAZZAMENTO INTERNO

Si consente, dati i bassi volumi dei rifiuti di cui trattasi, di re-immettere nel ciclo di lavorazione/omogeneizzazione di MPS D 0/40, senza alcun trattamento e registrazione, il materiale spazzato presso l'impianto AR Srl a seguito di attività di spazzamento a secco dei piazzali al fine di minimizzare il sollevamento di polveri durante i transiti dei mezzi d'opera ed autocarri.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	17.03.02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01"

Si autorizza la Ditta A.R. S.r.l. all'esercizio dell'operazione di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 "riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. nel rispetto di quanto indicato nel D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Si precisa che la frequenza di analisi indicata nell'ultima colonna della tabella di pag. 10 del PROTOCOLLO delle VERIFICHE IN IMPIANTO PER L'ATTESTAZIONE dell'EoW ai sensi del DM 69/2018 corrisponda sempre a cumuli di massimo 400 mc/600 ton, con la sola esclusione dell'eventualità che il cumulo in deposito non abbia raggiunto il limite predetto, caso in cui le analisi andranno effettuate con la frequenza minima di almeno 1 volta l'anno.

Si ritiene opportuno, al fine della razionalizzazione dell'attività dell'installazione, finalizzare il recupero del codice EER 170302 alle sole attività ex DM 69/2018.

LINEA CEMENTERIA

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	02.04.02 "carbonato di calcio fuori specifica" 04.02.20 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19" 06.03.16 "ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15" 10.02.10 "scaglie di laminazione" 10.02.12 "rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11" 10.10.03 "scorie di fusione" 10.10.06 "forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05" 10.11.03 "scarti di materiali in fibra a base vetro" 10.13.11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10" 12.01.01 "limatura e trucioli di materiali ferrosi" 12.01.02 "polveri e particolato di metalli ferrosi" 12.01.21 "corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12.01 20" 12.01.15 "fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114" 12.01.17 "materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16"

Si autorizza la Ditta A.R. S.r.l. all'esercizio dell'operazione di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 "riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. attraverso la miscelazione e/o frantumazione ed omogeneizzazione – senza che ciò ne comporti diluizione, ma sia finalizzata ad ottenere le necessarie caratteristiche prestazionali e qualità geotecniche – dei rifiuti da costruzione e demolizione o prodotti da recupero da essi decadenti e/o rifiuti oggetto della sperimentazione conclusa al fine di ottenere prodotto da recupero per edilizia finalizzata alla realizzazione di un prodotto da recupero a destinazione vincolata nella forma di miscela ("ricette") da avviare all'industria cementizia come costituenti secondari compatibili con le caratteristiche del prodotto finito (cemento nelle forme usualmente commercializzate) e conformi al dettato della norma UNI-EN197-1, e nel rispetto di quanto indicato nella tabella seguente che ne riporta sinteticamente i protocolli di controllo in termini di conformità alla destinazione d'uso del sito di impiego:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

INGRESSO	USCITA
Reg. UE 1357/2014	PARAMETRI
<p>- Giudizio di non pericolosità</p> <p>- Composizione chimica con prevalenza di ossido di ferro</p> <p>Relativamente ai cod. EER 02.04.02, 04.02.20, 06.03.16, 10.10.03, 10.10.06, 10.11.03 e 10.13.11, conformità ai seguenti parametri, in relazione alle famiglie di appartenenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - silicei: SiO₂>90%, CaO<3%, Al₂O₃<1%, Fe₂O₃<0,5%, TiO₂<0,01 - silico-alluminosi: Al₂O₃ 25-50%, SiO₂ 70-45%, Fe₂O₃ 1-2% - alluminosi: Al₂O₃>50% - magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe₂O₃ 0,2-2,3% - cromo-magnesiaci: Cr₂O₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe₂O₃ ca 14%, Al₂O₃ ca 6%, CaO<2% - grafitici: C ca 50%, SiC ca 40% - dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato - ossidi di antimonio: < 90% Sb₂O₃ - scorie: 80-90% di FeO, CaO, SiO₂, Al₂O₃ e MgO C<10%, S <15%, Zn <20%, Pb <8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, As <0,4%, Cr III<0,6%, sul secco - vetroso: Pb <60 ppm, CuT<400 ppm, sul secco 	<p>Conformità alla UNI 197-1 compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenore in ossido di Ferro, espresso come Fe₂O₃ > 80 % - tenore in metalli (Σ Zn, Cd, Pb, Ni, Cu, As, Hg, Te) < 10000 ppm - tenore in Cromo, espresso come Cr₂O₃ < 700 ppm - TOC < 150 ppm - granulometria : 0/25 mm - corpi estranei assenti <p>Compliance al Reg. REACH</p>

I suddetti criteri devono essere verificati per lotti di produzione aventi una cubatura massima di 1000 m³ mediante analisi di laboratorio.

Si ritiene opportuno che in fase di accettazione si proceda con le verifiche indicate ai punti del DM 5/2/1198 per i codici EER ivi richiamati e per quanti qualitativamente omogenei.

Si richiama, ai fini del recupero, la “compliance” al Regolamento (UE) 2019/1021, ove necessario in base alla natura del rifiuto, in fase di accettazione.

Si prescrive alla Ditta A.R. S.r.l. di garantire rispetto al prodotto da recupero da avviare all'industria cementizia le ulteriori specifiche nel seguito indicate:

NORMA UNI EN 197-1		
Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni		
COSTITUENTI PRINCIPALI	Nome costituente	Caratteristiche
	Clinker di cemento Portland (K)	Miscela definita da materie prime contenenti elementi espressi come Ossidi CaO, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃
	Loppa d'altoforno	Loppa granulata costituita da almeno due terzi della somma di CaO, MgO, e SiO ₂ . Il resto contiene Al ₂ O ₃ . Il rapporto in massa (CaO+MgO)/SiO ₂ dev'essere > 1,0
	Materiali pozzolanici	Pozzolane costituite da SiO ₂ reattivo, Al ₂ O ₃ . Il tenore in SiO ₂ reattivo non dev'essere minore del 25,0 % in massa.
	Ceneri volanti	La cenere può essere silicea (composta essenzialmente da SiO ₂ reattivo, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃) o calcica (composta principalmente da CaO reattivo, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃).
	Scisto calcinato	Contiene fasi del clinker, soprattutto silicato bicalcico e alluminato monocalcio, Ossido di calcio libero e solfato di calcio

	Calcare	Composto al 75%min di CaCO ₃ (con atenzionamento sul tenore in argilla e TOC)
	Fumi di silice	Composte al 85% min di SiO ₂ amorfo.
COSTITUENTI SECONDARI	Materiali appositamente selezionati che in virtù della loro composizione possono migliorare le proprietà fisiche del cemento. Possono essere inerti, o avere proprietà leggermente idrauliche, idrauliche latenti o pozzolaniche.	Non sono stabiliti requisiti specifici. Le informazioni sui costituenti secondari utilizzati nel cemento dovrebbero essere disponibili su richiesta presso il produttore
	Solfato di Calcio	Gesso o anidrite naturali o derivanti da taluni processi industriali.
	Additivi	Costituenti non inclusi nelle definizioni di Costituenti principali, secondari e solfati di calcio che vengono aggiunti per migliorare la produzione o le proprietà del cemento.

LINEA RECUPERO PRODUZIONE MISTO CEMENTATO

Operazione di recupero	Tipologia di rifiuto (Cod. CER)
R5-R13	01.04.13 “rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07” 02.04.02 “carbonato di calcio fuori specifica” 03.03.09 “fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio” 03.03.10 “scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica” 04.02.20 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19” 06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13” 06.03.16 “ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15” 10.02.10 “scaglie di laminazione” 06.05.03 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02” 07.07.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11” 10.01.01 “ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)” 10.01.02 “ceneri leggere di carbone” 10.01.03 “ceneri leggere di torba e legno non trattato” 10.01.15 “ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14” 10.01.17 “ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16” 10.02.02 “scorie non trattate” 10.02.08 “rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07” 10.02.10 “scaglie di laminazione” 10.02.12 “rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11” 10.09.03 “scorie di fusione” 10.09.06 “forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05” 10.09.08 “forme ed anime di fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07” 10.09.10 “polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09”

10.09.12	“altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11”
10.10.03	“scorie di fusione”, di originale digitale.
10.10.06	“forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05”
10.10.08	“forme ed anime di fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07”
10.12.08	“scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)”
10.13.11	“rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10”
11.01.10	“fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09”
12.01.01	“limatura e trucioli di materiali ferrosi”
12.01.02	“polveri e particolato di metalli ferrosi”
12.01.13	“rifiuti di saldatura”
12.01.15	“fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14”
12.01.17	“materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16”
16.03.04	“rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03”
16.11.02	“rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01”
16.11.04	“altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03”
16.11.06	“rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05”
17.01.01	“cemento”
17.01.02	“mattoni”
17.01.03	“mattonelle e ceramiche”
17.01.07	“miscugli e scorie di cemento mattoni e mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06”
19.01.12	“ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11”
19.01.14	“ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13”
19.08.02	“rifiuti dell'eliminazione della sabbia”
19.08.14	“fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13”
19.12.09	“minerali”

Si autorizza la Ditta A.R. S.r.l. all'esercizio dell'operazione di recupero rifiuti speciali non pericolosi R5 “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. attraverso la miscelazione e/o frantumazione ed omogeneizzazione – senza che ciò ne comporti diluizione, ma sia finalizzata ad ottenere le necessarie caratteristiche prestazionali e qualità geotecniche – dei rifiuti da costruzione e demolizione o prodotti da recupero da essi decadenti al fine di ottenere una Miscela Secca per Misto Cementato da caricare, a mezzo di pala gommata, la tramoggia di alimentazione dell'impianto di betonaggio e mescolato secondo i dosaggi stabiliti dalle prove ITT con acqua e cemento, da avviare successivamente, su mezzi degli utenti finali, al cantiere di utilizzo.

Tale prodotto deve essere conforme al dettato della norma UNI 14227-1 e nel rispetto di quanto indicato nella tabella seguente che ne riporta sinteticamente i protocolli di controllo in termini di conformità alla destinazione d'uso del sito di impiego:

INGRESSO	USCITA
Reg. UE 1357/2014	PARAMETRI
- Giudizio di non pericolosità - Compliance al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants)	- Conformità alla UNI 14227-1 - Test di cessione (D.M. 05/02/1998) - Compliance al Reg. REACH
Relativamente ai cod. EER 02.04.02, 04.02.20, 06.03.16, 10.10.03, 10.10.06, 10.11.03 e 10.13.11, conformità ai seguenti parametri, in relazione alle	

famiglie di appartenenza: - Silico: SiO ₂ >90%; - Silico-alluminosi: Al ₂ O ₃ 25-50%, SiO ₂ 70-45%, Fe ₂ O ₃ 1-2%; - Alluminosi: Al ₂ O ₃ >50%; - Magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe ₂ O ₃ 0,2-2,3%; - Cromo-magnesiaci: Cr ₂ O ₃ ca 20%; MgO ca 60%, Fe ₂ O ₃ ca 14%, Al ₂ O ₃ ca 6%, CaO<2%; - Grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; - Dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato	
vd file: 5. Tabella C - Produzione di MISCELA SECCA - secondo UNI 14227.pdf. P7m del 18/05/2021	

PRESCRIZIONI ULTERIORI

Si prescrive, in termini generali e qualora applicabili all'assetto gestionale adottato, alla Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., di attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. In relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori.
2. Non è consentita "accettazione con riserva" di rifiuti in ingresso e collocazione in zona di quarantena. E' consentita, qualora necessaria e per quanto compatibile con l'assetto tecnologico dello stabilimento, la realizzazione di una zona di stoccaggio di emergenza, finalizzata ad isolare partite di rifiuti accettati che si dovessero presentare, a seguito di verifica in impianto, difformità incidentali rispetto ai parametri prescritti per l'avvio alle operazioni di recupero.
3. Nel caso siano rinvenuti incidentalmente manufatti contenenti amianto frammisti ai rifiuti, dovranno essere interrotte le attività di recupero, procedendo alla verifica, selezione e bonifica da parte di soggetto terzo autorizzato a trattare questa tipologia di rifiuto, preliminarmente alle operazioni volte alla produzione degli EoW previsti;
4. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello in cui si esercitano le operazioni di recupero rifiuti R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.; lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
5. Le "facilitazioni" previste in accettazione di piccoli quantitativi di rifiuti sono ammissibili solo per le seguenti tipologie di rifiuti EER 101103, 150107, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 191205, 200102, ferma restando l'esclusione di rifiuti dalla demolizione di fabbricati e strutture potenzialmente contaminati.
6. La cessazione della qualifica di rifiuto potrà avvenire solo a seguito delle verifiche prestazionali ed ambientali previste sul materiale.
7. Si richiede, per le analisi dovute, il ricorso a laboratori accreditati.
8. Per ogni lotto di MPS prodotta, si prescrive di mantenere un campione a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 6 mesi, facendo precedere l'avvio a smaltimento da idonea comunicazione agli enti.
9. Tutte le attività di gestione rifiuti devono essere condotte nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.
10. Deve essere individuato un responsabile tecnico operativo in possesso dei seguenti requisiti: laurea tecnica e 5 anni di comprovata esperienza nel settore. Il suddetto responsabile tecnico dovrà verificare il

Riproduzione cartacea delle attività di controllo in ordine alla composizione delle "ricette", nonché alla tenuta del registro di cui al punto seguente.

11. Deve essere tenuto un registro di lavorazione da adottare per i rifiuti sottoposti a miscelazione e/o frantumazione e omogeneizzazione sul quale devono essere annotate la composizione della varie "ricette" (in termini di tipologia di rifiuto e prodotto da recupero impiegato pesi e/o volumi o rapporti di miscelazione/omogeneizzazione) ottenute dalla miscelazione, in cui siano indicati a riferimento i lotti di rifiuti in ingresso impiegati ed i lotti di prodotto da recupero ottenuto ed i relativi referti analitici (sia del rifiuto accettato che del prodotto da recupero ottenuto a valle del ciclo di lavorazione). Ogni scheda di miscelazione dovrà essere verificata e controfirmata dal tecnico responsabile operativo di impianto di cui al punto precedente. In sede di predisposizione del registro di lavorazione occorre indicare le volumetrie individuate per la verifica delle caratteristiche ambientali (analitiche) e prestazionali prescritte per la filiera in cui non è stato definito dal presente provvedimento un limite volumetrico.
12. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
13. Tutte le aree operative dell'impianto devono essere munite di adeguate pavimentazioni, di sistemi di raccolta, contenimento e convogliamento in modo da assicurare la protezione del terreno, del suolo e del sottosuolo. Le stesse infrastrutture devono essere soggette a manutenzione tale da garantire il mantenimento delle condizioni di integrità.
14. Nel caso di rifiuti inerti provenienti da demolizioni eseguite in aree contaminate o nelle quali si abbia evidenza di lavorazioni, anche pregresse, di sostanze pericolose, i medesimi devono essere gestiti con flusso in ingresso separato e devono essere sottoposti alla valutazione delle CSC effettuata sul rifiuto tal quale, opportunamente ridotto alle dimensioni necessarie per le analisi da effettuare.
15. Occorre verificare nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. "212, comma 8", dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche sulla base della natura del rifiuto accettato, la corrispondenza e la coerenza tra i cod. CER trasportati e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed al Registro Imprese delle Ditte conferitrici e occorre verificare, per ogni singolo carico accettato, che i documenti di trasporto (FIR) riportino la denominazione dell'utenza produttiva che ha effettivamente prodotto il rifiuto nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la sede operativa/produttiva dei soggetti che hanno prodotto e trasportato i rifiuti decadenti dalla propria attività lavorativa.
16. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
17. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento e di dispositivi di contenimento. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della L. 549/1993 e s.m. e i. recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e

non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antirabocciamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento (rif. prescrizioni di cui al Cap. III - emissioni in atmosfera). I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su basamento pavimentato e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

18. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. In nessun caso potranno essere stoccati, indipendentemente dalle modalità di stoccaggio, rifiuti o materiali ancora oggetto di verifica di conformità, sull'area priva di impermeabilizzazione.
19. Ove la "messa in riserva" dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
20. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
21. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
22. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
23. Al termine dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti esercitate presso il sito produttivo ubicato in Comune di Castello d'Annone, Via Donna Grigia 19 e prima della formale cessazione delle operazioni di recupero rifiuti, per quanto non contemplato dalla relazione di riferimento, occorre presentare alla Provincia di Asti apposito piano di ripristino del sito medesimo, che garantisca la successiva fruibilità dell'area in coerenza con la sua destinazione urbanistica ed accerti l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali interessate.
24. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, a garanzia degli obblighi derivanti da un eventuale inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti ed all'adozione delle necessarie misure per rimediare a tale inquinamento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve prevedere adeguate garanzie finanziarie, che saranno definite con successivi Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
25. In riferimento alla verifica della coerenza degli articoli realizzati (EoW) al Regolamento CE1907/2006 (REACH), ribadendo che, *benché i rifiuti non rientrino nell'ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale "cessa di essere rifiuto", non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all'applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale*, si prescrive quanto segue:
 - si prescrive che le analisi chimiche per la verifica degli obblighi previsti dal reg. REACH devono essere effettuate sull'EoW (articolo) e non sui rifiuti;
 - si prescrive, in caso di rilascio sia intenzionale sia non intenzionale di sostanze SVHC dagli articoli prodotti, che la ditta dimostri la dichiarazione del non superamento dello 0,1% w/w della concentrazione di sostanze SVHC incluse nella candidate list; in caso di superamento di detto limite, il produttore dovrà fornire ai destinatari di tali articoli le informazioni necessarie per permetterne un uso sicuro (art. 33 par. 1 del REACH);
 - in caso di richiesta esplicita da parte del destinatario delle suddette informazioni, lo stesso produttore deve fornirle entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;

Riproduzione cartacea all'ine dpr D.lgs. 83/2005 anali si si ve im di del loo. di renza al REACH, inviandole alla Provincia di Asti ed all'ARPA entro i successivi 30 giorni:

- materiale MPS-A (0/40 e 0/80);
 - granulato per conglomerato bituminoso;
 - miscela secca per misto cementato;
 - miscela secca per cementerie;
- si prescrive infine che le certificazioni CPF 1372-CPR 2251, siano effettuate con tempistiche che consentano di garantire al cliente immediatamente che il prodotto sia conforme alle normative di settore.

CAP. VIII

INQUINAMENTO ACUSTICO

Devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Castello d'Annone.

Vista la valutazione di impatto acustico acquisita agli atti, che dovrà essere reiterata in caso di installazione di nuovi macchinari e di nuovo sistema di traslazione del materiale, si prescrive alla Ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l. l'applicazione delle indicazioni operative/gestionali previste dal tecnico competente in acustica.

CAP. IX

PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265

Il Sindaco del Comune di Castello d'Annone non ha disposto prescrizioni. L'attività svolta presso l'Installazione IPPC risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934.

CAP. X

EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Dato atto che, sulla base della documentazione istruttoria esaminata, si esclude l'applicazione del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.i. (recepimento della Direttiva CE n. 82/1996 "Direttiva Seveso 2") e del D.Lgs. n. 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE ("Seveso Ter") in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Si prescrive alla Ditta A.R. S.r.l. l'adozione di un piano di emergenza aziendale che individui e preveda adeguate risposte operative ad incidenti e situazioni di emergenza che possono aver effetti sull'ambiente circostante, in particolare:

- sversamento accidentale di sostanze pericolose
- perdite di olio causa guasto degli impianti/attrezzature,
- incidente automezzo
- formazione di polveri
- interessamento delle matrici "acque sotterranee" ed "acque superficiali".

Devono essere messe in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di emergenza e di monitoraggio presentato dal gestore dell'Installazione IPPC tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo, anche al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali.

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Castello d'Annone, oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento.

Ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente e l'Ente responsabile degli accertamenti ed adotta immediatamente le misure per

limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente. In caso di informazioni di cui sopra, l'Autorità Competente può

diffidare il gestore dell'Installazione IPPC affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore dell'Installazione IPPC nei tempi stabiliti dall'Autorità Competente è sanzionata ai sensi dell'art.29-quattordicesimo, commi 1 o 2.

Il gestore dell'Installazione IPPC, **con cadenza annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce)**, deve inviare alla Provincia di Asti una relazione generale sul monitoraggio effettuato, in cui vengano popolati gli indicatori delle performances ambientali (suddivise in indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse), comprensiva degli autocontrolli annuali. Nel report trasmesso in copia informatica deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dai BREF/linee guida settoriali e all'andamento specifico. La relazione generale ed il piano di monitoraggio possono essere redatti secondo le seguenti indicazioni di massima:

- bilanci ambientali: il gestore dell'Installazione IPPC deve descrivere con accuratezza i cicli produttivi e monitorare i flussi di materia, idrico e di energia, al fine di individuare le fasi critiche in cui è possibile recuperare, riutilizzare e quindi ottimizzare le risorse, costruendo un bilancio ambientale secondo le seguenti tappe:

1. studio del ciclo produttivo nella sua globalità;
2. individuazione dei diversi flussi (energia, acqua, rifiuti, materiali costituenti il prodotto);
3. realizzazione di uno schema a blocchi delle singole fasi identificando qualitativamente i flussi e rappresentandone i percorsi;
4. individuazione e quantificazione input e output per ciascuna fase;
5. verifica della congruenza del bilancio globale, ad esempio controllando che la sommatoria dei flussi in entrata eguagli la sommatoria dei flussi in uscita, ipotizzando che non ci siano accumuli interni di materia o che l'acqua persa per evaporazione sia trascurabile o stimabile;
6. nel caso in cui non si riscontri tale congruità, ricerca delle cause e loro rimozione.

Si approva il piano di monitoraggio e controllo (documento depositato dalla Ditta A.R. S.r.l. Astigiana Riciclati S.r.l. rif. nota SUAP AOO.c_a479.10/09/2014.0072491, agli atti dello Sportello Unico Associato del Comune di Asti).

Relazione di riferimento: sulla base del D.M. 272/2014 ed ai successivi interventi interpretativi intervenuti, i gestori delle Installazioni IPPC esistenti devono presentare gli esiti dello screening che dia conto della non necessità della relazione di riferimento entro tre mesi dalla pubblicazione del citato D.M. (07/01/2015). Per le installazioni con procedimenti in corso la presentazione della relazione di riferimento eventualmente necessaria deve essere depositata entro 12 mesi dalla pubblicazione del citato D.M. 272/2014, che dovrà tenere conto delle sostanze presenti e trattate in stabilimento anche alla luce del Regolamento 18/12/2104, n. 1357/2014/UE in materia di classificazione dei rifiuti.

CAP. XI

CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve contenere le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. Salvo eventi incidentali, per i quali si rimanda al piano di sicurezza, non si rilevano condizioni diverse dal normale esercizio di impianto. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Castello d'Annone e devono essere tempestivamente adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento.

L'atto autorizzativo o successive integrazioni possono, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione ed alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'Installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

Riproduzione prevista e programmata nell'atto autorizzativo ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore dell'Installazione IPPC:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore dell'Installazione IPPC abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Al fine di consentire le attività di controllo, il gestore dell'Installazione IPPC deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione IPPC. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 “ Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.

Tabella 1 - ELENCO EER E LINEE DI RECUPERO - INSTALLAZIONE PRO "ASTIGIANA RICICLATI"

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	EoW MPS A	EoW MPS B	EoW MPS D	ALTRO	MISC. SECCA PER MISTO CEM.
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R5	x	x	x		x
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	R13 - R5		x	x		x
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R13 - R5		x	x		x
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R13 - R5		x	x		x
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	R13 - R5			x		x
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	R13 - R5		x	x		x
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	R13 - R5				CEMENTERIA	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	R13 - R5			x	CEMENTERIA	x
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	R13 - R5			x	CEMENTERIA	x
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R13 - R5			x		x
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13 - R5			x		x
10 01 03	ceneri leggere di torba e legno non trattato	R13 - R5			x		x
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	R13 - R5			x		x
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R13 - R5			x		x
10 02 02	scorie non trattate	R13 - R5			x		x
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R13 - R5			x		x
10 02 10	scorie di laminazione	R13 - R5			x	CEMENTERIA	x
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	R13 - R5			x	CEMENTERIA	x
10 09 03	scorie di fusione	R13 - R5		x	x		x
10 09 06	forme ed anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alle voci 10 09 05	R13 - R5		x	x		x
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R13 - R5		x	x		x
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	R13 - R5			x		x
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R13 - R5			x		x
10 10 03	scorie di fusione	R13 - R5		x	x		x
10 10 06	forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	R13 - R5		x	x		x
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R13 - R5		x	x		x

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021

10 11 03	scarti di materiali fibrosi a base vetro	R13 - R5						x
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R5			x	x		x
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13 - R5			x	x		x
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 09	R13 - R5			x	x		x
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R5			x	x	CEMENTERIA	x
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R5				x	CEMENTERIA	x
12 01 13	rifiuti di saldatura	R13 - R5				x		x
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R13 - R5			x	x	CEMENTERIA	x
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	R13 - R5			x	x	CEMENTERIA	x
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R13 - R5			x	x	CEMENTERIA	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R13 - R5			x	x		x
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R13 - R5			x	x		x
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R13 - R5			x	x		x
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13 - R5			x	x		x
17 01 01	Cemento	R13 - R5	x	x	x			x
17 01 02	Mattoni	R13 - R5	x	x	x			x
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13 - R5	x	x	x			x
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13 - R5	x	x	x			x
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13 - R5				x	GRANULATO DI C.B.	
17 05 04	terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13 - R5	x	x	x			
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	R13 - R5			x	x		x
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13 - R5				x		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13 - R5	x	x	x			
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelli di cui alla voce 19 01 11	R13 - R5				x		x
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	R13 - R5				x		x
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13 - R5			x	x		x
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13 - R5				x	CEMENTERIA	x
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R5	x	x	x			x
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13 - R5				x		

Tabella 2 - CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E INSTALLAZIONE IN PAC EAS TIGIANA RICICLATI DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021

Area	Descrizione	MESSA IN RISERVA (quantità massime)	EER
		Istantanea (ton)	
AR-IN 1	Messa in riserva di rifiuti da residui delle attività di costruzione e demolizione o, più in generale, rifiuti provenienti da cantieri edili	600	010413 – 101208 - 101311 - 170101 170102 – 170103 - 170107 - 170802 170904 – 191209 - 170302
AR-IN 2	Messa in riserva di rifiuti da scarti e residui della produzione di laterizi e della lavorazione delle pietre	90	010413 – 01208 - 101311 - 191209
AR-IN-ML 1	Messa in riserva di rifiuti grossolani (simil ghiaie)	450	010413 – 020402 - 100202 – 100210 100212 – 100903 - 100906 – 100908 101003 – 101006 - 101008 – 101103 101208 – 101311 - 120101 - 120113 120115 – 120117 - 161102 - 161104 161106 – 170101 - 170102 – 170103 170107 – 190802 - 191209
AR - IN 3c	Messa in riserva di rifiuti	700	100202 – 100210 - 100903 - 100906 100908 – 101003 - 101006 - 101008 101208 – 120117 - 161102 – 161104 161106
AR - IN 3a AR - IN 3i		700	020402 – 060314 - 060316 - 100101 100102 – 100103 - 100115 - 100117 100208 – 100210 - 100903 - 100906 100908 – 100910 - 100912 - 101003 101006 – 101008 - 101103 - 101311 120101 – 120102 - 120113 – 120117 120121 – 160304 - 190112 - 190114
AR - IN 3b		700	191212
AR - IN 3l (elle)	Messa in riserva di rifiuti	800	020402 – 030309 - 030310 - 040220 060314 – 060503 -070712 - 100212 110110 – 120115 - 160304 - 170506 190206 – 190814- 191209 - 191212
AR - IN 3g	Messa in riserva di rifiuti	60	170506
AR - IN 3h	Messa in riserva di rifiuti ad elevata componente del termine sabbioso	60	190802
AR-IN 4a	Messa in riserva di rifiuti da terre e rocce da scavo con C<Csc res	2.357	170504
AR-IN 4b	Messa in riserva di rifiuti da terre e rocce da scavo con C>Csc res		170504
AR-IN 8	Messa in riserva di rifiuti da terre e rocce da scavo con C>Csc ind		170504

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021

AR-IN SILOS 2	Messa in riserva di rifiuti gener. oppure materia prima cemento	50	100401 - 100102 - 100103 - 100117
<i>Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.</i>			
AR-IN-ML 1fr	Messa in riserva di rifiuti grossolani frantumati	450	010413 - 020402 - 100202 - 100210 100212 - 100903 - 100906 - 100908 101003 - 101006 - 101008 - 101103 101208 - 101311 - 120101 - 120113 120115 - 120117 - 161102 - 161104 161106 - 170101 - 170102 - 170103 170107 - 190802 - 191209
AR-IN-ML 2	Messa in riserva di rifiuti fini (simil sabbie - filler)	450	030309 - 030310 - 040220 - 060314 060316 - 060503 - 070712 - 100101 100102 - 100103 - 100115 - 100117 100208 - 100212 - 100910 - 100912 110110 - 120102 - 120115 - 160304 170506 - 190112 - 190114 - 190814
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati nelle baie		7.562	
A-OUT 2BIS' A-OUT 2BIS'' A-OUT 2BIS'''	Rifiuti lavorati e stoccati a cumulo in attesa del RdP/ DDC	1.700	
A-OUT 2 TRIS' A-OUT 2 TRIS'' A-OUT 2 TRIS'''	Rifiuti lavorati e stoccati a cumulo in attesa del RdP/ DDC	5.800	
Quantitativo massimo di materiali lavorati e stoccati a cumulo in attesa del rdp/ DDC		7.500	
A-OUT MC 1	Stoccaggio temporaneo di Miscela secca Eow in attesa del RdP/ DDC destinata alla filiera misto cementato	2.000	
A-OUT MC 2		2.000	
Quantitativo massimo di Miscela secca / Rifiuto per misto cementato stoccato a cumulo in attesa di inserimento nel mescolatore		4.000	
AR-IN SILOS 1	Stoccaggio materia prima (legante idraulico cemento)		
AR-OUT 1	Stoccaggi di rifiuti da residui delle attività di trattamento meccanico dei rifiuti in ingresso	Gestione ai sensi dell'art. 183 lett. bb) p.to 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi	170101 - 170102 - 170103 - 170107 170302 - 170802 - 170904 - 191209 191212
Totale capacità istantanea della piattaforma	Istantanea (ton)		Annuale
	19.062		200.000

Allegato C

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di recupero (R5 e R13) di rifiuti.

- 1) Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare:
 - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- 2) Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di comunicazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.
- 3) L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT.
- 4) La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione e sistemazione finale dell'impianto, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno.
- 5) La Provincia, quale ente beneficiario, può escutere l'importo delle garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.
- 6) Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario qualora, in presenza di atto o fatto, colposo o doloso rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso.
- 7) Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.
- 8) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti per le percentuali nel seguito indicate nel caso in cui il soggetto interessato dimostri, allegando la relativa documentazione alla copia della garanzia medesima, di avere ottenuto la certificazione ISO 14.001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, o la registrazione EMAS:
 - 8.1) EMAS: riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese registrate al 50%;
 - 8.2) UNI EN ISO 14.001: riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese certificate al 40%.
- 9) L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato, come indicato nell'Allegato B della D.G.R. n. 44 – 2493/2001, nei seguenti importi:
 - 9.1) Per quanto riguarda i CER soggetti esclusivamente ad attività di stoccaggio (R13):
 - Lire 3.000 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale o >500;
 - Lire 1.500 al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. <500;
 - Lire 500 al Kg. per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m.;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Lire 500 al Kg per rifiuti speciali pericolosi;
- Lire 300 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani;
- Lire 100 al kg. per stoccaggi di rifiuti inerti superiori a 1.500 mc.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

9.2) Per quanto riguarda i CER soggetti ad attività di recupero (da R1 a R12):

- Lire 500 al Kg. per rifiuti pericolosi;
- Lire 300 al Kg. per rifiuti non pericolosi;
- Lire 100 al Kg. per rifiuti urbani.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a Lire 20.000.000.

SCHEMA GARANZIE

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso che:

1. con Determinazione n. _____ del _____ la Provincia di Asti ha autorizzato la Ditta _____ con sede legale in _____ e sede operativa in _____ P.IVA _____ (in seguito denominata contraente) all'esercizio delle operazioni di _____;
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalla determinazione di cui al punto precedente, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di € _____, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata con polizza fideiussoria e/o fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento;
5. che è denominato Ente garantito la Provincia (competente per territorio)

CIÒ PREMESSO:

La Società di Assicurazioni _____ (in seguito denominata Società), con sede legale in _____ ovvero l'Istituto Bancario _____ (in seguito denominato

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Società), con sede legale in _____, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € _____, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti ad eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. La presente polizza ha la durata di anni _____ a partire dal _____.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata della Garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2 - Delimitazione della Garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta alla contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica della Determina della Provincia di Asti n. _____ del _____, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con pec alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

ALLEGATO «D» - Prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente ALLEGATO «G».
- 2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, compresi gli impianti di abbattimento, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati al successivo **punto 3**.
- 3) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dei punti di emissione E2 ed E3, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'impresa deve effettuare, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione del **parametro Polveri totali (limite emissivo pari a 5 mg/m³ a 0° C e 0,101 MPa riferito al gas secco)**.
- 4) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. **esclusivamente per il punto di emissione E1** nonché quelli periodici (da effettuarsi con cadenza semestrale per un periodo della durata di un anno. Al termine del periodo indicato saranno valutati da Provincia e dal Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. i certificati analitici dei campionamenti effettuati e si verificherà se prorogare o meno l'effettuazione degli autocontrolli periodici) dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio e al Comune di Castello di Annone, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti di avviamento impianto effettuati devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Castello di Annone entro 45 giorni dalla data di effettuazione del primo giorno degli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera.
- 5) Per l'effettuazione degli autocontrolli del **punto di emissione E1** nonché per l'effettuazione degli autocontrolli periodici e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:
 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
 - UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri totali.Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 6) Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V – Parte I alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal manuale di gestione integrato per la qualità e l'ambiente – MQA.
- 7) La ditta deve annotare su registro tutte le manutenzioni e/o sostituzioni del sistema di abbattimento a servizio del punto di emissione E1 in modo da garantire l'efficienza dello stesso e il rispetto dei limiti emissivi indicati al punto 3. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 8) I punti di emissione in atmosfera E2 ed E3 a servizio delle 2 caldaie (Mod. GAZELLE 3000 CL OG. con una potenza installata pari a 2,8 kW/cad. ed alimentate a metano) per riscaldamento uffici sono esenti da autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 9) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Riguardo la misura ed il numero di bocchelli di campionamento, le caratteristiche fisiche dei condotti di emissioni ed il loro accesso in sicurezza occorre fare riferimento alla normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).
- 10) Le misure degli effluenti, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2003 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 11) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 12) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, **esclusivamente per il punto di emissione E1**, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
- 13) Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD-OVEST
Struttura Semplice Laboratorio Specialistico strumentale per
Piemonte NORD-OVEST

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO
Regolamenti Europei REACH-CLP

Ditta: Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., Castello di Annone.

Oggetto: Contributo tecnico scientifico sull'applicazione del regolamento REACH all'istanza di riesame della D.D. n. 2666/2016 e s.m. e i. Integrazione

Redazione	Funzione: tecnico e Componente del Nucleo Tecnico Regionale REACH Nome: Dott.ssa Anna Maria SCIBELLI	 7/9/21
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile e Componente del Nucleo Tecnico Regionale REACH Nome: Dott. Marco FONTANA	Firmato digitalmente da: Marco Fontana Data: 07/09/2021 12:34:20

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Il presente parere valuta esclusivamente la coerenza del progetto con il Regolamento CE 1907/2006 (REACH).

La ditta si è dichiarata produttrice di **ARTICOLI** che non rilasciano intenzionalmente sostanze durante tutta la vita dell'articolo (uso, manutenzione e smaltimento, etc.)

In base al regolamento REACH, ciascun produttore di articoli detiene la responsabilità di garantire l'uso sicuro degli articoli che immette sul mercato dell'UE e l'articolo 33 impone proprio che siano comunicate **informazioni** sufficienti a valle della catena di approvvigionamento per permettere l'uso sicuro degli articoli da parte degli utilizzatori finali, consumatori compresi.

Ogni fornitore di un articolo contenente una sostanza deve fornire al destinatario dell'articolo (articolo 33, paragrafo 1) o a un consumatore (articolo 33, paragrafo 2) informazioni di sicurezza pertinenti, in suo possesso, quando sono soddisfatte entrambe le condizioni che seguono:

- la sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione;
- la sostanza è contenuta in articoli prodotti e/o importati in concentrazioni superiori allo 0,1 % (p/p).

Ai produttori di articoli è richiesta, inoltre, la **notifica** di una sostanza contenuta in articoli quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2:

- la sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze SVHC candidate per l'autorizzazione;
- la sostanza è contenuta in articoli prodotti in concentrazioni superiori allo 0,1 % (p/p);
- il quantitativo totale di sostanza presente in tutti gli articoli prodotti che contengono più dello 0,1 % (p/p) della sostanza, supera 1 tonnellata all'anno.

Le informazioni saranno pubblicate nella banca dati SCIP istituita ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. In questo modo si garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate siano disponibili a gestori di rifiuti e consumatori.

La ditta AR srl allo scopo ha presentato le analisi svolte in passato sui prodotti recuperati per cui era già stato autorizzato (MPS 0/40, MPS 0/80, MPS0/40).

Si ritiene che le integrazioni fornite soddisfino solo in parte la richiesta formulata dal servizio scrivente e che le principali carenze riguardano:

1. in alcuni rapporti di prova, quali quelli dello Studio MM Srl, non è indicato se il risultato sia riferito al tal quale o alla sostanza secca;
2. non sono indicate le modalità di campionamento degli articoli;
3. non tutti gli EoW sono stati analizzati, ad esempio il materiale MPS A 040 e MPS A 080, granulato per conglomerato bituminoso, la miscela secca per misto cementato e la sostanza monocostruente prodotta dalla linea cementeria.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si ritiene pertanto che, per colmare le lacune riscontrate, sia necessario integrare gli adempimenti di tipo ambientale per la produzione di EoW con una procedura interna alla ditta che definisca le metodiche di campionamento adottate per ogni articolo prodotto, le frequenze di analisi e i metodi analitici adottati derivanti dalla normativa di settore dei prodotti.

Inoltre, si rammenta che le analisi chimiche per la verifica degli obblighi previsti dal regolamento REACH devono essere effettuate sull'End of Waste (articolo) e non sui rifiuti.

Per quanto riguarda la Linea recupero **EoW cementerie** Linea recupero la ditta dichiara di ottenere, da operazioni di vagliatura e omogeneizzazione calibrata di rifiuti idonei, ed avente opportune proprietà chimico-fisiche-mineralogiche un End of Waste la cui composizione è la seguente:

- Tenore in ossido di Ferro, espresso come $Fe_2O_3 > 80 \%$
- Tenore in metalli (Zn, Cd, Pb, Ni, Cu, As, Hg, Te) $< 10000 \text{ ppm}$
- Tenore in Cromo, espresso come $Cr_2O_3 < 700 \text{ ppm}$
- TOC $< 150 \text{ ppm}$
- Granulometria: 0/25 mm
- Corpi estranei assenti

La ditta, inoltre, ha dichiarato che, ai fini del regolamento. REACH, la sostanza ottenuta è una sostanza a composizione definita (well defined substance) monocostituente e **non necessita di registrazione presso l'ECHA** in quanto "*... sussiste una sameness con la sostanza "ossido di ferro" già registrata da molteplici produttori al numero di registrazione 01-2119457614-35-XXXX "Ossido di Ferro".*"

Il regolamento REACH all'art 2 comma 7 paragrafo d afferma che le sostanze recuperate sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione) in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, se sono già state registrate nella Comunità alle seguenti condizioni:

- i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II;
- ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

Si richiede alla ditta di mettere a disposizione la documentazione tecnica e analitica a supporto delle condizioni necessarie all'esenzione dalla registrazione.



Trasmessa esclusivamente via PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

B2.02

Spett.le Provincia di Asti
Servizio Ambiente
c.a. dott. A. Marengo
c.a. dott.ssa V. Cerigo
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2020_01688.

Contributo tecnico scientifico relativo all'istanza di riesame della D.D. n. 2666/2016 e s.m. e i.

Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., Castello di Annone.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai fini di rendere il supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, ARPA Piemonte formula le proprie osservazioni come da contributo allegato alla presente.

Ulteriori contributi scritti potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Il rappresentante dell'Agenzia delegato a partecipare alla conferenza dei servizi è l'ing. Francesca Valenzano del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Tutela
e Vigilanza di Asti
Ing. Davide Guasco
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Davide
Francesco Guasco
Data: 2021.01.15 16:37:02 +01'00'

/fv

Firma elettronica
Francesca Valenzano
ARPA Piemonte
Struttura 028.01 Data: 2021.01.15
14:55:01 +01'00'

Allegati:

1. Relazione di Contributo tecnico scientifico n. G07_2020_01688_001

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo n. 33 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 276200 – fax 0131 276231

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2020_01688_01

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D.

Provincia di Asti n. 2666 del 13/10/2016.

Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l.

Strada Comunale Donna Grigia n. 19

Comune di: Castello di Annone (AT)

Redazione	<p>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – Coordinatore UOT Nizza</p> <p>Nome: Claudio Besio</p>	<p>Firmato elettronicamente Claudio Besio ARPA Piemonte Struttura G.08.01</p> <p> Data: 2021.01.15 15:13:58 +01'00'</p>
Redazione	<p>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</p> <p>Nome: Dott.ssa Valeria Gai</p>	<p>Firmato elettronicamente Valeria Gai ARPA Piemonte Struttura G.08.01</p> <p> Data: 2021.01.15 14:23:45 +01'00'</p>
Redazione	<p>Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione</p> <p>Nome: Elena Scagliotti</p>	<p>Firmato elettronicamente Elena Scagliotti ARPA Piemonte Struttura G.07.02</p> <p> Data: 2021.01.15 14:39:52 +01'00'</p>
Redazione	<p>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</p> <p>Nome: dott. Claudio Varaldi</p>	<p>Firmato digitalmente da:CLAUDIO VARALDI Data:15/01/2021 14:32:14</p>
Redazione e verifica	<p>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO</p> <p>Nome: Ing. Francesca Valenzano</p>	<p>Firmato elettronicamente Francesca Valenzano ARPA Piemonte Struttura G08.01</p> <p> Data: 2021.01.15 14:19:11 +01'00'</p>
Approvazione	<p>Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</p> <p>Nome: Ing. Davide Guasco</p>	<p>Firmato digitalmente da Davide Francesco Guasco Data: 2021.01.15 16:36:36 +01'00'</p>

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Premessa

Il presente contributo valuta la documentazione pervenuta dalla ditta A.R. Astigiana Riciclati S.r.l. in Castello di Annone, S.C. Donna Grigia, al fine del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti n. 2666 del 13/10/2016 e ss.mm. e ii.

In particolare, la documentazione prodotta rendiconta, in adempimento alla DD 2381 del 03/11/020 della Provincia di Asti, in merito a:

- la conformità delle linee di recupero a quanto recentemente disciplinato dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e smi, ovvero ai criteri LG SNPA di cui alla delibera 67/2020;
- le integrazioni inerenti al procedimento SUAP 2-ANN/2020 per la richiesta di presa d'atto utilizzo misto cementato;
- alcune modifiche oggetto di nuova istanza nella gestione dell'impianto senza modifica della capacità istantanea complessiva dell'impianto ovvero:
 - 1) nuova linea di recupero - complementare a quella esistente - per il confezionamento di prodotto da recupero della tipologia MPS D, da destinarsi ad opere di ingegneria/coperture giornaliere presso in impianti di smaltimento, avente la peculiarità di ottimizzare la produzione di Biogas all'interno del corpo rifiuti (MPS D Plus);
 - 2) recupero del EER 170302 ai sensi del DM 69/2018;
 - 3) gestione di eventuali lotti non conformi alle linee di recupero con conversione dei medesimi a EER 191212 o EER 191209;
 - 4) gestione materiali derivanti da spazzamenti interni;
- verifica di conformità e adeguamento dell'impianto alle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147.

È inoltre richiesto lo stralcio di alcuni codici EER e/o operazioni di recupero.

1. Analisi documentale e richieste di integrazioni

Valutata la documentazione agli atti, si effettuano, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e alle modifiche richieste, le seguenti osservazioni.

Gestione rifiuti

MPS A e MPS B

Richiamate le linee guida "end of waste" elaborate dal SNPA, si richiede, per le entrambe le tipologie di prodotto, un'analisi di raffronto in relazione alle previsioni contenute nel DM 05/02/1998, richiamando la metodologia di cui alla tab. 4.3 delle linee guida, con lo scopo di evidenziare eventuali criticità. Si auspica nel contempo un generale riallineamento dei rifiuti ammessi alla produzione di MPS B alle previsioni dell'MPS A in termini di tipologie di rifiuti.

In fase di accettazione si dovrà tenere conto per i rifiuti di cui al DM 05/02/1998, delle caratteristiche previste dallo stesso decreto, ulteriori rispetto alla conformità alle CSC di Col A e col. B di tabella 1, allegato, Parte Quarta, tit. V, D.Lgs. 152/2006, e al Test di cessione DM 05/02/1998. In ogni caso deve essere appurata, ove non già garantita dalla conformità alle CSC, la "compliance" al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants), nel caso in cui si ipotizzabile che i rifiuti sottoposti al recupero/riciclaggio contengano le sostanze indicate nel citato regolamento;

Si ritiene opportuna la sospensione del recupero del cod. EER 200303 in attesa della pubblicazione del relativo DM "EoW".

Si prende atto della definizione di lotto pari a 500 mc.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



MPS D

Il prodotto MPS 0/40 D e MPS 0/80 D è vincolato all'utilizzo per la realizzazione di coperture giornaliere e opere d'ingegneria in siti di discarica (discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi). Con riferimento al prodotto in questione nei due tagli granulometrici previsti, richiamate le informazioni fornite e le condizioni imposte dall'art. 184 ter del D.lgs 152/2006 nella formulazione da ultimo novellata, nonché la normativa inerente al recupero dei rifiuti, si osserva quanto segue.

Alla creazione del prodotto da recupero MPS D possono essere destinati quasi tutti i codici EER previsti in ingresso all'installazione, di cui alcuni unicamente destinati all'ottenimento di questo EoW.

Per i criteri di ammissibilità all'impianto, l'attuale autorizzazione richiede in generale la non pericolosità dei rifiuti e, nel caso del cod EER 191212, la conformità ai limiti di tabella 5 del Dlgs. 36/2003 e s.m. e i. per l'ammissibilità in discarica, oltre a ulteriori valutazioni circa la recuperabilità. Ai fini dell'accettabilità in impianto, il proponente prevede inoltre ai fini del recupero, la valutazione della composizione chimica generale e della granulometria del rifiuto.

Il prodotto da recupero è ottenuto dalla miscelazione/omogeneizzazione tramite mezzi di movimentazione terra o, ove necessario, mediante triturazione.

Sul prodotto ottenuto è prevista la conformità prestazionale tramite:

- Marcatura CE con conformità alla norma UNI EN 13242
- Adesione al protocollo volontario AMS

È invece richiesta dal proponente l'esclusione delle condizioni previste dalla circolare MATTM 2005/5205.

Dal punto di vista ambientale è prevista la conformità a:

- test di cessione per l'ammissibilità in discarica,
- ulteriori parametri correlati all'adesione al protocollo AMS (Pops, IRDP ecc.)

Sono previsti lotti da 1000 mc.

Ai fini del recupero e stante il destino vincolato dell'EoW, si ritiene per la verifica di ammissibilità del singolo codice EER in ingresso e per singola provenienza, l'integrazione delle verifiche da attuare con:

- "compliance" al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants), nel caso in cui si ipotizzabile che i rifiuti sottoposti al recupero/riciclaggio contengano sostanze indicate nel citato regolamento;
- verifica delle caratteristiche previste in allegato 1, sub-allegato 1, DM 5/2/1998 in relazione ai codici EER ivi considerati ai fini del recupero come copertura in discarica.
- stante l'utilizzo dell'EoW all'interno del corpo di discarica, conformità del singolo rifiuto alle condizioni composizionali di cui alla tab. 5-bis del D.lgs. 36/2003 e ss.mm. e ii., nel caso di limiti più cautelativi rispetto al regolamento Pops.

Relativamente alle caratteristiche prestazionali del prodotto, si prende atto dell'ottenimento della marcatura CE, acquisita ai fini della commercializzazione, e dell'adesione al protocollo volontario AMS (vedasi tabella 1 – caratterizzazione geotecnica secondo protocollo AMS della relazione predisposto dalla società di consulenza MM S.r.l.).

In relazione alle caratteristiche del prodotto, la circolare del MATTM 5205/2005 può costituire comunque un riferimento da utilizzarsi in relazione a specifici utilizzi.

Rispetto alle caratteristiche prestazionali richieste, si ritiene necessaria la predisposizione di un prospetto complessivo riportante i parametri determinati, norma/metodo di riferimento, valori accettabili in funzione dell'utilizzo, norma di riferimento.

In merito invece alle caratteristiche di eco-compatibilità si concorda con i parametri e i test indicati in tabella 2 – caratterizzazione chimico – fisica ed ecotossicologica secondo protocollo AMS della relazione della società di consulenza MM S.r.l., ad eccezione del test di cessione per l'ammissibilità in discarica per le ragioni che saranno in seguito illustrate.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Stante la presenza di fanghi nella miscela, si giudica positivamente l'applicazione dell'IRDP (<1000 mgO₂/kg SV*h) per la verifica della putrescibilità del materiale e per il contenimento degli odori (in caso di esposti tale determinazione potrebbe essere effettuata anche sul rifiuto in ingresso).

Relativamente al test di cessione, pur considerando che i limiti per il conferimento in discarica possano garantire da una potenziale "offensività" ambientale del materiale stante l'uso interno al corpo di discarica, si ritiene maggiormente coerente con la normativa vigente, in considerazione delle caratteristiche dei prodotti/materiali sostituiti (terreno sciolto o anche aggregati riciclati da C&D), il rispetto del test di cessione ai limiti di cui all'All. 3 al DM 05/02/1998, e, stante la non completa sovrapposibilità dei parametri, agli ulteriori limiti per l'ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi. Tale condizione garantisce che il prodotto da recupero non contribuisca ad un'uguale generazione ai rifiuti smaltiti di passività ambientale (qualità del percolato) a carico del gestore dell'impianto.

Anche in questo caso, per l'ottenimento di un quadro completo è richiesta la predisposizione di una tabella riassuntiva che indichi per ogni parametro ai fini di una migliore e più completa valutazione: metodo di prova, riferimento normativo, limite di accettabilità.

Con riferimento alla condizione di sussistenza di un mercato/domanda del prodotto da recupero, pare pacifico che esista la necessità di materiali infra-strato per copertura giornaliera e opere di ingegneria in ogni impianto di discarica. Ai fini della valutazione delle condizioni di EoW "caso per caso", non si ritiene pertanto necessario in sede istruttoria effettuare una valutazione del "prezzo negativo" applicato al prodotto in esame, che costituisce, a parere dell'agenzia scrivente, un'anomalia che, di minimo, genera una "distorsione" della domanda di altri prodotti da recupero utilizzabili per gli stessi scopi, e che pare corretto valutare in altri contesti.

Rispetto al prodotto da recupero MPS D plus (a prevalente natura fangosa), si prende atto delle valutazioni condotte dal Politecnico di Torino, su cui non si hanno osservazioni. Pare però d'obbligo considerare che la generazione di biogas in discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituisce in generale una passività gestionale ed una potenziale criticità in termini ambientali e della sicurezza, a cui è necessario fare fronte con le dovute modalità. L'incentivazione della produzione di biogas in termini di quantità non costituisce peraltro una priorità, per quanto sia prevista, nelle opportune condizioni, la valorizzazione del gas prodotto. È altresì opportuno ricordare che il D.lgs. 36/2003 prevede la possibilità di autorizzare sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi a prevalente natura organica - "bioreattori" - con limiti autorizzativi di accettabilità dei rifiuti e presidi ambientali idonei. Non si ritiene pertanto la proposta effettuata completamente aderente allo spirito della normativa vigente. I fanghi in questione potranno trovare la giusta collocazione in discarica nelle condizioni previste dal D.lgs 36/2003 come rifiuti, se non il recupero nelle altre modalità previste.

Linea di recupero EER 170504

Si rimanda a quanto espresso nei sotto-paragrafi inerenti alle MPS collegate.

Linea di recupero EER 170302

Il Protocollo di produzione del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM 69_2018 pare conforme al dettato del D.M. 28/03/2018 n. 69, interpretando che la frequenza di analisi indicata nell'ultima colonna della tabella di pagina 10 corrisponda sempre a cumuli di massimo 400 mc/600 ton, con la sola esclusione dell'eventualità che il cumulo in deposito non abbia raggiunto il limite predetto, caso in cui le analisi andranno effettuate con la frequenza minima di almeno 1 volta l'anno.

Si ritiene opportuno, al fine della razionalizzazione dell'attività dell'installazione, finalizzare il recupero del codice EER 170302 alle sole attività ex DM 69/2018.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Linea di recupero di miscela secca per MC

Si prende atto delle considerazioni riportate nel documento predisposto dalla Parte in relazione alla produzione della miscela secca per la produzione di misto cementato, rimandando alle valutazioni dell'AC competente in merito all'applicazione del test di cessione del DM 05/02/1998 su tale miscela, condizione ritenuta certamente più cautelativa da parte degli scriventi, anche in ragione della natura di prodotto da recupero. Tale condizione permette inoltre di "slegarsi" dalle condizioni di impiego del materiale. Nel caso in cui tale condizione non costituisca prescrizione autorizzativa, in nessun caso la miscela in questione potrà essere stoccata in aree prive di pavimentazione impermeabilizzata.

Si prende atto della volontà della ditta di effettuare test di cessione su monolite nell'ambito del procedimento di controllo di produzione di fabbrica.

Rimangono valide le condizioni di accettabilità per il recupero in relazione alla compliance al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollulants).

Ogni attività di controllo e verifica lungo la linea di processo dovrà essere opportunamente documentata.

Linea di recupero EoW cementerie

Si ritiene opportuno che in fase di accettazione si proceda con le verifiche indicate ai punti del DM 5/2/1198 per i codici EER ivi richiamati e per quanti qualitativamente omogenei.

Si richiama anche in questa sede ai fini del recupero la "compliance" al Regolamento (UE) 2019/1021, ove necessario in base alla natura del rifiuto, in fase di accettazione.

Osservazioni comuni a diverse le tipologie di EoW

Si ritengono comuni alle diverse tipologie di EoW interessate:

- a) con riferimento al capitolo 4 – "Logistica e capacità di stoccaggio della piattaforma" della relazione tecnica, stante il numero consistente di codici EER trattati e delle aree di stoccaggio condivise (in alternativa) tra più rifiuti, si auspica, al fine del controllo e per una migliore razionalizzazione dell'attività svolta presso l'installazione, una valutazione in termini di riduzione (in parte già attuata con il riesame) dei codici gestiti, considerando l'effettivo mercato e bacino di utenza in base a quanto maggiormente trattato negli anni;
- b) con riferimento agli elaborati planimetrici prodotti; in nessun caso potranno essere stoccati, indipendentemente dalle modalità di stoccaggio, rifiuti o materiali ancora oggetto di verifica di conformità, sull'area priva di impermeabilizzazione;
- c) in riferimento al protocollo di accettazione in impianto del pietrisco tolto d'opera (EER 170508) di cui alla D.D. n. 2666 del 13/10/2016, il cui utilizzo è previsto per l'ottenimento degli EoW MPS B e MPS D, si ribadiscono le valutazioni già esplicitate all'interno del contributo di Arpa Piemonte prot. n. 94363/2013 e più volte richiamate nei successivi pareri;
- d) nel caso siano rinvenuti incidentalmente manufatti contenenti amianto frammisti ai rifiuti, dovranno essere interrotte le attività di recupero, procedendo alla verifica, selezione e bonifica da parte di soggetto terzo autorizzato a trattare questa tipologia di rifiuto, preliminarmente alle operazioni volte alla produzione degli EoW previsti;
- e) rispetto alle terre e all'ottenimento di MPS con concentrazioni di contaminanti comprese tra le CSC di colonna A e colonna B, si esprimono perplessità alla luce delle seguenti considerazioni:
 - o nel caso di terreni scavati in siti in bonifica o derivanti da siti industriali/artigianali, la qualità delle terre può risultare molto variabile, conseguentemente la caratterizzazione in ingresso all'impianto e la successiva miscelazione possono non garantire la qualità del prodotto ottenuto, viste anche le volumetrie elevate;

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



- l'utilizzo vincolato e le modalità di circolazione non garantiscono, nel caso di utilizzo diverso, di identificare in modo univoco il responsabile dell'illecito;
si ritiene pertanto opportuna, oltre all'analisi da parte del produttore dei rifiuti da acquisirsi in fase di accettazione, una dichiarazione nelle forme idonee da parte dello stesso che le terre scavate derivino da un'area conforme ai limiti di colonna B o di colonna A;
- f) si richiede che le "facilitazioni" previste in accettazione di piccoli quantitativi di rifiuti siano ammissibili solo per le seguenti tipologie di rifiuti EER 101103, 150107, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 191205, 200102, ferma restando l'esclusione di rifiuti dalla demolizione di fabbricati e strutture potenzialmente contaminati; non si ritiene opportuno prevedere modalità semplificate sul codice EER 170504 in coerenza con Il DPR 120/2017 per il riutilizzo delle terre sottoprodotto, che richiede sempre la caratterizzazione delle terre indipendentemente dai quantitativi coinvolti;
- g) in assenza di ulteriori specifiche, si richiede l'esclusione dall'elenco dei codici ammessi per la produzione di MPS B-MPS D- Miscela secca per MC, il cod. EER 010599;
- h) difformemente da quanto riportato in relazione tecnica, si precisa che la cessazione della qualifica di rifiuto potrà avvenire solo a seguito delle verifiche prestazionali ed ambientali previste sul materiale;
- i) si ritiene opportuna la redazione sotto forma tabellare del PMC che riassume in un unico documento gli autocontrolli e le verifiche di processo con riferimento alle diverse fasi di recupero, riportando per i diversi EoW, i metodi di campionamento e analisi, i limiti di riferimento, le frequenze, le procedure SGA, le modalità di registrazione e gestione delle non conformità;
- j) in relazione alla gestione delle acque meteoriche aventi come corpo recettore la pubblica fognatura (informazione tratta dall'Autorizzazione Integrata Ambientale), si rimanda alle valutazioni di competenza del SII, tenuto conto dell'analisi proposta delle BATc; richiamata l'applicazione della BATc 7 e BATc 20, si chiede di confermare la natura pubblica del tratto fognario e di indicare il recettore finale, stante l'assenza dichiarata di impianto di depurazione centralizzato;
- k) si richiede per le analisi dovute il ricorso a laboratori accreditati;
- l) le modalità di gestione delle "non conformità" inerenti alle diverse fasi di gestione e sui prodotti da recupero EoW dovranno essere contenute in specifica procedura scritta;
- m) si chiede di procedere, per ogni lotto di MPS prodotta, un campione da mantenere a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno 6 mesi, facendo precedere l'avvio a smaltimento da idonea comunicazione agli enti;
- n) la documentazione tecnica è stata fornita agli ispettori REACH regionali di Arpa Piemonte al fine di condurre le necessarie valutazioni su quanto prodotto dalla Parte in applicazione del regolamento europeo, secondo normativa vigente; il contributo sarà fornito non appena disponibile; in merito si auspica in ogni caso da parte dell'AC il coinvolgimento dei tecnici esperti dell'ASL AT per la materia in esame.

Emissioni in atmosfera

Al fine di ottemperare alla BATc 8 della "Decisione di Esecuzione UE 2018/1147", emanata successivamente alla D.D. della Provincia di Asti n. 2666/2016 e s.m.i., si ritiene necessario che il punto di emissione convogliata in atmosfera E1, coincidente con lo sfiato del filtro passivo di depolverazione a tessuto a servizio dell'impianto di dosaggio cemento della linea Misto Cementato e dei due silos ("AR-IN-SILOS 1", contenente cemento, e "AR-IN-SILOS 2", contenente una parte delle ceneri/filler o, come alternativa contemplata a pag. 75 della relazione tecnica, ulteriore cemento), sia soggetto a monitoraggio per il parametro polveri totali, da eseguirsi in conformità con la norma EN 13284-1 e con frequenza almeno semestrale. I risultati degli autocontrolli dovranno essere riportati nel PMC annuale (da predisporre).

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Tale autocontrollo è associato alla BATc 41 relativa al "trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi". A tal proposito, si segnala che il camino E1 risulta dotato di filtro a tessuto ("a maniche"), in accordo con la tecnica "c" elencata nella BATc 41.

Si fa inoltre presente che, con riferimento alla Tabella 6.8 della BATc 41 "Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi", per il punto di emissione E1 è necessario il rispetto di un limite per polveri totali compreso tra 2 mg/Nm³ e 5 mg/Nm³ (da intendersi come "media del periodo di campionamento"), in luogo dei 10 mg/Nm³ attualmente autorizzati. Si rimanda all'ente autorizzante in merito alla scelta dello specifico limite all'interno del suddetto intervallo, segnalando che nella documentazione a corredo dell'istanza del 2016 il proponente dichiarava per il filtro a tessuto un'efficacia di abbattimento inferiore a 3 mg/Nm³.

Si ritiene inoltre che il filtro a maniche a servizio di E1 debba risultare in linea con quanto previsto alla scheda D.MF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 (adottato dalla scrivente Agenzia come riferimento tecnico per gli impianti di abbattimento), in particolare per quanto riguarda le indicazioni impiantistiche e gestionali, la velocità di attraversamento e la grammatura del tessuto, informazioni che si richiede di esplicitare.

Si richiede di specificare se, all'interno dello stabilimento, siano presenti caldaie ad uso civile e/o produttivo (anche "sotto soglia") o postazioni di ricarica batterie o altri punti di emissione scarsamente rilevanti. In caso affermativo, i punti di emissione collegati a tali impianti dovranno a loro volta risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (unitamente, per quanto riguarda le caldaie, all'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato). Si ricordano inoltre le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, che stabilisce i limiti attribuibili ai piccoli-medi impianti, e le relative modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020.

Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, si prende atto delle modalità operative dichiarate dal proponente nella relazione tecnica, nel cap. 11 del documento "Manuale di gestione integrato per la qualità e l'ambiente - MQA", nella relazione presa a riferimento a titolo "PMC 2019" e nei documenti "Analisi qualitativa degli impatti ambientali MPS D" e "Analisi qualitativa degli impatti ambientali miscela secca", modalità operative che la scrivente Agenzia condivide e che confermano e integrano quanto attualmente prescritto al cap. IV dell'Allegato I ("Analisi e valutazione ambientale") della D.D. della Provincia di Asti n. 2226/2018 e s.m.i.. Nello specifico, si prende atto dell'applicazione delle BATc 14a (parte), 14e, 14f, 14g. e che il proponente ha valutato come non applicabile quanto previsto dalla BATc 14d, a proposito della quale, nella "Decisione di Esecuzione UE 2018/1147", è specificato che "quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d".

In merito alla BATc 14a, si raccomanda di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente lungo il perimetro dello stabilimento, utile per contribuire al miglioramento dell'inserimento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Posto che l'attività svolta nell'installazione può essere sorgente di emissioni diffuse, per cui sono previste le azioni di prevenzione di cui sopra, si ritiene la situazione gestita; si propone comunque di inserire in sede autorizzativa idonea prescrizione che preveda, in caso di esposti o evidenze in fase di controllo, l'implementazione di ulteriori presidi e l'effettuazione di monitoraggi periodici delle polveri diffuse mediante metodo gravimetrico secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017.

Con riferimento al PMC dell'installazione di cui si richiede, come già esplicitato in precedenza, uno specifico documento, si prende in considerazione la relazione "PMC 2019" per le successive osservazioni:

- il PMC dovrà contenere i risultati degli autocontrolli semestrali al punto di emissione E1.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



- le procedure di manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno risultare in linea, per modalità e frequenza, con quanto indicato e previsto dalle rispettive ditte costruttrici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli.

Odori

Per escludere l'applicazione della BAT10, la cui applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso i recettori sensibili sia probabile e/o comprovata, si chiede di poter valutare la "RELAZIONE TECNICA ELA SRL -Campionamento e screening olfattometrico qualitativo su sorgenti odorigene del 18/11/2019", campagna odorigena decisa da AR Astigiana Riciclati.

Sarebbe opportuno prevedere un piano di caratterizzazione degli odori sulla base dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emmissive di maggiore interesse olfattometrico.

Relativamente alla BATc 12 (emissioni odorigene), si prende atto che l'azienda adotta una serie di precauzioni:

- identifica e quindi non ammette in impianto potenziali rifiuti che in fase di omologa evidenziano aspetti problematici dal punto di vista olfattivo;
- ha installato un impianto di nebulizzazione e profumazione lungo la quinta arborea parallela alla strada comunale Donna Grigia funzionante in maniera intermittente per 12 ore al giorno;
- effettua periodiche campagne di nebulizzazioni profumate con macchinario mobile;
- effettua periodiche attività di spurgo e pulizia delle caditoie e tubazioni di regimazione idraulica.

Per quanto riguarda l'applicazione della BAT12, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità ma considerata la tipologia di attività come potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante l'opportunità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità.

Sulla base dell'applicazione della BATc 12, l'installazione potrà procedere ad ulteriori interventi in coerenza con la BATc 13 (prevenzione emissioni di odori).

Rumore

Stante la preesistenza dell'attività e la mancanza di segnalazioni di disturbo, non si richiede ulteriore documentazione per la componente ambientale rumore.

2. Conclusioni

Per ogni valutazione e verifica della documentazione presentata si rimanda alla disamina effettuata al paragrafo precedente. Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

\$\$\$\$\$

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

**Trasmessa esclusivamente via PEC***N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC**Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

B2.02

Spett.le Provincia di Asti
 Servizio Ambiente
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2020_01688.

Contributo tecnico scientifico relativo all'istanza di riesame della D.D. n. 2666/2016 e s.m. e i.
 Integrazione al contributo.

Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., Castello di Annone.

Con riferimento alla procedura in oggetto e ai fini di rendere supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, viene trasmesso in allegato valutazione inerente all'applicazione del regolamento REACH alle fattispecie di EoW in esame.

A integrazione del contributo presentato in sede di conferenza dei servizi il 18/01/2021, quale approfondimento, si trasmette in allegato tabella riportante i quantitativi trattati a partire dal 2015 dall'installazione AR Astigiana Riciclati delle diverse tipologie di rifiuti ammesse dall'autorizzazione. Per completezza, sono riportati tutti i codici EER autorizzati, tenuto conto delle tipologie stralciate nell'ultima istanza. Nella stessa tabella sono indicati i punti del DM 05/02/1998 in cui è considerato il singolo rifiuto, limitatamente alle operazioni di recupero che prevedono una o più tra le seguenti tipologie: utilizzo come sottofondi/rilevati, recupero ambientale, prodotti per l'edilizia, cemento, conglomerati cementizi. Tali tipologie sono ritenute coerenti, ai fini qualitativi, con le linee di recupero attuate dalla AR Astigiana Riciclati.

Da quanto riportato nel prospetto, risulta evidente che:

- 20 codici EER non sono considerati all'interno del DM 05/02/1998 in relazione alle tipologie di recupero considerate, di cui 15 mai introitati o introitati in quantità irrisorie (EER 010101-010306-010508-040220-100119-101006-101110-101112-101201-120105-190401-191201-191302-191304), per cui è auspicabile l'esclusione;
- i restanti rifiuti (EER 101008 – 120113 – 160304 – 191209 - 191212 tra cui, in quantità preponderante, il codice EER 191212, codice di difficile recupero, in quanto già decadente dal trattamento meccanico di rifiuti, potenzialmente di diversa origine) hanno rappresentato negli anni una parte limitata dei rifiuti trattati; rispetto a tali tipologie di rifiuti è auspicabile che l'AC riconsideri complessivamente l'ammissione dal recupero per la produzione delle diverse tipologie di EoW (MPS A-B-D, MC) alla luce dei criteri indicati nelle LG SNPA, che vedono nella conformità al DM 05/02/1998 il diretto soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184- ter del D.lgs. 152/2006, in tutto o in parte;
- peraltro, il "recupero" del codice EER 191212 è previsto anche per la produzione della MPS B, destinata all'utilizzo sul territorio a contatto delle matrici ambientali - con l'esclusione dall'istanza della MPS A -, difformemente da quanto richiesto da Arpa che in merito al "consolidamento" delle operazioni in via sperimentale, richiama i contributi formulati in fase istruttoria circa i codici EER idonei per la produzione di aggregati per l'edilizia – contributi resi a partire dal 2013 -, sottraendo di fatto una serie di rifiuti dalla produzione delle MPS A e MPS B;

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo n. 33 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 276200 – fax 0131 276231

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



- in base al DM 05/02/1998 i codici EER 060316, 100210, 101203, 161106 sono recuperabili solo nella produzione del cemento: come già espresso in passato, si chiede pertanto all'AC di limitarne il recupero alla sola linea di recupero EoW cementerie; si segnala peraltro che i rifiuti EER 060316 e 101203 non sono mai stati introitati o introitati in quantità irrisorie, per cui potrebbe esserne ipotizzata l'eliminazione;
- sono presenti numerosi codici EER per cui è prevista la sola messa in riserva R13; tali rifiuti non sono mai stati introitati o sono stati introitati in quantità irrisorie (evidenziati in verde nella tabella): si chiede alla ditta, in un'ottica di razionalizzazione delle aree di stoccaggio, l'eliminazione di tali EER, in tutto o in parte;
- numerosi codici (evidenziati in tabella in arancione), pur considerati nel DM 05/02/1998, hanno registrato conferimenti nulli o in piccole quantità: anche tali rifiuti, in un'ottica di razionalizzazione del recupero, dovranno essere rivalutati dalla Parte nell'ambito del riesame al fine di una possibile eliminazione; tra questi si evidenzia il pietrisco tolto d'opera EER 170508 di cui sono stati evidenziate, più volte in precedenti contributi, le criticità inerenti alla fase di accettazione in relazione alla potenziale presenza di amianto naturale;
- con riferimento alle osservazioni contenute nella valutazione inerente all'applicazione del regolamento REACH, si richiama l'attenzione dell'AC sull'opportunità di inserire in fase di accettazione opportuni controlli funzionali alla conformità dell'EoW al fine di limitare per quanto possibile la "diluizione" tra rifiuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Tutela
e Vigilanza di Asti
Ing. Davide Guasco
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Davide
Francesco Guasco

Data: 2021.02.24 10:14:38 +01'00'

/fv/cb

Stampa: 2021.02.24 10:14:38
Data: 2021.02.24 10:14:38
Firma: /fv/cb

Allegati:

1. valutazione REACH – parere tecnico

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di tutela e vigilanza - Sede di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031



Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it



SC Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
SS Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord Ovest

TIPO DI INDAGINE:	PARERE TECNICO
SOGGETTO CONTROLLATO:	Ditta AR Astigiana Riciclati

		Data:	Firma:
Redazione	Anna Maria Scibelli	22/02/2021	
Verifica	Responsabile SS Laboratorio Specialistico Strumentale Piemonte Nord Ovest Marco Fontana	22/02/2021	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

La ditta AR Astigiana Riciclati srl tratta rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di C&D, (attività industriali/servizio per la produzione di aggregati riciclati) impiegati in attività di edilizia in aree verdi/residenziali (prodotto denominato MPS A), edilizia industriale (prodotto MPS B), opere di ingegneria presso le discariche (prodotto MPS D) e un prodotto definito Misto Cementato

*Il termine End Of Waste, si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per End of Waste si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Tale processo deve comunque rispettare sia la normativa sul recupero dei rifiuti sia quella sulle sostanze chimiche ("REACH"), e, nello specifico, l'applicazione di quest'ultima ai rifiuti che hanno perso tale qualifica e sono perciò divenuti "prodotti" a tutti gli effetti. Le linee guida approvate nel febbraio 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente (SNPA) ha proprio lo scopo di mettere in relazione le due normative per queste tipologie di prodotti.*

Il Regolamento REACH concernente la registrazione la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reg. (CE) N. 1907/2006) è stato adottato al fine di migliorare la protezione della salute e dell'ambiente dai rischi connessi alle sostanze chimiche e, in linea di principio, si applica a qualsiasi sostanza, in quanto tale, o in quanto componente di miscele o articoli.

È quindi importante sottolineare che, benché i rifiuti non rientrino nell'ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale "cessa di essere rifiuto", non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all'applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale.

La linea guida SNPA n. 23/2020 afferma che "...Gli aggregati riciclati possono avere diverse applicazioni, come in lavori di ingegneria civile, in strade e come massicciata ferroviaria. La funzione principale di questa applicazione è di fornire stabilità e resistenza alla degradazione/ frammentazione. Se per questa funzione la forma, la superficie o il disegno è più importante rispetto alla composizione chimica, gli aggregati recuperati sono considerati articoli. Per definizione, questo succede solo se la forma, la superficie o il

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it



disegno del materiale è stato deliberatamente determinato e assegnato durante la sua produzione (per esempio, per soddisfare alcuni standard di aggregati riconosciuti come EN 12620, 13043 o 13242).

Nella relazione tecnica presentata dalla ditta la valutazione dei Regolamenti REACH e CLP è stata effettuata per i soli prodotti denominati MPS B, MPS A, MPS D, MPS Dplus e Miscela secca per Misto Cementato. Si ritiene opportuno integrare il documento con la valutazione anche per il prodotto finito MPS A.

Dall'analisi della documentazione fornita si rileva che sui prodotti recuperati sono state effettuate analisi per la certificazione CPF 1372-CPR 2251 dal laboratorio accreditato TECNO PIEMONTE in data 29/06/2018, in ottemperanza a quanto previsto. Sarebbe opportuno che le certificazioni fossero effettuate con tempistiche più stringenti e prestabilite anche allo scopo di garantire al cliente che il prodotto sia conforme alle normative di settore.

La ditta AR srl afferma nella relazione che i suoi prodotti sono articoli non suscettibili di rilasciare sostanze e che *"nell'articolo prodotto sussiste esclusivamente l'obbligo da parte del produttore di valutare l'assenza (concentrazione < 0,1%) di SVHC (Substance with Very High Concern) nell'articolo. Le SVHC di cui all'allegato XIV del Reg. UE 1907/2006 o presenti in candidate list potenzialmente presenti sono composti di natura inorganica, e in particolare metalli pesanti o sali di metalli pesanti (Cd, Pb, Co, B, As, CrVI) presenti nell'EoW in concentrazioni inferiori a 0,1% (1000 ppm), che renderebbe obbligatoria la notifica e registrazione delle sostanze SVHC"*.

Si precisa che quanto dichiarato deve essere corretto in quanto per un articolo non sono le sostanze SVHC in autorizzazione elencate nell'allegato XIV ad essere valutate al fine della notifica, in quanto per queste sarebbe necessaria una specifica autorizzazione ECHA, ma esclusivamente le sostanze presenti in candidate list.

Inoltre il rilascio di sostanze dagli articoli può essere sia intenzionale sia non intenzionale. Per rilascio non intenzionale si intende se la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento (art 7.2 del regolamento REACH)

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

Il produttore di un articolo con un rilascio non intenzionale di sostanze deve procedere alla notifica all'ECHA qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la sostanza rilasciata è inclusa nella Candidate List ed è presente in articoli prodotti a una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)
- la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti supera 1 tonnellata anno
- la sostanza non è stata ancora registrata per tale uso ma non è possibile escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.

Si ritiene pertanto necessario che la ditta dimostri opportunamente la dichiarazione del non superamento dello 0,1 % w/w della concentrazione di sostanze SVHC incluse nella candidate list mediante opportuna documentazione analitica o di processo.

Inoltre la ditta non indica alcun riferimento al rispetto delle restrizioni presenti nell'allegato XVII del regolamento REACH che deve essere assolutamente valutato per non incorre in sanzioni penali. Ad esempio nell'allegato XVII alla voce 6 si afferma *"La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati..."*.

Per quanto riguarda la comunicazione un fornitore di un articolo contenente una sostanza inclusa nella **Candidate List** in una **concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)**, deve fornire ai destinatari di tali articolo le informazioni necessarie per permetterne un uso sicuro (art. 33 par. 1 del REACH). Le informazioni devono essere inviate **non appena una sostanza viene inclusa nell'elenco delle sostanze candidate** per l'autorizzazione.

Deve essere fornita obbligatoriamente ai propri **clienti**, ossia agli **utilizzatori** a valle e a distributori.

Su richiesta, invece, lo stesso produttore di articoli deve fornire anche al consumatore le informazioni sulla sicurezza relative alla sostanza inclusa nella Candidate List (articolo 33 par. 2 del REACH) entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se non è necessario fornire alcuna informazione particolare per permettere l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari, deve essere comunicato anche solo il nome della sostanza in questione.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it



Le informazioni da fornire dipendono da cosa occorre sapere per poter usare l'articolo in modo sicuro. Per stabilire **quali informazioni devono essere comunicate** da parte del fornitore di un articolo, ai sensi dell'articolo 33, occorre considerare in particolare:

- quali sono le fasi del ciclo di vita a valle dell'articolo prima dello smaltimento finale (trasporto, conservazione, usi)
- quali sono le potenziali vie di esposizione durante ciascuna delle fasi del ciclo di vita quali sono i pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente
- quali tipi di misure di controllo dell'esposizione e/o di protezione personale possono essere indicate durante ciascuna fase del ciclo di vita per una gestione dell'articolo considerata sicura.

Le "schede informative di sicurezza" redatte dalla ditta non si possono ritenere adeguate a quanto previsto dall'art.33 e ai suoi obiettivi, si ritiene necessario la loro riformulazione in base ai criteri su indicati nel caso siano previste.

Infine si ricorda che per quanto riguarda il prodotto denominato MPS Dplus la ditta dovrà registrare all'ECHA la sostanza e fornire tutte la documentazione necessaria prevista dal tonnello annuo di produzione e la produzione non può assolutamente essere avviata fino al termine dell'intera procedura di registrazione.

Si evidenziano comunque rispetto alla MPS Dplus le osservazioni ostative già formulate dall'Agenzia scrivente rispetto alla natura di EoW dello stesso e sottoposte all'attenzione dell'AC in occasione della conferenza dei servizi tenutasi in data 18/01/2021.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Presentazione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Tabella: rifiuti trattati negli anni 2015-2019, fonte: MUD

EER	Descrizione sommaria	2019 *	2018 *	2017 *	2016 *	2015 *	Punti D.M. 05/02/98
		Ton/anno	Ton/anno	Ton/anno	Ton/anno	Ton/anno	
010101	Rifiuti da estrazione minerali metalliferi	0	0	15	0	0	non previsto
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	0	0	0	0	0	7.17 - 12.7
010306	sterili diversi da quelli 010304 e 010305	0	0	0	0	0	non previsto
010308	polveri e residui affini diversi da quelli 010307	0	0	0	0	0	7.17
010408	scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 010407	0	0	0	0	0	7.17 - 7.2
010409	scarti di sabbia e argilla	0	0	0	0	0	12.7
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli 010407	0	0	0	28	0	7.2 - 12.3 - 12.4 - 12.7 - 13.26
010411	rifiuti da lavorazione potassa e salgemma diversi da 010407	0	0	0	0	0	non previsto
010412	sterili e residui lavaggio minerali diversi da 010407 e 010411	0	0	0	0	0	12.7
010413	Rifiuti lavorazione pietra (diversi da 010407)	143	153	46	77	49	7.2 - 12.4 - 12.5 - 12.31
010504	fanghi e rifiuti di perforazione pozzi acque dolci	0	0	0	0	0	7.14 - 7.15
010507	fanghi di perforazione con barite diversi da 010505 e 010506	0	0	0	0	0	7.15
010508	fanghi di perforazione con cloruri diversi da 010505 e 010506	0	0	0	0	0	non previsto
010599	rifiuti non specificati altrimenti	0	0	0	0	0	7.14 Richiesta esclusione in assenza di ulteriori specifiche
020402	carbonato di calcio fuori specifica	0	0	0	0	0	7.16 - 7.17
020701	rifiuti da lavaggio e macinazione della materia prima	0	0	0	0	0	7.17
030302	fanghi di recupero da bagni di macerazione (green liquor)	0	0	0	0	0	12.1

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Repubblica cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



030305	fanghi da disinchiostrazione nel riciclaggio carta	0	0	0	0	0	12.1
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	1.010	1.017	1.078	0	0	12.1
030310	Scarti di fibra e fanghi	356	137	1.601	0	0	12.1
040220	Fanghi prodotti da trattamenti in loco	316	0	0	0	0	Non previsto (12.10 laterizi)
060314	Sali e loro soluzioni (diversi da 060311 e 060313)	4.406	3.356	6.993	91	0	7.18-13.7-13.8-13.10-13.16
060316	ossidi metallici diversi da quelli 060315	0	0	0	0	0	(7.8 cemento)
060503	Fanghi da trattam. in loco effluenti (diversi da 060502)	2.976	5.078	9.409	4.329	3.143	7.7-12.8-12.14-13.7-13.8-13.9
060902	scorie fosforose	0	0	0	0	0	4.1
070712	Fanghi da trattam. in loco effluenti (diversi da 070711)	107	223	49	0	0	7.7 - 12.8 - 12.16
100101	Ceneri pesanti (tranne polveri caldaia 100104)	1.915	1.923	1.438	943	1.202	13.1 - 13.2
100102	Ceneri leggere di carbone	0	1.260	8.560	0	0	13.1
100103	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	825	1.246	929	609	692	13.1 - 13.2
100115	Ceneri pesanti da coincenerimento (diverse da 100114)	187	69	71	0	0	13.1 - 13.2
100117	Ceneri leggere da coincenerimento (diverse da 100116)	5.435	1.317	67	0	0	13.1 - 13.2
100119	rifiuti da depurazione fumi diversi da 100105-100107-100118	0	0	0	0	0	non previsto
100201	rifiuti dal trattamento delle scorie	0	0	0	0	0	4.4
100202	Scorie non trattate	34.667	24.486	27.034	13.312	16.478	4.4 - 5.17
100208	Rifiuti solidi da trattamento fumi (diversi da 100207)	16	17	19	0	0	7.22 - 7.27 - 12.17
100210	Scaglie di laminazione	1.250	899	444	63	31	(5.14 cemento)
100212	Rifiuti da trattam. acque raffreddam (diversi da 100211)	2.920	1.139	63	0	0	12.11
100903	Scorie di fusione	1.964	1.025	1.874	451	1.415	4.4
100906	Forme e anime di fonderia inusate (diverse da 100905)	7	10	6.620	0	30	7.25

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



100908	Forme e anime di fonderia usate (diverse da 100907)	496	1.680	2.046	1.204	1.472	7.25
100910	Polveri dei gas di combustione (diversi da 100909)	74	88	136	126	80	7.25
100912	Altri particolati diversi da quelli 100911	581	176	1.018	282	788	7.25
101003	Scorie di fusione	0	0	640	0	0	4.1
101006	Forme e anime di fonderia non usate (diverse da 101005)	75	0	122	0	0	non previsto
101008	Forme e anime di fonderia usate (diverse da 101007)	666	982	1.121	954	1.392	non previsto
101103	scarti di materiali in fibra a base vetro	0	0	0	0	0	12.9
101110	scarti mescole non sottoposte a trattam. termico diverse 101109	0	0	0	0	0	non previsto
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli 101111	0	0	0	0	0	non previsto
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattam. termico	0	0	0	0	1.094	Non previsto (7.3 laterizi)
101203	Polveri e particolato	0	0	0	0	29	(12.6-13.27 cemento)
101206	stampi di scarto	0	0	0	0	0	7.3 - 7.4 - 7.12
101208	Scarti ceramica, mattoni con trattamento termico	0	0	0	0	937	7.4
101304	rifiuti di calcinazione e idratazione della calce	0	0	0	0	0	7.18
101311	Rifiuti produz. mat. compositi (diversi da 101309 e 101310)	36	33	24	0	0	7.1
110110	Fanghi e residui di filtrazione	173	139	124	68	0	12.17
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	836	622	216	29	44	5.14 - 7.10
120102	Polveri di particolato di mat. ferrosi	205	0	0	0	0	5.14 - 7.10
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	0	0	0	0	0	non previsto
120113	Rifiuti di saldatura	1.590	1.266	695	121	44	non previsto
120115	Fanghi di lavorazione diversi da 120114	1.350	1.278	904	0	0	12.11
120117	Materiale abrasivo di sabbatura (diverso da 120116)	2.828	3.121	1.416	594	546	7.10
120121	Corpi d'utensile e mat.di rettifica (diversi da 120120)	2.247	1.587	1.627	1.365	1.507	7.10

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
 EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



150101	imballaggi in carta e cartone	0	0	0	0	0	solo R13
150102	imballaggi in plastica	0	0	0	0	0	solo R13
150103	imballaggi in legno	0	0	0	0	0	solo R13
150104	imballaggi metallici	0	0	0	0	0	solo R13
150105	imballaggi in materiali compositi	0	0	0	0	0	solo R13
150106	imballaggi in materiali misti	0	0	0	0	0	solo R13
150107	imballaggi in vetro	0	0	0	0	0	solo R13
160119	plastica	0	0	0	0	0	solo R13
160120	vetro	0	0	0	0	0	2.1
160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli 160303	2.458	2.117	4.474	431	0	non previsto
161102	Rivestimenti e mat. refrattari (diversi da 161101)	1	6	427	0	0	7.8 - 7.25 - 13.26
161104	Altri rivestimenti e mat. refrattari (diversi da 161103)	742	1.987	2.157	192	741	7.8 - 7.25
161106	Rivestimenti e mat. refrattari non lavor. metallurgia	193	510	397	575	1.670	(7.8-7.9 cemento)
170101	cemento	2.534	2.675	266	1.557	284	7.1
170102	mattoni	0	255	356	0	0	7.1
170103	mattonelle e ceramiche	0	0	0	0	0	7.1
170107	Miscugli di cemento, mattoni, ceramica (diversi da 170106)	1.704	1.404	2.201	2.414	2.088	7.1
170201	legno	0	0	0	0	0	solo R13
170202	vetro	0	0	0	0	0	2.1
170203	plastica	0	0	0	0	0	solo R13
170302	Miscele bituminose diverse da 170301	1.655	1.964	681	646	462	7.6
170401	rame bronzo ottone	0	0	0	0	0	solo R13
170402	alluminio	0	0	0	0	0	solo R13

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Repubblica cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



170403	piombo	0	0	0	0	0	solo R13
170404	zinco	0	0	0	0	0	solo R13
170405	ferro e acciaio	0	0	0	0	0	solo R13
170406	stagno	0	0	0	0	0	solo R13
170407	metalli misti	0	0	0	0	0	solo R13
170411	cavi diversi da quelli 170410	0	0	0	0	0	solo R13
170504	Terre e rocce diverse da quelle 170503	2.629	2.992	597	2.262	1.189	7.14 - 7.31 bis
170506	Fanghi di dragaggio (diversi da 170505)	9	193	181	0	0	7.30 - 12.2
170508	Pietrisco massicciate ferroviarie diverso da 170507	0	0	0	53	0	7.11 Criticità evidenziate in fase di accettazione
170604	Materiali isolanti diversi da 170601 e 170603	0	0	0	49	8.060	Solo R13 (7.29 cemento)
170802	Materiali da costruzione in gesso (diverso da 170801)	0	0	460	0	4.432	7.1 - 7.12 - 7.13
170904	Rifiuti misti dell'attività di C&D	2.733	2.847	4.061	5.996	8.436	7.1
190112	Ceneri pesanti e scorie diverse da 190111	90	473	436	7.720	0	13.2 - 13.3
190114	Ceneri leggere diverse da quelle da 190113	96	57	30	0	0	13.2
190401	rifiuti vetrificati	0	0	0	0	0	non previsto
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	0	0	29	0	49	12.13
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue	11.003	12.636	17.699	8.269	13.775	12.16
191204	plastica e gomma	0	0	0	0	0	non previsto
191205	vetro	0	0	0	0	0	2.1
191207	legno diverso da quello 191206	0	0	0	0	0	solo R13
191209	Minerali (ad es. sabbia, rocce)	473	0	965	204	64	non previsto
191212	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	18.120	18.948	19.630	6.981	6.823	non previsto
191302	Rifiuti solidi dalla bonifica di terreni (diversi da 191301)	97	0	0	0	0	non previsto

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021



Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



191304	fanghi prodotti da operazioni di bonifica terreni	0	0	0	0	0	non previsto
200102	vetro	0	0	0	0	0	2.1
200138	legno diverso da quello 200137	0	0	0	0	0	solo R13
200139	plastica	0	0	0	0	0	solo R13
200301	rifiuti urbani indifferenziati	0	0	0	0	0	solo R13
200303	Residui della pulizia stradale	39	90	143	4.480	244	(7.23-7.30 cemento) codice EER di cui è richiesta la sospensione del recupero in attesa del DM EoW
TOTALE		114.233	103.481	131.589	66.486	79.290	

* Il dato tonnellate/anno è stato arrotondato all'unità inferiore, eccetto se il valore è < 1 (in tal caso è indicato = 1)

[#] N.B.: dalla tabella sono stati esclusi i rifiuti di cui la ditta ha chiesto la cancellazione.

LEGENDA

In grassetto	Codici EER non previsti all'interno del DM 05/02/1998
In rosso	Codici EER di cui il DM 05/02/1998 prevede il recupero per la produzione di cemento
	Codici EER considerati dal DM 05/02/1998 per il recupero di cui i conferimenti negli anni considerati sono nulli o in quantità irrisorie
	Codici EER di cui è prevista la sola R13 e i cui conferimenti negli anni considerati sono nulli o in quantità irrisorie

Arpa Piemonte
 Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
 Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
 EMAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Trasmessa esclusivamente via PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

B2.02

Spett.le Provincia di Asti
Servizio Ambiente
c.a. dott. A. Marengo
c.a. dott.ssa V. Cerigo
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Rif.: nota Vs prot. n. 14674 del 06/07/2021, prot. Arpa n. 61363 del 06/07/2021.

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2020_01688.

Contributo tecnico scientifico relativo all'istanza di riesame della D.D. n. 2666/2016 e s.m.i.

Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., Castello di Annone.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai fini di rendere il supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, ARPA Piemonte formula le proprie osservazioni come da contributo allegato alla presente.

Ulteriori contributi scritti potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Tutela
e Vigilanza di Asti
Ing. Davide Guasco
(firmato digitalmente)

/vg

Data: 2021.08.04
23:45:33
+02'00'

Firmato digitalmente da: Donatella Bianchi
Motivo: Dirigente Vicario
Luogo:
Data: 05/08/2021 09:02:34

Allegati:

1. Relazione di Contributo tecnico scientifico n. G07_2020_01688_004

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo n. 33 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 276200 – fax 0131 276231

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2020_01688_004

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. Provincia di Asti n. 2666 del 13/10/2016.


Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l.
Strada Comunale Donna Grigia n. 19

Comune di: Castello di Annone (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Dott.ssa Valeria Gai	Firmato elettronicamente Valeria Gai ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2021.08.04 23:31:53 +02'00'
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Alessandria - UPG Nome: Dott.ssa Sabrina Mozzone	Firmato digitalmente da: SABRINA MOZZONE Data: 04/08/2021 23:34:30
Verifica e approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Ing. Davide Guasco	Firmato digitalmente da: Donatella Bianchi Motivo: Dirigente Vicario Luogo: Data: 05/08/2021 09:02:13

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Premessa

Il presente contributo valuta le integrazioni spontanee presentate dalla società AR Astigiana Riciclati S.r.l. in Castello di Annone, S.C. Donna Grigia, successivamente alle integrazioni prodotte dalla stessa AR in risposta alle richieste formulate dall'Agenzia scrivente in occasione della CdS tenutasi il 18/01/2021 nell'ambito dei lavori istruttori per il riesame dell'AIA (così come integrate con nota Arpa G07_2020_01688_002 del 24/02/2021, prot. n. 17327).

1. Analisi documentale e valutazioni conclusive

Per quanto concerne la presentazione delle integrazioni spontanee da parte dell'istante, in relazione all'EoW "Miscela secca per misto cementato", questa Arpa si è già più volte espressa sulla questione di merito, inerente all'applicazione del test di cessione, stante l'anticipazione della cessazione della qualifica di rifiuto rispetto alle condizioni configurate dal DM 05/02/1998.

Detto ciò, nel caso in cui l'AC valutasse diversamente da quanto indicato da questa Arpa, pare opportuno proporre il rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo dell'EoW per il confezionamento di MC esclusivamente da parte della stessa AR (condizione già accettata dalla ditta e da attuarsi in termini generali), da oggettivarsi tramite opportune registrazioni;
- stoccaggio su area impermeabilizzata e con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento in conformità alla vigente normativa regionale.

Si prende atto delle considerazioni riportate nel documento predisposto dalla Parte in relazione alla produzione della miscela secca per la produzione di misto cementato, rimandando alle valutazioni dell'AC in merito all'applicazione del test di cessione del DM 05/02/1998 su tale miscela, condizione ritenuta certamente più cautelativa da parte degli scriventi, anche in ragione della natura di prodotto da recupero. Tale condizione permette inoltre di "slegarsi" dalle condizioni di impiego del materiale. Nel caso in cui tale condizione non costituisca prescrizione autorizzativa, in nessun caso la miscela in questione potrà essere stoccata in aree prive di pavimentazione impermeabilizzata.

2. Conclusioni

Richiamato quanto espresso al paragrafo precedente, per ogni altro aspetto si rimanda alle disamine effettuate nei precedenti contributi tecnici Arpa.

\$\$\$\$\$

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Trasmessa esclusivamente via PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

B2.02

Spett.le Provincia di Asti
Servizio Ambiente
c.a. dott. A. Marengo
c.a. dott.ssa V. Cerigo
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Rif.: nota Vs prot. n. 11468/2021, prot. Arpa n. 47912/2021.

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2020_01688.

Contributo tecnico scientifico relativo all'istanza di riesame della D.D. n. 2666/2016 e s.m.i.

Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l., Castello di Annone.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai fini di rendere il supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, ARPA Piemonte formula le proprie osservazioni come da contributo allegato alla presente.

Ulteriori contributi scritti potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di Tutela
e Vigilanza di Asti
Ing. Davide Guasco
(firmato digitalmente)

/vg

Data:
2021.07.05
12:23:16
+02'00'

Firmato digitalmente da Davide
Francesco Guasco
Data: 2021.07.06 08:41:24 +02'00'

Allegati:

1. Relazione di Contributo tecnico scientifico n. G07_2020_01688_003

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo n. 33 – 15121 Alessandria – Tel. 0131 276200 – fax 0131 276231

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2020_01688_003

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. Provincia di Asti n. 2666 del 13/10/2016.


Ditta: A.R. Astigiana Riciclati S.r.l.
Strada Comunale Donna Grigia n. 19

Comune di: Castello di Annone (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Dott.ssa Valeria Gai	Firmato elettronicamente Valeria Gai ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2021.07.05 12:18:03 +02'00'
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Alessandria - UPG Nome: Dott.ssa Sabrina Mozzone	Firmato digitalmente da: SABRINA MOZZONE Data: 05/07/2021 13:56:37
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Elena Scagliotti	Firmato elettronicamente Elena Scagliotti ARPA Piemonte Struttura G.07.02 Data: 2021.07.05 12:40:02 +02'00'
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Produzione Nome: Dott.ssa Sara Vazzola	Firmato elettronicamente Sara Vazzola ARPA Piemonte Struttura G.07.02 Data: 2021.07.05 15:52:47 +02'00'
Verifica e approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Ing. Davide Guasco	Firmato digitalmente da Davide Francesco Guasco Data: 2021.07.06 08:41:02 +02'00'

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Premessa

Il presente contributo valuta la documentazione integrativa fornita dalla società AR Astigiana Riciclati S.r.l. in Castello di Annone, S.C. Donna Grigia, in risposta alle richieste di integrazioni formulate dall'Agenzia scrivente in occasione della CdS tenutasi il 18/01/2021 nell'ambito dei lavori istruttori per il riesame dell'AIA, così come integrate con nota Arpa G07_2020_01688_002 del 24/02/2021, prot. n. 17327.

Nel seguito si farà quindi esplicito riferimento alle parti della relazione tecnica, riferite ai quesiti posti dall'Agenzia.

1. Analisi documentale e richieste di integrazioni

Valutata la documentazione agli atti, si effettuano le seguenti osservazioni.

Gestione rifiuti

In generale si prende atto dell'eliminazione di parte dei rifiuti segnalati ai fini della verifica ai fini del recupero e dell'effettivo bacino di utenza alla luce dei quantitativi introitati negli anni. Tale eliminazione risulta in parziale accoglimento delle indicazioni contenute nella nota citata. Si richiama però ulteriormente l'attenzione su alcuni codici EER i cui i flussi sono risultati nulli o irrilevanti negli anni 2015-2019 (EER 020402-040220, 060316, 101003, 101006, 101103, 101311) o comunque non confacenti al recupero previsto da una prima valutazione basata esclusivamente sulle indicazioni del DM 05/02/1998, richiamato nel caso in specie quale riferimento tecnico (EER 100210, 101008, 120113, 160304, 161106).

Si prende inoltre atto della riformulazione delle MPS A e B, rispetto ai rifiuti in ingresso.

Rispetto al codice EER 191212 per cui l'Agenzia ha più volte evidenziato le maggiori criticità ai fini del recupero, si ritiene necessaria, ferma restando l'ovvia non pericolosità del rifiuto, un'analisi specifica e maggiormente approfondita in merito a: attività di origine del rifiuto, caratteristiche qualitative rispetto a sostanze pertinenti critiche ai fini del recupero, percentuali massime nella ricetta per l'ottenimento della MPS D. Si rimanda per quanto concerne l'applicazione dei limiti di allegato 3 al DM 5/2/1998, alle considerazioni più oltre riportate.

Rispetto alle condizioni di ammissibilità in impianto, mutuale dal DM 05/02/1998, le stesse sono state proposte in relazione agli specifici codici EER ivi previsti, per attività di recupero assimilabili.


Rispetto alla MPS D, in coerenza a quanto attualmente autorizzato, pare opportuno sottolineare il prodotto potrà essere utilizzato unicamente all'interno del corpo di discarica, non è quindi previsto l'impiego nella realizzazione della copertura definitiva in fase di chiusura dell'invaso.

Si prende atto delle ulteriori precisazioni e delle indicazioni riportate dalla Parte in relazione alla marcatura CE e al processo CPF ivi previsto. Si conferma in ogni caso la possibilità di mantenere quale riferimento prestazione le condizioni della Circolare MATTM 5205/2005, così come segnalato nelle proprie note in ambito di Tavolo tecnico da parte del Comune di Cerro Tanaro.

In relazione all'applicazione dei limiti dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 sull'eluato anche alla MPS D, pur considerando che i limiti per il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi possano garantire da una potenziale "offensività" ambientale del materiale stante l'uso interno al corpo di discarica, posto che in nessuna parte della normativa ambientale è fatto riferimento al test di cessione in discarica per la qualificazione di prodotto da recupero e che tale applicazione può

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



essere decadere, a tutti gli effetti, unicamente da un'interpretazione da parte dell'autorità autorizzante, si evidenziano le seguenti considerazioni basate sulle condizioni dell'art. 184-ter, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento alle lettere c) e d):

- in assenza di criteri ambientali di qualità, è possibile considerare i materiali non rifiuto "sostituiti", generalmente utilizzati per gli scopi a cui è destinato la MPS D ovvero sia terreno sciolto o, anche, aggregati riciclati da C&D, i quali - risulta palese osservare - hanno caratteristiche ambientali in termini generali migliori rispetto alle condizioni di ammissibilità in discarica del d.lgs 36/2003, se non già stabilite dallo stesso DM 05/02/1998 in termini di eluato;
- il rispetto dei limiti del DM 05/02/1998 all'allegato D garantiscono certamente che il prodotto da recupero non contribuisca ad un'uguale generazione di passività ambientale (qualità del percolato) rispetto ai rifiuti smaltiti, passività a carico del gestore dell'impianto e quindi dell'intera comunità (ciò in risposta alla lett. d), c. 1, art. 184-ter, d.lgs. 152/2006 e s.m. e i.).

Per quanto riguarda la MPS D Plus, si confermano le valutazioni già formulate nel precedente contributo dall'Agenzia.

Si conferma, ferma restando diversa valutazione da parte della Provincia di Asti, quanto già espresso in relazione al recupero del codice EER 170302.

In relazione all'EoW "Miscela secca per misto cementato", questa Arpa si è già più volte espressa sulla questione di merito, inerente all'applicazione del test di cessione, stante l'anticipazione della cessazione della qualifica di rifiuto rispetto alle condizioni configurate dal DM 05/02/1998.

Detto ciò, nel caso in cui l'AC valutasse diversamente da quanto indicato da questa Arpa, pare opportuno proporre il rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo dell'EoW per il confezionamento di MC esclusivamente da parte della stessa AR (condizione già accettata dalla ditta e da attuarsi in termini generali), da oggettivarsi tramite opportune registrazioni;
- stoccaggio su area impermeabilizzata e con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento in conformità alla vigente normativa regionale.

Si prende atto di quanto indicato per la linea di recupero "cementerie".


Si prende atto favorevolmente della decisione di procedere alla pavimentazione dell'intera piattaforma e al potenziamento relativo del sistema di gestione acque di prima di pioggia, coinvolgendo quindi anche le attuali aree prive di impermeabilizzazione.

Si confermano le indicazioni formulate circa l'ammissibilità e la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso in piccoli quantitativi.

Si prende atto dell'adeguamento proposto della capacità massima di stoccaggio, in considerazione delle indicazioni formulate dall'Agenzia.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



Acque, scarichi e Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio

Nella relazione tecnica integrativa, il proponente ha dichiarato che il tratto fognario che riceve gli scarichi è privo di depurazione centralizzata. Il recettore dello scarico è il Rio Freddo, un corso d'acqua non significativo che non rientra nei Corpi idrici ai sensi della WFD. L'articolo 124, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione dovrà tenere conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee.

La DGR 23 giugno 2015 n° 39-1625 Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE-WFD) delle azioni per la tutela delle acque, all'allegato 1 articolo 4.2 prevede che se la portata del recettore è nulla per più di 120 giorni anno lo scarico si configura come uno scarico su suolo.

Richiamato quanto sopra, si ritiene che i limiti autorizzativi debbano essere in linea con i dettami dell'articolo 124 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà pertanto essere valutata la durata del periodo in asciutta, anche in relazione ai cambiamenti climatici.

Emissioni in atmosfera

Si prende favorevolmente atto dei chiarimenti prodotti e delle specifiche tecniche dichiarate dal proponente relativamente al filtro a cartucce con sistema passivo a servizio del punto di emissione E1.


I punti di emissione collegati alle n. 2 caldaie a metano da 2.8 kW ciascuna per il riscaldamento degli uffici dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (come E2 ed E3), unitamente all'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato.

Si ribadiscono inoltre le seguenti valutazioni, espresse nella relazione di contributo tecnico scientifico G07_2020_01688_001, al quale si rimanda per ulteriori dettagli:

- al fine di ottemperare alla BATc 8 della "Decisione di Esecuzione UE 2018/1147", il punto di emissione convogliata E1 dovrà essere soggetto a monitoraggio per il parametro polveri totali (da eseguirsi in conformità con la norma EN 13284-1 e con frequenza almeno semestrale) e i risultati degli autocontrolli dovranno essere riportati nel PMC annuale;
- per il punto di emissione E1, con riferimento alla Tabella 6.8 della BATc 41 (BAT-AEL) è necessario il rispetto di un limite per polveri totali compreso tra 2 mg/Nm³ e 5 mg/Nm³ (da intendersi come "media del periodo di campionamento"), in luogo dei 10 mg/Nm³ attualmente autorizzati. Si rimanda all'ente autorizzante in merito alla scelta dello specifico limite all'interno del suddetto intervallo, evidenziando che nella documentazione a corredo dell'istanza del 2016 il proponente dichiarava per il filtro a tessuto un'efficacia di abbattimento inferiore a 3 mg/Nm³;
- per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento delle emissioni diffuse:
 - si ritengono adeguate le prescrizioni contenute al cap. IV dell'Allegato I della D.D. della Provincia di Asti n. 2666/2016 e s.m.i., da integrare con le modalità operative dichiarate dal proponente nella relazione tecnica di novembre 2020, nel cap. 11 del documento "Manuale di gestione integrato per la qualità e l'ambiente - MQA", nella relazione presa a riferimento a titolo "PMC 2019" e nei documenti "Analisi qualitativa degli impatti ambientali MPS D" e "Analisi qualitativa degli impatti ambientali miscela secca";
 - si ribadisce (cfr. BATc 14a) di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente lungo il perimetro dello stabilimento;

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



- il proponente ha valutato come non applicabile quanto previsto dalla BATc 14d, a proposito della quale nella Decisione UE è specificato che "quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d";
- si propone di inserire in sede autorizzativa idonea prescrizione che preveda, in caso di esposti o evidenze in fase di controllo, l'implementazione di ulteriori presidi e l'effettuazione di monitoraggi periodici delle polveri diffuse mediante metodo gravimetrico secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017;
- il PMC dell'installazione (v. paragrafo "PMC") dovrà comprendere per quanto riguarda le emissioni in atmosfera i seguenti elementi:
 - dovrà contenere i risultati degli autocontrolli semestrali al punto di emissione E1 (polveri totali, UNI EN 13284-1);
 - le procedure di manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno risultare in linea, per modalità e frequenza, con quanto indicato e previsto dalle rispettive ditte costruttrici;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli.

Odori

In riferimento alla Relazione Tecnica "Campionamento e screening olfattometrico quantitativo su sorgenti odorigene", si prende atto dei campionamenti effettuati seppur si ritiene la misura tramite olfattometria dinamica non utilizzabile direttamente in immissione, cioè presso il recettore. Nella tabella a pag. 7 sono indicati i dati meteorologici forniti dalla stazione ubicata presso la discarica per RpN di Cerro Tanaro; oltre alla trattazione della velocità del vento (dove, per la giornata considerata, in relazione alla scala di Beaufort viene classificato come "bava di vento"), non viene comunque trattata la direzione dei venti rispetto ai recettori considerati.

Rimane valido quanto indicato nella relazione di contributo tecnico scientifico G07_2020_01688_001:


- Sarebbe opportuno prevedere un piano di caratterizzazione degli odori sulla base dei cicli di lavorazione e delle sorgenti emmissive di maggiore interesse olfattometrico;
- Per quanto riguarda l'applicazione della BAT12, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità ma considerata la tipologia di attività come potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante l'opportunità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità. Sulla base dell'applicazione della BATc 12, l'installazione potrà procedere ad ulteriori interventi in coerenza con la BATc 13 (prevenzione emissioni di odori).

Rumore

Si conferma quanto espresso nel precedente contributo tecnico.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



PMC

Nel precedente contributo tecnico, la scrivente Agenzia aveva richiesto alla ditta di produrre una proposta di modello di PMC, che includesse quanto richiesto nel contributo stesso (a titolo di esempio, "la redazione sotto forma tabellare del PMC che riassume in un unico documento gli autocontrolli e le verifiche di processo con riferimento alle diverse fasi di recupero, riportando per i diversi EoW, i metodi di campionamento e analisi, i limiti di riferimento, le frequenze, le procedure SGA, le modalità di registrazione e gestione delle non conformità", nonché le richieste ribadite nel presente contributo al paragrafo "Emissioni in atmosfera" e l'applicazione di quanto previsto dalla BATc 7 per quanto riguarda gli scarichi idrici). Nella relazione tecnica integrativa, in luogo della presentazione di tale proposta di PMC, il proponente ha dichiarato che "Il PMC che sarà elaborato a seguito del rilascio del Riesame A.I.A. sarà predisposto secondo le indicazioni suddette". A tal proposito, la scrivente Agenzia ritiene auspicabile definire già in fase istruttoria uno specifico modello di PMC, da allegare all'atto autorizzativo come parte integrante dello stesso. Qualora, in caso contrario, l'Ente autorizzante opti per la soluzione proposta dalla ditta, si segnala la necessità di inserire come prescrizione nell'atto autorizzativo la presentazione, con una tempistica definita (ad esempio tre mesi), di una proposta di PMC redatta secondo i requisiti richiesti dalla scrivente Agenzia, che dovrà essere valutata dalla stessa (in quanto Ente preposto al controllo, ai sensi del comma 6, art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e inserita nell'atto autorizzativo in un secondo tempo.

2. Conclusioni

Si comunica che la documentazione tecnica integrativa è stata trasmessa agli ispettori REACH regionali di Arpa Piemonte al fine di condurre le necessarie valutazioni su quanto prodotto dalla Parte in applicazione del regolamento europeo, secondo normativa vigente: il contributo sarà fornito non appena disponibile.

In merito si auspica in ogni caso da parte dell'AC il coinvolgimento dei tecnici esperti dell'ASL AT per la materia in esame.

Per ogni altra valutazione e verifica della documentazione presentata si rimanda alla disamina effettuata al paragrafo precedente.

\$\$\$\$\$

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Riferimenti Pratica SISP
Codice n. **00481/2020**
Data **17/12/2020**

Alla Provincia di Asti
Servizio Ambiente
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

OGGETTO: IPPC A.R. S.r.l.

Riesame autorizzazione integrata ambientale in attuazione dell'art 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m. i. per il trattamento dei rifiuti.

Istruttoria igienico-sanitaria.

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 23512 del 16/12/20, pervenuta a questa Struttura il 17/12/20 (ns. prot. n. 68815), esaminata la documentazione resa disponibile sul sito di Codesta Provincia, in merito a quanto riportato nel contributo ARPA:

“la documentazione tecnica è stata fornita agli ispettori REACH regionali di Arpa Piemonte al fine di condurre le necessarie valutazioni su quanto prodotto dalla Parte in applicazione del regolamento europeo, secondo normativa vigente; il contributo sarà fornito non appena disponibile; in merito si auspica in ogni caso da parte dell'AC il coinvolgimento dei tecnici esperti dell'ASL AT per la materia in esame”,

si evidenzia quanto segue.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 28-3146 del 19/12/11 ha costituito un Nucleo Tecnico Regionale competente ad esercitare le funzioni di verifica del rispetto delle norme previste dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore in data 01/06/07 in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Tale Nucleo Tecnico Regionale, costituito da personale formato afferente a Regione, ARPA, e ad alcune ASL, esercita l'attività di vigilanza e controllo **in tutto il territorio regionale**.

I controlli ufficiali vengono eseguiti dal nucleo tecnico presso i fabbricanti, importatori di sostanze in quanto tali o di componenti di miscele; presso gli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti chimici o che formulano miscele; presso i produttori e importatori di articoli, presso tutti i soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.

Il Nucleo **opera sempre in modo congiunto** ed al termine delle diverse fasi connesse alle funzioni di verifica e controllo redige apposito verbale conclusivo, contenente gli eventuali provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, sottoscritto da tutti i componenti coinvolti nel corso dell'intervento.

Tutto ciò premesso, data la complessità della materia trattata, sarebbe più che opportuno che Codesta Provincia, in qualità di Autorità Competente, coinvolgesse nel procedimento il Nucleo Tecnico Regionale, avente sede presso la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria (rif. dott. Ruggero Dal Zotto).



Cordiali saluti

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Direttore f. f.
(Dott. Giuseppe Allegro)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/05 e smi)

GA/ga



COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE
PROVINCIA DI ASTI



Prot. n° 4366

Castello di Annone, 25 agosto 2021

Spett.le
PROVINCIA DI ASTI
Servizio Ambiente
Piazza Alfieri n° 33
14100 A S T I
provincia.asti@cert.provincia.asti.it
vcerigo@provincia.asti.it

OGGETTO: Pratica A.I.A. ditta A.R. Srl – Astigiana Riciclati - Parere.

Con riferimento alla Vs. richiesta a mezzo mail del 13/08/2021 nel confermare che gli scarichi assimilabili ai civili (provenienti dai servizi igienici dell' attività) che confluiscono in pubblica fognatura, devono essere soggetti a preventivo trattamento in quanto la stessa non è dotata di impianto di depurazione a valle, si **esprime parere favorevole** in merito alla pratica in oggetto.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Arneodo Bruno



Ingegneria Ambientale

di Melidoro Ingg. Francesco e Michele

PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZIONE LAVORI

Nichelino, lì 21/07/2021

Spett.le

Comune di Cerro Tanaro

Piazza della Libertà, 1

14030 Cerro Tanaro (AT)

Pec: protocollo.cerro.tanaro@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le

Provincia di Asti

Servizio Ambiente

Pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Spett.le

Arpa Piemonte

Dipartimento territoriale Piemonte Sud est

Piazza Alfieri, 33

14100 Asti (AT)

Pec: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: installazione IPPC denominata “Astigiana Riciclati” ubicata in Comune di Castello d’Annone, Via Case Sparse 76/bis – ulteriore contributo tecnico di cui al riesame dell’AIA anche alla luce del recente ricorso al TAR Piemonte di A.R.

Nell’ambito del procedimento in atto relativo al riesame dell’Installazione IPPC denominata “A.R. Srl”, il sottoscritto ing. Francesco Melidoro, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Cerro Tanaro, intende con la presente nota apportare un ulteriore contributo tecnico confidando in un suo accoglimento.

a) Sul giudizio di compatibilità ambientale

Con riferimento all’oggetto si premette quanto segue.

Al p.to 32^{ter} dell’Allegato B2 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e ss.mm.ii. gli “*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” sono sottoposti alla fase di verifica di impatto ambientale al pari delle “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A2 o all’allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente*” (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A2).

Tenendo presente quanto sopra, occorre evidenziare come l’installazione IPPC in oggetto a far data dalla sua venuta ad esistenza non sia stata mai sottoposta ad una vera e propria valutazione d’impatto ambientale, nonostante che tale attività si eserciti a ridosso degli abitati di Castello d’Annone e del Comune di Cerro Tanaro generando impatti non trascurabili.

Invero, il progetto iniziale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 4860 del 01/07/2009 e così tutte le successive modifiche sono state purtroppo escluse dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i.

E ciò, si badi, anche allorquando il progetto iniziale, autorizzato per **100.100 t/a**, ovvero superiore di 30 volte al minimo richiesto per l’assoggettabilità alla fase di valutazione di 10 t/g × 300 giorni lavorativi = 3.000 t/a, è stato enormemente

potenziato sino alla capacità annua complessiva di **200.000 t/a**, circa 67 volte la potenzialità minima richiesta dall'art. 32^{ter} della legge regionale¹.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto degli insopportabili impatti olfattivi molesti che si sono verificati, in violazione dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. 152/06, a danno dei cerresi, si chiede alla Provincia di Asti di prescrivere alla ditta A.R. Srl di produrre un'**analisi olfattometrica di dettaglio** da redigersi a cura di un competente soggetto abilitato e uno **studio accurato di impatto odorigeno/olfattivo** alla presenza di rifiuti tal quali in ingresso contenenti sostanze organiche. Sotto tal profilo la ditta dovrà illustrare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche di ogni tipologia di rifiuto in ingresso, il ciclo produttivo della ditta che li produce, la provenienza e le analisi sull'eluato di tutti i parametri ex tab. 5 del Dm 27/09/2010, ora tab. 5 dell'allegato 4 del d.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. (DOC e parametri di cui alla tab. 5^{bis} compresi). Si chiede altresì che gli elaborati dell'analisi e dello studio di impatto di cui sopra vengano trasmessi anche al Comune di Cerro Tanaro per un loro esame e valutazione;

b) Ancora sui rifiuti in ingresso e sui prodotti MPS A-B-D

Nel ribadire quanto sub a) in merito alla tipologia dei rifiuti in ingresso all'impianto, **si chiede che venga prescritto che la concentrazione di Carbonio Organico Disciolto (DOC) per tali rifiuti non superi il valore di 25 mg/l.**

Inoltre occorre che la ditta descriva nel dettaglio la composizione di ogni prodotto in uscita MPS A-B e D e quali rifiuti in ingresso, previo trattamento chimico, chimico-fisico e/o biologico, hanno concorso a determinarle, specificando la loro preliminare percentuale di miscelazione. Ciò allo scopo di evitare che rifiuti (*rectius*: prodotti) tipo MPS-D come quelli conferiti in discarica con DOC dichiarati = 95 mg/l (!) al limite dell'ammissibilità per discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi (100 mg/l)

¹ A titolo esemplificativo si pensi che una discarica per rifiuti inerti è sottoposta a V.I.A. così come pure un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/g (200 t/g × 300 giorni lavorativi = 60.000 t/a)

possano essere stati prodotti diluendo o miscelando rifiuti al sol fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità.

b1) Sulla miscelazione e la produzione delle MPS-D in particolare.

Dalla lettura delle autorizzazioni in capo alla A.R. Srl e dalle relazioni prodotte dal ricorrente², con particolare riferimento alla produzione delle MPS-D di cui si verte, si evince come l'attività di A.R. Srl sia caratterizzata da una grossolana "miscelazione" (pala meccanica, escavatore) di più rifiuti non pericolosi in assenza di ulteriori e più incisivi trattamenti chimici o chimico-fisici e/o biologici; l'attività sembrerebbe dunque volta **non** a sottoporre al trattamento di trasformazione o alla rimozione dei contaminanti presenti nel singolo rifiuto in ingresso all'impianto, ma a "diluire" i contaminanti, con ciò determinando un accumulo di tali inquinanti nell'ambiente (o nei cicli produttivi nel caso i rifiuti siano oggetto di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto, come nel caso che ci occupa).

La diluizione che avviene in sede di miscelazione, infatti, riduce le concentrazioni, ma ovviamente **non** il flusso di massa complessivo, in quanto l'inquinante è semplicemente diluito in una massa più grande.

L'attività di miscelazione, invero, come affermato al par. 2.1.4 del BrefWT 2018 [*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment*], non è una tecnica preordinata a facilitare l'accettabilità del rifiuto attraverso la diluizione, ma a migliorare sul piano tecnico **il successivo (e più incisivo) trattamento del rifiuto** senza ridurre il livello di tutela ambientale e lo standard di trattamento.

Ciò che la suddetta prescrizione tecnica vuole dunque evidenziare è che occorre evitare che attraverso la diluizione, un rifiuto pericoloso, ad esempio, possa essere trattato come un rifiuto non pericoloso, oppure che un rifiuto benché non pericoloso ma con valori dell'eluato sul tal quale non ammissibili per il suo

² Dalla "relazione integrativa 02 del gennaio 2011" (cfr. **doc. 8bis**) arrivano precise risposte in merito alla "miscelazione" dei rifiuti per la composizione delle diverse materie prime seconde MPS A, MPS B e MPS D. In particolare, si evidenzia una ulteriore dirimente caratteristica o specificità *ad absurdum*: allorquando le MPS – A e B non dovessero rispondere ai requisiti prestazionali e/o ambientali richiesti dall'autorizzazione, AR avrebbe proceduto al loro declassamento catalogandole come MPS – D (!!).

conferimento in una discarica per rifiuti non pericolosi o pericolosi, possa essere sottoposto a diluizione al fine di poter essere smaltito in discarica.

E siccome al peggio non c'è mai un limite, è possibile pure che a tale rifiuto, che, si badi, non avrebbe potuto essere smaltito in discarica, sia stata pure conferita la qualifica di materia prima seconda o EoW (!) al fine di consentire al “nuovo produttore” della miscela di potersene disfare con più facilità e conseguire così maggiori e cospicui utili economici.

Proprio per evitare queste distorsioni il legislatore ha stabilito all'art. 184, comma 5 ter, del d.lgs. 152/06 che la miscelazione non può declassare i rifiuti attraverso la diluizione degli inquinanti in essa presenti e che, a mente dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003 (rifiuti non ammessi in discarica) ha posto il divieto di “diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7”; le relative sanzioni sono poi definite all'articolo 16: la miscelazione di rifiuti al solo scopo di adeguarne l'eluato alle tabelle previste è vietata dal d.lgs. 36/2003. L'estrema chiarezza di quest'ultima disposizione non richiede ulteriori commenti. Tuttavia si tiene utile precisare ancora quanto segue.

L'articolo 183, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006 fornisce la seguente definizione legislativa di “produttore di rifiuti”: “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o **chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)**”.

Pertanto, come indica chiaramente la norma, il soggetto che effettua la miscelazione è il “nuovo produttore” di un “nuovo rifiuto”, cioè di un rifiuto diverso da quelli entrati in impianto e che rappresenta l'esito della miscela.

Tale nuovo rifiuto seguirà quindi la sorte legittima di smaltimento o di recupero prevista dalla disciplina di riferimento che il “nuovo produttore” intende riservargli in ragione delle valutazioni tecniche ed economiche del caso, in omaggio **al principio di cautela e di proporzionalità a cui A.R. non potrà sottrarsi.**

L'attività di miscelazione è dunque un'attività di tipo R12 di cui all'Allegato C, Parte IV del d.lgs. 152/06, prodromica al recupero del materiale, volta ad agevolare e migliorare il successivo trattamento del rifiuto.

Sotto questo profilo si richiamano i criteri enunciati al par. 2.1.4 del BrefWT 2018 dedicato alla miscelazione (*"Blending and mixing"*) ai quali anche il TAR Veneto, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 235 ha fatto ricorso per ribadire il principio secondo cui *"(..) la miscelazione non deve portare ad un livello inferiore di trattamento dei rifiuti rispetto al miglior livello possibile di gestione dei rifiuti o all'applicazione di una gestione non corretta sotto il profilo ambientale"*.

Or ben, posto che nell'impianto A.R., come detto, non veniva effettuato alcun ulteriore incisivo trattamento di tipo chimico, chimico-fisico e/o biologico al di fuori della miscelazione, preceduta, a volte, eventualmente dalla sola selezione e/o riduzione volumetrica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, non vi è chi non veda come *"la miscela"* di rifiuti, definita impropriamente MPS-D, per poter essere correttamente collocata in discarica come rifiuto (e non come materia prima seconda), doveva sottostare ai criteri di ammissibilità dei rifiuti definiti dall'ex Dm 27/09/2010, previa caratterizzazione analitica per lotti, poiché le informazioni sui rifiuti che l'hanno generata non consentivano di avere precisa cognizione sia delle sostanze che la componevano, sia dei relativi rapporti quantitativi.

Le miscele, infatti, alla stregua della suddetta disciplina (cfr. all. 1 dell'ex Dm 27/09/2010) sono considerate "rifiuti non generalmente regolamentate".

Di talché si ritiene necessario che la Provincia di Asti prescriva al produttore della miscela (nuovo produttore) di effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti in ingresso previa omologa³ e quelli prodotti e a garantire il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione. In altri termini il nuovo

³ La frequenza della cd. *"omologa"* deve seguire la medesima frequenza con cui è eseguita la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore, posto che l'omologa è il processo eseguito dall'impianto ricevente volto alla *"corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento"*. Ne consegue che la frequenza dell'omologa dovrà essere correlata ai mutamenti significativi del processo produttivo del rifiuto che l'impianto di trattamento riceve.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

produttore dovrà caratterizzare i singoli lotti⁴ di rifiuti miscelati in uscita mediante analisi chimiche, salvo che nell'ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse.

* * *

Tenendo conto della definizione di MPS, ovvero di quei materiali che non possono e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie vergini, si chiede dunque alla Provincia di Asti di prescrivere quanto segue:

- allorquando singolarmente processati i rifiuti rispondano alle caratteristiche di ecocompatibilità di cui alla circolare ministeriale UL/2005/5205, possono, e solo allora, essere miscelati al fine di conseguire le ulteriori caratteristiche prestazionali richieste dal mercato.
- Per converso, se al termine della fase processistica chimica o chimico-fisica e/o biologica una tipologia di rifiuto non dovesse essere conforme al test di cessione di cui all'Allegato 3 del Dm 5/2/98 e s.m.i. ma rispondente a quello della tab. 5 e 5bis dell'Allegato 4 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i., potrà, e solo allora, essere miscelato con altri rifiuti da costruzione e demolizione alle seguenti condizioni cumulative:
 - che al termine di tale fase il prodotto in uscita risponda **in ogni caso** alle richieste di ecocompatibilità di cui alla citata circolare ministeriale (all. 3 del Dm 5/2/98 e s.m.i.);
 - che il prodotto venga conferito esclusivamente in discarica per rifiuti inerti o non pericolosi come materiale di copertura giornaliera o per opere di

⁴ Il lotto, definito come "la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su un campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto", per le miscele, di norma non deve superare i 1000 mc.

ingegneria (da posizionarsi sul cumulo dei rifiuti) nel rispetto sempre dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i.

c) Sul percolato prodotto dalle MPS-D e sulle analisi di laboratorio

A pagg. 20 e 24 del ricorso controparte sostiene come il provvedimento impugnato sia illegittimo poiché *“(...), basato su una motivazione che allude ad un pericolo ipotetico dell'ambiente, non concreto, e, a ben vedere, inesistente”*.

Si sostiene improvvidamente e senza mezzi termini che *“(...) la potenziale offensività della MPS-D, invocata dalla Provincia e prospettata da ARPA, non potrebbe conseguire alla produzione di detti matrici, ma al loro utilizzo”* e che *“(...) la maggiore passività ambientale, riferita alla produzione del percolato contenente maggiori inquinanti, oltre essere circostanza del tutto immotivata, risulta anche indifferente rispetto alla produzione della MPS-D, determinando semmai solo un maggior costo nello smaltimento dal parte delle discariche utilizzatrici”*.

In altri termini il ricorrente sostiene apoditticamente senza offrire alcun elemento apprezzabile a sostegno della sua tesi che la presenza di MPS-D in discarica non influenzi affatto la qualità del percolato e che *“(...) in ogni caso, anche laddove questo dovesse avere un peggioramento qualitativo, ciò sarebbe indifferente dal punto di vista ambientale, ma pregiudizievole per il solo gestore della discarica, che si troverebbe ad affrontare costi eventualmente maggiori per lo smaltimento del percolato”*.

Ancorché affrontare costi maggiori per il trattamento, la depurazione e lo smaltimento del percolato significa impegnare severamente gli impianti di trattamento e di depurazione del percolato ai fini dell'ossidazione del carico inquinante, i cui esiti (gli scarichi) si riverberano direttamente sull'ambiente (fiumi, laghi, mare, etc...), con ciò contraddicendo quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla ipotetica *“maggiore passività ambientale”*, ciò che maggiormente lascia stupefatti è l'assoluta parziale e fuorviante visione di controparte di analizzare il reale stato normativo riferito sia alla produzione delle MPS-D, sia all'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Sotto quest'ultimo profilo giova ricordare come sia stato posto dal d.lgs. 36/2003 e s.m.i. (cd. decreto discariche) e, in generale, dalla normativa di settore, un divieto assoluto al conferimento in discarica di rifiuti non sottoposti ad un efficace trattamento e, in particolare, di quelli contenenti sostanze organiche e putrescibili.

Questo perché, come correttamente ha evidenziato ISPRA nel rapporto n. 145/2016 recante i «*criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221*», «(...) il rifiuto caratterizzato da un'elevata putrescibilità, qualora allocato in discarica, andrebbe incontro a fenomeni degradativi di tipo biologico con conseguente emissione di gas climalteranti e formazione di percolati ad alto contenuto di composti organici, in contrasto con l'obiettivo generale individuato dall'articolo 1 della direttiva 1999/31/CE e con quello di cui all'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE”.

Ne consegue che tale tipologia di rifiuti per essere conferita in discarica preventivamente dovrà essere sottoposta ad un trattamento finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica, attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche, come nel caso dei processi di tipo aerobico, o alla stabilizzazione del substrato organico attraverso i processi di idrolisi metanogenesi e acidogenesi, come nel caso dei trattamenti di tipo anaerobico.

A tal riguardo, si evidenzia che anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5242 del 23 ottobre 2014 nel definire la natura dei rifiuti trattati in alcuni specifici impianti di trattamento meccanico biologico ha affrontato la questione della conformità del trattamento all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*la mancata stabilizzazione della frazione umida trito vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente se non più problematico dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato”.*

Infatti, detto rifiuto, così sottolinea Ispra nel citato rapporto n. 145/2016, “ (...) potrebbe presentare ancora caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità che, in caso di allocazione in discarica, potrebbero compromettere il raggiungimento delle finalità del d.lgs. n. 36/2003, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni climalteranti, nonché degli impatti sul suolo e sulla falda a seguito del rilascio di percolati”.

Avuto presente quanto sopra, un parametro che consente di esprimere un giudizio sulla stabilità biologica di un rifiuto, oltre all'indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP), è il **Carbonio Organico Disciolto (DOC)** previsto dal Dm 27 settembre 2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (ndr: oggi tale decreto è confluito con modifiche nel d.lgs. 36/2003) e che A.R. Srl analizza per il conferimento dei suoi prodotti in discarica (cfr. brochure di A.R. in **doc. 11** di controparte)

Per l'ammissibilità delle MPS-D in discarica per rifiuti inerti è necessario dunque che il DOC sia inferiore a 50 mg/l (tab. 2), mentre non deve superare i 100 mg/l sia per le discariche per rifiuti non pericolosi (tab. 5) che per quelle per rifiuti pericolosi (tab. 6).

Or bene, l'ingente quantitativo di rifiuto, definito improvvidamente MPS-D da A.R., conferito nella sola discarica di C.na Boschetto di Gaia SpA (~ 78.500 tonnellate nel periodo 2014-2019), sulla scorta dei risultati (di parte) delle analisi chimiche e chimico-fisiche prodotte dalla stessa A.R. (cfr. **doc. A**), presenta valori per il parametro DOC che raggiungono più volte il valore di 94÷95 mg/l (!?).

Se dunque il materiale in uscita eventualmente miscelato con rifiuti inerti da costruzione e demolizione è caratterizzato da valori di 95 mg/l, qual è il valore di tale parametro del rifiuto tal quale in ingresso?⁵

Di talché tali MPS-D che, si badi, per definizione, non possono e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini (cfr: art. 3 del Dm 5/2/98 e s.m.i.), presentano invece caratteristiche tali da non poter essere conferite financo in

⁵ A titolo esemplificativo si ricorda che la frazione organica effettivamente **stabilizzata** (FOS) con IRDP ≤ 1000 mg O₂/Kg SVh presenta generalmente valori variabili di DOC compresi tra 150 e 600 mg/l.


discariche per rifiuti inerti (!), ponendosi peraltro sulla soglia di ammissibilità per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Altro che materia prima seconda o End of Waste (!!). Per stessa ammissione di controparte siamo dunque in presenza di un rifiuto che potrebbe generare moleste emissioni olfattive alla popolazione viciniora agli impianti di trattamento e smaltimento (come in effetti le ha prodotte) e possibili impatti negativi sotto il profilo ambientale sul suolo e sulla falda a seguito di eventuali rilasci di percolati.

Infine, non può essere pretermessa la dirimente e fondamentale circostanza che emerge sempre dalle citate analisi prodotte da A.R.; in tali rapporti non compaiano né il parametro «sostanza secca» né quello Tds (solidi disciolti totali)⁶ previsti dalla tabella 5 del Dm 27/09/2010, in violazione dell'art. 6, comma 3 del Dm 27 settembre 2010 e dell'Allegato 3 del medesimo decreto.

Ma c'è di più. Nei citati rapporti di prova MPS-D 0/40 analizzati dal laboratorio ELA Srl di Asti per conto di A.R. Srl, il suddetto laboratorio ha evidenziato come ad eccezione dei soli quattro parametri: Bario, Cloruri, Nichel e Zinco, tutte le altre dodici prove dei parametri della tabella 5 eseguite (DOC compreso) non fossero a loro accreditate, in evidente difformità rispetto al seguente schema n. 2 di campionamento allegato all'AIA prot. n. 26156/2015 (si veda l'evidenziazione in giallo), **secondo il quale i campioni avrebbero dovuto essere analizzati da laboratori accreditati**⁷.

⁶ Il parametro Tds (solidi disciolti totali) comprende oltre ai solfati e ai cloruri anche altri sali disciolti, nonché una percentuale di sostanza organica. Secondo il WHO (World Health Organization) i principali costituenti sono: i cationi di calcio, magnesio, sodio e potassio; gli anioni di carbonato, idrogeno carbonato, cloruri, solfati e nitrati. Non è dunque un caso che il valore limite della concentrazione del Tds risulti sempre ampiamente superiore alla somma dei valori limite delle concentrazioni dei soli solfati e dei cloruri per l'accettabilità in discariche sia per rifiuti inerti (tab. 2), sia per quelle non pericolose e pericolose (tabella 5, tabella 5a e tabella 6). Ne consegue che essendo il Tds un parametro globale è necessario che venga sempre determinato e verificato a differenza degli analiti cloruri e solfati. Di talché la precisazione della nota (***) della tabella 5 del Dm 27 settembre 2010, così come modificato dal Dm 24 giugno 2015, secondo cui: "E' possibile servirsi dei valori del Tds (solidi totali disciolti) in **alternativa** ai valori per il solfato e per il cloruro" dev'essere dunque interpretata nel senso che il valore della concentrazione del Tds comprende sicuramente (condizione necessaria e sufficiente) anche i valori dei solfati e dei cloruri. Per converso, poiché la somma dei soli valori di concentrazione dei solfati e dei cloruri non sono sufficienti a determinare univocamente il Tds, ovvero l'insieme dei solidi disciolti totali, ne deriva che i valori dei parametri solfati e cloruri non possono pertanto costituire una soluzione di per sé alternativa al Tds.

⁷ A titolo esemplificativo si evidenzia, come riportato a pag. 5 e ss. della "relazione tecnica integrativa" del dicembre 2014 di cui al **doc. 8bis** allegato da controparte, che con riferimento al "cantiere Govazza", dove A.R. Srl ha fornito il materiale MPS 0/40B, "le analisi in uscita dall'impianto A.R. su tutti i lotti non avevano evidenziato alcuna difformità", mentre Arpa ha riscontrato superi per COD, pH e Solfati (!).



In definitiva, l'assenza dell'analisi dei parametri "sostanza secca" e del "Tds" previsti dal Dm 27/09/2010 in aggiunta alla constatazione che molte prove sono state eseguite dal laboratorio ELA Srl non accreditato all'esecuzione delle stesse, non consente di ammettere in discarica il rifiuto MPS-D in questione, né tanto meno di impiegarlo come copertura giornaliera dei rifiuti o come opera di ingegneria secondo quanto già ampiamente sopra documentato.


Dal conto suo, Gaia SpA, attratta dall'offerta di pagamento per il conferimento di ingenti quantitativi di MPS-D in discarica proposta da A.R. Srl, ha inopinatamente deciso di accettare tale materiale in difformità anche della sua stessa autorizzazione alla gestione della discarica, pur di conseguire al pari di A.R. ulteriori e cospicui vantaggi economici, a tutto danno per la collettività.

Sotto tale ultimo profilo le MPS-D non potevano in ogni caso essere impiegate per la copertura giornaliera dei rifiuti smaltiti nella discarica di Gaia SpA, poiché tale circostanza non è stata espressamente contemplata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo al gestore della discarica [cfr: DD n° 1945 del 15/05/2014, DD n° 1.011 del 08/05/2018 e DD n° 1443-012 del 24/06/2019] che al contrario, ha prescritto per tale operazione, l'utilizzo di sole "*macerie, terra e ghiaia*" e/o l'ausilio di un **telo in LDPE** (geomembrana in polietilene a bassa densità) opportunamente zavorrato.

d) Sugli scarichi idrici

La ditta A.R. Srl dovrà illustrare nel dettaglio come vengono gestite e trattate le acque di dilavamento, posto che le attività di trattamento dell'ingente quantitativo annuo di rifiuti si svolgono all'aperto e che in più di un'occasione è stato riscontrato nel rio che corre parallelamente all'impianto presenza di schiuma all'altezza della ferrovia. In altri termini si vuole conoscere come vengono gestite le acque di dilavamento contaminate dalla presenza massiccia dei rifiuti, quelle cd. di prima e seconda pioggia e quelle eventualmente di scarico se esistenti e, infine, quali monitoraggi sono stati e vengono effettuati nel corpo idrico citato e/o nel suolo.



	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - DDC		Codice	rev.0
			Mod. DDC	del 07/02/2020

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
Anno	2020

Anagrafica del produttore		
AR S.rl.	01444150054	
Iscrizione registro Imprese	AT - 115906	
SEDE LEGALE		
S.C. Donna Grigia	19	
14034	CASTELLO DI ANNONE	AT
IMPIANTO		
S.C. Donna Grigia	19	
14034	CASTELLO DI ANNONE	AT
Autorizzazione n°		

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di _____ è rappresentato dalla seguente quantità in peso : _____ tonnellate
- il predetto lotto di _____ è conforme ai criteri EoW riportati nella Determina Dirigenziale della Provincia di ASTi n°2666 del 13/10/2016;

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).



**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA' - DDC**

Codice

rev. 0

Mod. DDC

**del
07/02/2020**

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti rapporti di analisi:

Castello di Annone, li _____

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

_____ TIMBRO e FIRMA del PRODUTTORE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

MATERIALE	CER	NORMA DI RIFERIMENTO	PROPRIETA' MONITORATA	MODALITA'	FREQUENZA	LIMITI	Note	Criteri di ammissibilità in impianto						Criteri EoW									
								INIZIALE	7 gg / 30000 m³	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE	INIZIALE	LOTTO DI PRODUZIONE	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE				
Rifiuti idonei al confezionamento di MPS A 0/40 e 0/80 opzionati nella colonna "EoW MPS A" di cui alla Tabella 1rev02 - ELENCO EER e LINEE DI RECUPERO AUTORIZZATE e modifiche richieste	VEDI TAB. 1 rev.02	Reg. 1357/2014 Reg. 1179/2016 Reg. 997/2017 Reg. 1021/2019	Non pericolosità	Analisi chimica	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	Vedi criteri di NON pericolosità ai sensi dei reg.1357/2014, reg. 1179/2016 reg. 997/2017 reg. 1021/2019	Nel caso di ritrovamento accidentale nel flusso dell'inerte da C&D (e CER 170504) di manufatti in fibrocemento-amianto occorre verificare sul rifiuto/prodotto da recupero anche il parametro del contenuto totale da confrontarsi con la CSC (1000 mg/kg s.s.). Ai fini dell'ammissibilità in impianto sono sempre richieste le analisi di caratterizzazione, fatta esclusione per piccole partite di rifiuti (< 100 ton), da produzione certa, e per cui tuttavia viene richiesta una AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE circa la non pericolosità del rifiuto e l'assenza di potenziali contaminazioni eventualmente riconducibile al ciclo (compreso carico e trasporto) che lo ha originato.	●															
		D.Lgs. 152/2006 e smi	CSC	Analisi chimica		Colonna A		●															
		DM 5/02/98	Capacità di cessione	Test di cessione		All.3 DM 5/02/98		●															
MPS A 0/40 e 0/80	N.A.	D.Lgs. 152/2006 e smi	CSC	Analisi chimica	Per ogni lotto di produzione pari a max 500 m³ ovvero ca. 750 ton.	Colonna A	Le determinazioni saranno condotte su campione rappresentativo del lotto. All'ottenimento dei risultati analitici - se positivi - sarà emessa la DDC progressiva e convertito il volume/peso di rifiuti sottoposti a lavorazione a PRODOTTO-EOW.																
		DM 5/02/98	Capacità di cessione	Test di cessione		All.3 DM 5/02/98																	
		Circ. 5205/2005	Capacità prestazionale	Analisi granulometrica e merceologica		Allegati C4 e C5																	
								Controlli produzione di fabbrica CPF															
MPS A 0/40 e 0/80	N.A.	EN 933-1	Dimensione dell'aggregato (D/d)	Analisi granulometrica	Secondo quanto stabilito dal MCPF	DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242	Le determinazioni saranno condotte su campione rappresentativo.	●	●														
		EN 933-1	Fuso granulometrico	Analisi granulometrica		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		EN 933-1	Contenuto di fini (passante 0.063 mm)	Analisi granulometrica		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		EN 933-3	Indice di Appiattimento	Test		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		EN 933-4	Indice di Forma	Test		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		EN 933-5	%Particelle frantumate e arrotondate	Test		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●		●													
		EN 933-8	Qualità fini - equivalente sabbia	Test		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●		●													
		EN 1097-1	Resistenza all'Usura (Micro Deval)	Test		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●															●
		EN 1097-2	Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	Test		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		EN 1744-1	Solfato idrosolubile	Analisi chimica		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●		●													
		EN 933-11 EN 13285	Definizione dei componenti	Analisi merceologica		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●														
		DM 5/02/98	Ecocompatibilità	Test di cessione		All.3 DM 5/02/98		●	PER OGNI LOTTO DA 500 m³ / 750 ton														

Durante la produzione sono adottati i seguenti criteri :

- METODO DI CAMPIONAMENTO : vedasi *Procedure di campionamento_AR_rev01*
- SGA : vedasi Cap. 11 MGQA (per le gestioni delle NC si rimanda al parag. *Attività del processo: Analisi, chiusura del processo di EoW e gestione delle NC*)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

MATERIALE	CER	NORMA DI RIFERIMENTO	PROPRIETA' MONITORATA	MODALITA'	FREQUENZA	LIMITI	Note	Criteri di ammissibilità in impianto					Criteri EoW								
								INIZIALE	7 gg / 30000 m³	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE	INIZIALE	LOTTO DI PRODUZIONE	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE		
Rifiuti idonei al confezionamento di MPS B 0/40 e 0/80 opzionati nella colonna "EoW MPS B" di cui alla Tabella 1rev02 - ELENCO EER e LINEE DI RECUPERO AUTORIZZATE e modifiche richieste	VEDI TAB.1 rev 02	Reg. 1357/2014 Reg. 1179/2016 Reg. 997/2017 Reg. 1021/2019	Non pericolosità	Analisi chimica	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	Vedi criteri di NON pericolosità ai sensi dei reg.1357/2014, reg. 1179/2016 reg. 997/2017 reg. 1021/2019	Nel caso di ritrovamento accidentale nel flusso dell'inerte da C&D (e CER 170504) di manufatti in fibrocemento-amianto occorre verificare sul rifiuto/prodotto da recupero anche il parametro del contenuto totale da confrontarsi con la CSC (1000 mg/kg s.s.). Ai fini dell'ammissibilità in impianto sono sempre richieste le analisi di caratterizzazione, fatta esclusione per piccole partite di rifiuti (< 100 ton) , da produzione certa, e per cui tuttavia viene richiesta una AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE circa la non pericolosità del rifiuto e l'assenza di potenziali contaminazioni eventualmente riconducibile al ciclo (compreso carico e trasporto) che lo ha originato.	●													
		D.Lgs. 152/2006 e smi	CSC	Analisi chimica		Colonna B		●													
		DM 5/02/98	Capacità di cessione	Test di cessione		All.3 DM 5/02/98		●													
MPS B 0/40 e 0/80	N.A.	D.Lgs. 152/2006 e smi	CSC	Analisi chimica	Per ogni lotto di produzione pari a max 500 m³ ovvero ca. 750 ton.	Colonna B	Le determinazioni saranno condotte su campione rappresentativo del lotto. All'ottenimento dei risultati analitici - se positivi - sarà emessa la DDC progressiva e convertito il volume/peso di rifiuti sottoposti a lavorazione a PRODOTTO-EOW.														
		DM 5/02/98	Capacità di cessione	Test di cessione		All.3 DM 5/02/98															
		Circ. 5205/2005	Capacità prestazionale	Analisi granulometrica e merceologica		Allegati C4 e C5															
								Controlli produzione di fabbrica CPF													
MPS A 0/40 e 0/80	N.A.	EN 933-1	Dimensione dell'aggregato (D/d)	Analisi granulometrica	Secondo quanto stabilito dal MCPF	DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242	Le determinazioni saranno condotte su campione rappresentativo.	●	●												
		EN 933-1	Fuso granulometrico	Analisi granulometrica		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
		EN 933-1	Contenuto di fini (passante 0.063 mm)	Analisi granulometrica		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
		EN 933-3	Indice di Appiattimento	Test		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
		EN 933-4	Indice di Forma	Test		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
		EN 933-5	%Particelle frantumate e arrotondate	Test		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●		●											
		EN 933-8	Qualità fini - equivalente sabbia	Test		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●		●											
		EN 1097-1	Resistenza all'Usura (Micro Deval)	Test		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●												●	
		EN 1097-2	Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	Test		DM 11/04/2007 Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
		EN 1744-1	Solfato idrosolubile	Analisi chimica		DM 11/04/2007 UNI EN 13242		●		●											
		EN 933-11 EN 13285	Definizione dei componenti	Analisi merceologica		Circ. 5205/2005 UNI EN 13242		●	●												
DM 5/02/98	Ecocompatibilità	Test di cessione	All.3 DM 5/02/98	●	PER OGNI LOTTO DA 500 m³ / 750 ton																

Durante la produzione sono adottati i seguenti criteri :

- METODO DI CAMPIONAMENTO : vedasi *Procedure di campionamento_AR_rev01*
- SGA : vedasi Cap. 11 MGQA (per le gestioni delle NC si rimanda al paragrafo *Attività del processo: Analisi, chiusura del processo di EoW e gestione delle NC*)

MATERIALE	CER	NORMA DI RIFERIMENTO	PROPRIETA' MONITORATA	MODALITA'	FREQUENZA	LIMITI	Note	Criteri di ammissibilità in impianto					Criteri EoW							
								INIZIALE	SETTIMANALE	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE	INIZIALE	LOTTO DI PRODUZIONE	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE	BIENNALE	
Rifiuti per confezionamento miscela secca classe a) e b) non previsti dal DM 98 per il confezionamento di conglomerati cementizi	10 02 10 - 10 10 06 10 10 08 - 10 11 03 10 12 08 - 10 13 11 12 01 01 - 12 01 13 12 01 17 - 17 01 01 17 01 02 - 17 01 03 17 01 07 - 19 08 02 19 12 09	Reg. 1357/2014 Reg. 1179/2016 Reg. 997/2017 Reg. 1021/2019	Non pericolosità	Analisi chimica	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	Vedi criteri di NON pericolosità ai sensi della reg. UE 1357/2014, reg. 1179/2016 e reg. 997/2017 e reg 1021/2019	Oltre alle proprietà monitorate indicate dalla presente riga, saranno verificate preliminarmente e secondo le successive periodicità di CFP le caratteristiche del mix design, comprendente tali rifiuti al fine di verificare l'idoneità della miscela secca e della miscela legata (vedi prove ITT e di CPF). Solo se le prove ITT sono positive il mix design può essere messo in produzione.	●					●							
Rifiuti per confezionamento miscela secca classe d) non previsti dal DM 98 per il confezionamento di conglomerati cementizi	04 02 20 - 06 05 03 07 07 12 - 11 01 10 12 01 02 - 16 03 04 17 05 06 - 19 08 14	Reg. 1357/2014 Reg. 1179/2016 Reg. 997/2017 Reg. 1021/2019	Non pericolosità	Analisi chimica	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	Vedi criteri di NON pericolosità ai sensi della reg. UE 1357/2014, reg. 1179/2016 e reg. 997/2017 e reg. 1021/2019	Oltre alle proprietà monitorate indicate dalla presente riga, saranno verificate preliminarmente e secondo le successive periodicità di CFP le caratteristiche del mix design, comprendente tali rifiuti al fine di verificare l'idoneità della miscela secca e della miscela legata (vedi prove ITT e di CPF). Solo se le prove ITT sono positive il mix design può essere messo in produzione.	●					●							
Rifiuti (ceneri con azione pozzolanica) di cui alla classe c) della miscela secca	10 01 01 10 01 02 10 01 03	UNI EN 450-1	Capacità pozzolanica (equivalente al cemento)	Rilascio documentazioni del produttore	Ad ogni fornitura	Conformità alla UNI EN 450-1	Nel caso in cui la cenere rispetta i requisiti di cui alla UNI EN 450													
		UNI EN 450-1	Tempi di inizio presa	Determinazione dei tempi di presa secondo Par. 5.3.5 della EN 450-1 EN 196-3	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	Par. 5.3.5 della EN 450-1 < di 2 volte i tempi di presa del cemento di prova	Nel caso in cui la cenere NON rispetta i requisiti di cui alla UNI EN 450	●					●							
		DM 5/02/98	Contaminazione da PCDD, PCB, PCT	Analisi chimica	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	PCDD < 2.5 ppb PCT < 25 ppm	Nel caso in cui la cenere NON rispetta i requisiti di cui alla UNI EN 450													
Rifiuti (scorie) grossolani di cui alla classe a) della miscela secca (p.to 4.1 DM 5/02/98)	10 10 03	DM 5/02/98	Composizione mineralogica	Analisi chimiche	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	FeO+ CaO+ SiO ₂ + Al ₂ O ₃ +MgO : 80 -90 % C < 10% ss S<15% ss Zn<20% ss Pb<8% ss Cu<1,4% ss Cd<0,25% ss As<0,4% ss CrIII < 0,6% ss	Ci si riserva di recuperare rifiuti con CER indicato ma con provenienza e caratteristiche diverse rispetto a quanto disposto dal DM 5/02/98 : in tal caso saranno verificate preliminarmente e secondo le successive periodicità di CFP le caratteristiche del mix design, comprendente tali rifiuti, al fine di verificare l'idoneità della miscela secca e della miscela legata (vedi prove ITT e di CPF). Solo se le prove ITT sono positive il mix design può essere messo in produzione.	●					●							
Rifiuti (scorie) grossolani di cui alla classe a) della miscela secca (p.to 4.4 DM 5/02/98)	10 02 02 -10 09 03	DM 5/02/98	Composizione mineralogica	Analisi chimiche	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di produzione del rifiuto.	FeO, CaO, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgO > 80%	Ci si riserva di recuperare rifiuti con CER indicato ma con provenienza e caratteristiche diverse rispetto a quanto disposto dal DM 5/02/98 : in tal caso saranno verificate preliminarmente e secondo le successive periodicità di CFP le caratteristiche del mix design, comprendente tali rifiuti, al fine di verificare l'idoneità della miscela secca e della miscela legata (vedi prove ITT e di CPF). Solo se le prove ITT sono positive il mix design può essere messo in produzione.	●					●							
Rifiuti (loppa) grossolani di cui alla classe a) della miscela secca (p.to 5.17 DM 5/02/98)	10 02 02	DM 5/02/98	Composizione mineralogica	Analisi chimiche	Preliminarmente al primo conferimento in impianto e successivamente almeno 1 volta l'anno e/o ad ogni modifica del ciclo di	SiO ₂ > 30 %, CaO > 40% MgO, Al ₂ O ₃		●					●							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

				snellezza 1 o 2	un minimo di un'analisi al mese.														
Miscela legata – con legante idraulico (PDR) Prove in campo			Carico su piastra	Determinazione del carico su piastra secondo CNR BU 146	Secondo capitolato costruttivo di riferimento	Valori richieste della DL		Vedi capitolato di riferimento											
			Densità in sito	Determinazione della densità in sito secondo CNR BU 22	Secondo capitolato costruttivo di riferimento	Valori richieste della DL		Vedi capitolato di riferimento											
Acqua Impasto		UNI 1008			Quinquennale		Attivazione protocollo da inizio prelievo da pozzo	QUINQUENNALE											
Blocchi Monolitici		UNI 12390-3/13	Rc, E _{sec20}	Determinazione resistenza a compressione e modulo elastico	Annuale	Conformità all'uso													
Durante la produzione sono adottati i seguenti criteri :																			
- METODO DI CAMPIONAMENTO : vedasi <i>Procedure di campionamento_AR_rev01</i>																			
- SGA : vedasi Cap. 11 MGQA (per le gestioni delle NC si rimanda al paragrafo <i>Attività del processo: Analisi, chiusura del processo di EoW e gestione delle NC</i>)																			



IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN CASTELLO DI ANNONE (AT)

Protocollo di campionamento in impianto

conforme all'AIA DD 2666 del 13/10/2016

UNI 10802:2013

UNI 15310-1:2013

Condivisione con addetti al campionamento	Firma	Data
Giuliano Passalacqua		
Tiziano Pani		
Alessandro Bologna		
Sandro Gennaro		

01	23/10/2019	Emissione	RCPF	RSGQ	DIR
Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato

	PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO	Mod. PC Rev.01 del 23/10/2019
		Pag. 2 di 14

1. PREMESSA

La seguente procedura operativa ha l'obiettivo di specificare i **metodi di campionamento manuali** da adottarsi in impianto per ottenere campioni rappresentativi utili per caratterizzare **rifiuti / prodotti da recupero / materie prime**.

La seguente procedura dev'essere applicata ogni qualvolta occorre disporre di un **campione rappresentativo** di un cumulo, di un viaggio di materiale o altro quantitativo preventivamente individuato da inviarsi a laboratorio per le specifiche determinazioni.

In base alle specifiche determinazioni da effettuare sul campione rappresentativo occorrerà richiedere preventivamente al laboratorio la massa minima del campione di laboratorio derivante. Tale quantitativo può anche essere definito sulla base delle esperienze maturate.

2. DEFINIZIONI


Lotto/popolazione	quantitativo di produzione, quantitativo di fornitura parziale o completo per cui occorre definire specifiche caratteristiche chimico/fisiche mediante determinazioni di laboratorio.
Incremento / aliquota	quantità unitaria di materiale prelevato da una singola zona di un Lotto
Campione rappresentativo	campione globale ottenuto dall'accorpamento di singoli incrementi /aliquote secondo un piano di campionamento che rende probabile che la quantità di tale campione rappresenti l'intero Lotto.
Campione di laboratorio	campione ottenuto dal campione rappresentativo, mediante quartatura, da inviarsi al laboratorio per le determinazioni commissionate
Addetto alla campionatura	persona o insieme di persone operanti che prelevano gli incrementi, effettuano l'accorpamento dei medesimi per la costituzione del campione rappresentativo ed estrapolano dal medesimo il/i campione/i di laboratorio.

3. MASSA MINIMA DEL CAMPIONE RAPPRESENTATIVO

La massa minima del campione rappresentativo deve essere determinata tenendo conto della natura e del numero delle prove da effettuarsi e quindi della massa minima del/i campione/i di laboratorio da confezionare.

Il numero di incrementi da prelevare è definita dalla specifica procedura di campionamento. Diversamente il numero di incrementi prelevati dal lotto deve essere valutato in base alle esperienze di campionamento, da cui sono derivati resoconti di prova.

Ai fini della determinazione della massa minima di un campione rappresentativo la Norma consiglia la seguente equazione :

	PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO	Mod. PC Rev.01 del 23/10/2019
		Pag. 3 di 14

$$M = 6 \cdot SD \cdot \rho_b$$

dove :

M è la massa del campione rappresentativo (kg)

D è la dimensione massima dei granuli (mm)

ρ_b è la massa volumica in mucchio (t/m³) del materiale costituente il lotto

4. PIANO DI CAMPIONAMENTO

Prima di avviare le operazioni di campionamento occorre definire :

- il lotto oggetto di campionamento;
- le analisi da effettuare;
- la massa minima del campione di laboratorio, quindi la massa minima del campione rappresentativo globale;
- il numero e la massa minima degli incrementi;
- le attrezzature da impiegarsi per il campionamento (teli, pala manuale, secchi, escavatori) accertandosi della relativa pulizia iniziale;
- i contenitori in cui saranno posti i campioni di laboratorio;
- etichette identificative dei campioni;
- documenti di viaggio e ricevute di consegna campioni al laboratorio.

5. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI

Il maggior problema che si riscontra nell'effettuare il campionamento di rifiuti è legato alla rappresentatività del campione sull'intera volumetria da caratterizzare, il tutto sia in termini di rappresentatività volumetrica sia in termini di rappresentatività chimica di un materiale (rifiuto) non sempre omogeneo.

E' importante quindi individuare un criterio operativo che consenta, sulla base delle anzidette consolidate incertezze, di bypassare le criticità del campionamento e garantire quindi la restituzione di un risultato di laboratorio effettivamente rappresentativo del volume da investigare.

A livello normativo è interessante notare che, mentre nella UNI 10802_2004 era indicata una specifica trattazione circa la determinazione del numero di incrementi/unità da prelevare da un lotto per migliorare l'accuratezza del campionamento (in funzione della stima della varianza di campionamento), nella nuova versione della UNI 10802_2013 la suddetta trattazione non è stata più riportata. Vengono invece forniti i riferimenti alla UNI CEN/TR 15310-1 relativamente alla quantità da prelevare, sul singolo incremento, in funzione della pezzatura del materiale.

Quanto sopra denota che le indicazioni di cui alle UNI 10802_2004 circa la determinazione del numero degli incrementi rappresentativi per la costituzione di un campione rappresentativo di un lotto, richiedendo una preventiva caratterizzazione spinta del

**PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO**Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 4 di 14

materiale da analizzare, risultano di difficile applicazione: è uso comune pertanto, ovviare tale lacuna, effettuando un campionamento a giudizio esperto.

Il MANUALE N. 202 (Ed. 2009) CAMPIONAMENTO ED ANALISI IN CAMPO AMBIENTALE - Stima dell'incertezza di misura (UNICHIM) tratta, in maniera pratica, il problema della valutazione dell'incertezza dei risultati di misure riguardanti le indagini in campo ambientale, con particolare riguardo al contributo legato al campionamento, facendo riferimento a protocolli descritti nella letteratura tecnica e normativa internazionale. Il documento evidenzia che l'ottenimento di un campione rappresentativo non è così facilmente realizzabile in campo ambientale: in pratica, si persegue il miglior livello di rappresentatività possibile, quantificato dal grado di approssimazione del valore medio misurato, rispetto al valore reale del lotto da analizzare. Ovviamente il numero dei prelievi (incrementi) condiziona la rappresentatività del risultato finale e va commisurato agli obiettivi di qualità prefissati. Il documento non riporta indicazioni circa i criteri per definire il numero di incrementi rappresentativi per la caratterizzazione di un lotto, individuandolo come una variabile nota e predefinita in partenza ed utile per il calcolo della varianza di campionamento.

La medesima UNI CEN 15310 suggerisce che è auspicabile pianificare di prelevare solo un singolo campione composito rappresentativo e che comunque per decidere il valore più appropriato di m (numero di incrementi) è necessario tenere in considerazione i costi relativi di campionamento e analisi.

Analizzato tutto quanto sopra è necessario, pertanto, individuare un protocollo funzionale e concretamente attendibile, utile per una evidente taratura del sistema e che comunque avrà quale ultimo riscontro, la conformità del materiale da recupero ai limiti normativi preposti.

La rendicontazione di cui sopra conferma come il campo ambientale in ambito statistico è diffusamente conosciuto per le notevoli variabilità dei dati e le difficoltà di caratterizzazione univoca: tali situazioni sono spesso affrontate con procedure standardizzate utili per sopperire alle lacune pratico-operative della normativa tecnica.

Ne sono un esempio, i diversi bandi pubblici per l'affidamento di lavori di caratterizzazione/campionamento di volumi di rifiuti, in cui vengono indicati rapporti di campionamento e di caratterizzazione incrementale di semplice attuazione pratica, ovvero il documento REGOLE PRATICHE PER IL CAMPIONAMENTO sviluppato da Regione Veneto e ARPA Veneto, adottato in molti casi di gestione impiantistica simile a quella in esame, in cui per sopperire alle complicità teoriche della normativa, individua un procedimento di campionamento manuale dei rifiuti in funzione del loro diverso stato fisico, della loro giacitura e dell'obiettivo dell'analisi.

In merito al numero di incrementi per prelievo di materiale sfuso, viene indicato un rapporto crescente proporzionale alla volumetria da caratterizzare, secondo i seguenti criteri:



PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 5 di 14

Volume in m ³	Incrementi
Fino a 2000	20
Da 2000 a 3000	25
Da 3000 a 4000	30

Per lotti di cubatura sino a 2000 m³ viene indicato un numero di incrementi pari a 20, ovvero 1 incremento / 100 m³.

Testi di letteratura tecnica suggeriscono per lotti di 1000 m³ un numero di incrementi da prelevare pari a 20. Questa è anche l'indicazione che è stata data per il campionamento dei terreni scavati e ritenuti contaminati, da caratterizzare ai fini dello smaltimento, nel protocollo tecnico relativo al sito di interesse nazionale di Porto Marghera.

Si evidenzia che, i programmi di caratterizzazione in atto presso l'impianto per MPS A, B, e D prevedono l'estrazione di 1 incremento/50 m³ (per MPS A e B) e 1 incremento/100 m³ (per MPS D). Con tale criterio, nel tempo, si è constatato che si ottiene una buona rappresentatività dei materiali campionati.


E' interessante notare, tuttavia, che solitamente in impianto le cubature dei rifiuti da caratterizzare sono dell'ordine di 1 viaggio (30 ton pari a circa 20 m³) oppure cumuli di maggiore entità e pari a 500 m³.

In funzione di tutto quanto sopra si può, pertanto, considerare il seguente criterio:

Volume rifiuti da caratterizzare [m ³]	N.ro incrementi da prelevare
20	3
100	5
500	10
1000	20

Una volta individuato il volume del rifiuto per cui occorre procedere dalla caratterizzazione, dopo aver verificato, in base alle indicazioni del laboratorio, la massa minima del campione rappresentativo si potrà procedere con :

- prelevare dal cumulo del rifiuto da caratterizzare gli incrementi (2,5 kg per rifiuti fini - 8,0 kg per rifiuti grossolani) da più punti distribuiti uniformemente sia in superficie sia in profondità del cumulo (a tal fine farsi coadiuvare dal personale addetto alle mmt prestando attenzione alla pulizia delle benne/attrezzi manuali di prelievo);
- deporre i vari incrementi su un telo di plastica collocato sul terreno;
- termine le operazioni di prelievo chiudere il telo e miscelare scuotendo i quattro angoli del telo; miscelare il cumulo ulteriormente con pale manuali;
- procedere con quartatura: stendere il mucchio sul telo con uno strato omogeneo avente altezza uniforme; separare 4 porzioni/spicchi, scartare due porzioni opposte ed estrarre un

 Astigiana Riciclati	PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO	Mod. PC Rev.01 del 23/10/2019
		Pag. 6 di 14

campione rappresentativo dal volume ottenuto dall'accorpamento delle due porzioni residue;

e. trasferire il campione nel contenitore per il successivo invio al laboratorio previa apposizione di etichettatura identificativa.

Le apparecchiature utilizzate per il campionamento, o gli strumenti meccanici utilizzati devono essere perfettamente puliti all'inizio del campionamento e devono essere puliti in campo, anche tra un campionamento e l'altro, soprattutto quando visivamente le caratteristiche globali del singolo punto di campionamento siano diverse dalle altre.



PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 7 di 14

6. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PRODOTTI DA RECUPERO

6.1. MPS A - B 0/40 e 0/80

Le lavorazioni di vagliatura e frantumazione dei rifiuti hanno l'obiettivo di confezionare LOTTI di prodotto fine (0/40 mm) e grossolano (0/80 mm) aventi una cubatura pari a circa 500 m³ / cad ovvero circa 750 t/m³.

Con frequenza di produzione oraria media pari a 50 m³/h, per ogni prodotto, viene prelevato da mucchio un un incremento.

Secondo quanto previsto dalle UNI CEN/TR 15310-1:2013 e UNI 10802:2004 e 2013 la massa di ogni incremento prelevato da ogni sottopolazione di 50 m³ risulta quantificabile con la seguente formulazione:

$$M_{inc} = 2,7 \times 10^{-8} \rho D_{95}^3$$

dove

- D_{95} sono le dimensioni delle particelle percentile 95, in mm
- ρ è la massa volumica apparente del materiale in kg/m³

Si ottiene pertanto:

- per prodotto 0/80 granulare con $D_{95} > 3$ mm (assunta pari a 60 mm) $M_{inc} = 8$ kg
- per prodotto 0/40 fine con $D_{95} > 3$ mm (assunta pari a 40 mm) $M_{inc} = 2.5$ kg

I dieci incrementi (per ogni tipologia di prodotto) prelevati nella fase precedente saranno oggetto di apposta miscelazione ed omogeneizzazione secondo quanto indicato al p.to 16.8 della UNI 10802:2013 al fine di ottenere un campione rappresentativo dell'intero LOTTO (500 m³) di prodotto in esame.

Il campione rappresentativo ottenuto nella fase precedente, per ogni tipologia di prodotto, dovrà essere oggetto di quartatura al fine di produrre i campioni di laboratorio rappresentativi dell'intera popolazione di 500 m³ di prodotto, da inviarsi successivamente ad analisi. La quartatura avverrà secondo quanto stabilito al p.to 16.9 della UNI 10802:2013.

I campioni di laboratorio avranno la seguente massa:

- **per prodotto 0/40** da inviarsi a Test di cessione e determinazione CSC : m = 2 kg (ai sensi della UNI EN 12457-2:2004 p.to 4.3.1.
aliquota da inviarsi a campione composito per analisi prestazionale m = 16 kg (ai sensi della EN 933-1: 2012)
- **per prodotto 0/80** da inviarsi a Test di cessione e determinazione CSC : m = 2 kg (ai sensi della UNI EN 12457-2:2004 p.to 4.3.1.
aliquota da inviarsi a campione composito per analisi prestazionale m = 20 kg (ai sensi della EN 933-1: 2012)

Il campione composito utile per le determinazioni delle proprietà prestazionali ai sensi della Circ. MATT 5205/2005 deriverà da una operazione di miscelazione ed omogeneizzazione delle diverse aliquote ovvero successiva ripartizione finalizzata all'ottenimento di aliquote rappresentative dell'intera popolazione di 3000 m³, aventi massa pari a 16 kg (0/40) e 20 kg (0/80), idonei alle successive determinazioni prestazionali.

**PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO**Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 8 di 14

Le diverse aliquote rappresentative della popolazione di 500 m³ di prodotti (ai fini delle determinazioni chimiche) e della popolazione di 3000 m³ di prodotti (ai fini delle determinazioni fisico-prestazionali) saranno inviate a laboratori esterni accreditati alle seguenti determinazioni:

- Test di Cessione, secondo quanto indicato nell'All. 3 al DM 5/02/98 (per popolazione di 500 m³)
- composizione chimica sul tal quale del prodotto ai fini del confronto con i limiti di concentrazione degli inquinanti secondo le C.S.C. di cui alla colonna A ovvero B dell'All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi (per popolazione di 500 m³)
- prestazionali secondo i parametri indicati negli allegati alla Circ. MATT 5205/2005 (per popolazione di 300 m³)

In base agli esiti delle diverse determinazioni di cui alla fase precedente le varie popolazioni investigate verranno assegnate alle classi dei prodotti competenti. Si precisa che per l'assegnazione della categoria di prodotti MPS A o B potrà essere convalidata solamente da una doppia risultanza positiva della conformità al Test di Cessione di cui all'All. 3 al DM 5/02/98 del parametro Solfati, evidentemente da compiersi su due aliquote diverse provenienti dal medesimo campione composito di incrementi primari su popolazione di 500 m³.

In caso di difformità ad uno o più criteri individuati la popolazione di prodotto presunta MPS A / B sarà declassata a prodotto MPS D.


I criteri di assegnazione delle varie categorie di prodotto avverrà secondo quanto illustrato nella seguente tabella (vedi schema 1):



PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

Schema n° 1

**LINEA DI PRODUZIONE
MPS A o B (0/40 - 0/80)**



PRODOTTO	Conformità Test cessione All. 3 DM 5/02/98	Differmità Test di cessione All. 3 DM 5/02/98	CSC > col. B	col. A < CSC < col. B	CSC < col. A	Conformità a prestazioni Circ. MATT 5205/2005	Conformità Test di cessione D.Lgs. 27/09/10
MPS D		●*	●			●●●	●
MPS D		●*		●	●	●●●	●
MPS D	●		●			●●●	
MPS A o B	●●			●	●	●●●	

* esclusivamente o anche per il parametro Solfati

** il Test di cessione (su parametro solfati) viene ripetuto due volte su aliquote diverse : in caso di differmità della seconda aliquota il prodotto sarà declassato a MPS D

*** determinazione su aliquota derivante da ripartizione di un campione rappresentativo di una popolazione di 3000 m (In caso di differmità il lotto sarà riprocessato)



PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 10 di 14

6.2. MPS D 0/40 e 0/80

Le lavorazioni dei rifiuti hanno l'obiettivo di confezionare lotti di prodotto grossolano (0/80 mm) e fine (0/40 mm) aventi una cubatura pari a circa 1000 m³ /cad. Tale volumetria rappresenta la popolazione che il programma si prefigge di caratterizzare con la massima attendibilità. Con frequenza di produzione pari a 100 m³/h, per ogni prodotto, viene prelevato da mucchio un campione, costituente un incremento del campione composito rappresentativo dell'intera popolazione.

Secondo quanto previsto dalle UNI CEN/TR 15310-1:2013 e UNI 10802:2004 e 2013 la massa di ogni incremento prelevato da ogni sottopolazione di 100 m³ risulta quantificabile con la seguente formulazione:

$$M_{inc} = 2,7 \times 10^{-8} \rho D_{95}^3$$

dove

- D_{95} sono le dimensioni delle particelle percentile 95, in mm
- ρ è la massa volumica apparente del materiale in kg/m³

Si ottiene pertanto

- per prodotto 0/80 granulare con $D_{95} > 3$ mm (assunta pari a 60 mm) $M_{inc} = 8$ kg
- per prodotto 0/40 fine con $D_{95} > 3$ mm (assunta pari a 40 mm) $M_{inc} = 2.5$ kg

I dieci incrementi (per ogni tipologia di prodotto) prelevati nella fase precedente saranno oggetto di apposta miscelazione ed omogeneizzazione secondo quanto indicato al p.to 16.8 della UNI 10802:2013 al fine di ottenere un campione composito rappresentativo dell'intera popolazione di prodotto in esame.

I campioni compositi ottenuti nella fase precedente dovranno essere oggetto di ripartizione al fine di produrre diverse aliquote rappresentative dell'intera popolazione di 1000 m³ di prodotto, da inviarsi successivamente ad analisi. La partizione avverrà secondo quanto stabilito al p.to 14.10.3. della UNI 10802:2013

Le aliquote ripartite avranno la seguente massa:

- per prodotto 0/40

aliquota da inviarsi a Test di cessione (D.Lgs. 27/09/2010): $m = 2$ kg (ai sensi della UNI EN 12457- 2:2004 p.to 4.3.1.

aliquota da inviarsi a campione composito per analisi prestazionale $m = 16$ kg (ai sensi della EN 933-1: 2012)

- per prodotto 0/80

aliquota da inviarsi a Test di cessione (D.Lgs. 27/09/2010): $m = 2$ kg (ai sensi della UNI EN 12457- 2:2004 p.to 4.3.1.

aliquota da inviarsi a campione composito per analisi prestazionale $m = 20$ kg (ai sensi della EN 933-1: 2012)

Il campione composito utile per le determinazioni delle proprietà prestazionali ai sensi della Circ. MATT 5205/2005 deriverà da una operazione di miscelazione ed omogeneizzazione dei diversi incrementi (ex aliquote) ovvero successiva ripartizione finalizzata all'ottenimento di aliquote rappresentative dell'intera popolazione di 3000 m³, aventi massa pari a 16 kg (0/40) e 20 kg (0/80), idonei alle successive determinazioni prestazionali.

Le diverse aliquote rappresentative della popolazione di 1000 m³ di prodotti (ai fini delle determinazioni chimiche) e della popolazione di 3000 m³ di prodotti (ai fini delle determinazioni fisico-prestazionali) saranno inviate a laboratori esterni accreditati alle seguenti determinazioni:

- Test di Cessione, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 27/09/2010
- prestazionali secondo i parametri indicati negli allegati alla Circ. MATT 5205/2005.

 <p><i>Astigiana Riciclati</i></p>	<p>PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO</p>	<p>Mod. PC Rev.01 del 23/10/2019</p> <p>Pag. 11 di 14</p>
--	---	---

In base agli esiti delle diverse determinazioni di cui alla fase precedente le varie popolazioni investigate verranno assegnate alle classi dei prodotti competenti oppure potrà essere attivata la riprocessazione della popolazione.

Lo schema n° 2 seguente illustra i criteri del programma sopra descritto.



PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO


COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2694 DEL 29/10/2021

Mod. PC
Rev. 01
del 23/10/2019
Pag. 12 di 14

Approvazione originale autorizzata D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Schema n° 2

**LINEA DI PRODUZIONE
MPS D (0/40 - 0/80)**



**PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO**Mod. PC
Rev.01
del 23/10/2019

Pag. 13 di 14

6.3. MISCELA SECCA PER MISTO CEMENTATO

La miscela secca per misto cementato viene prodotta mediante la frantumazione / omogeneizzazione di rifiuti, mediante la lavorazione di lotti mensili.

La volumetria dei lotti mensili è pari a circa 1000 m³ / 2000 ton. Sulla base delle considerazioni già enunciate al cap. 5 del presente documento a cui si rimanda si prevede di operare come nel seguito indicato:

a. prelevare dal cumulo della miscela secca da caratterizzare gli incrementi (**30,0 kg**) da più punti distribuiti uniformemente sia in superficie sia in profondità del cumulo (a tal fine farsi coadiuvare dal personale addetto alle mmt prestando attenzione alla pulizia delle benne/attrezzi manuali di prelievo); in alternativa è possibile prelevare durante la produzione quantitativi simili di prodotto in caduta dal nastro di frantumazione e deporre i vari successivi incrementi in zona defilata per le successive operazioni di quartatura.

b. deporre i vari incrementi su un telo di plastica collocato sul terreno;

c. termine le operazioni di prelievo chiudere il telo e miscelare scuotendo i quattro angoli del telo; miscelare il cumulo ulteriormente con pale manuali o meccaniche;

d. procedere con quartatura: dopo aver accorpato i vari incrementi con un cumulo omogeneo di forma conica appiattire il cono verticalmente schiacciando ripetutamente la punta del cono sino ad ottenere un cumulo piatto su cui procedere con quartatura lungo due diagonali ad angolo retto. Scartare due porzioni opposte ed estrarre un campione rappresentativo dal volume ottenuto dall'accorpamento delle due porzioni residue. Ripetere l'operazione sino al raggiungimento di un campione avente il peso richiesto per le prove commissionate (100 kg ca. prove di impasto, Rc, Rt, cessione; 50 kg ca. prove geotecniche).

e. trasferire il campione nel contenitore per il successivo invio al laboratorio previa apposizione di etichettatura identificativa.

Le apparecchiature utilizzate per il campionamento, o gli strumenti meccanici utilizzati devono essere perfettamente puliti all'inizio del campionamento e devono essere puliti in campo, anche tra un campionamento e l'altro, soprattutto quando visivamente le caratteristiche globali del singolo punto di campionamento siano diverse dalle altre.

 Astigiana Riciclati	PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO	Mod. PC Rev.01 del 23/10/2019
		Pag. 14 di 14

7. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO MATERIE PRIME

7.1 ACQUA


L'acqua di impasto per MISTO CEMENTATO viene periodicamente analizzata al fine di attestare la conformità al confezionamento delle miscele legate.

Per il campionamento procedere come segue:

- ispezionare visivamente le bottiglie destinate al prelievo al fine di scartare le bottiglie sporche;
- sciacquare almeno 3 volte bottiglia e tappo con l'acqua da sottoporre ad analisi;
- riempire la bottiglia completamente, prelevando dal rubinetto posto lungo la linea di alimentazione nel mescolatore;
- richiudere la bottiglia;
- procedere come sopra per due bottiglie da almeno 1,5 litri/cad;
- identificare il campione;
- trasportare in modo che i campioni siano mantenuti al riparo dalla luce e a temperatura refrigerata: a tal fine procedere al campionamento entro poche ore dalla consegna al laboratorio.

8. VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Per ogni campionamento dovrà essere stilato apposito verbale, come da modelli aziendali (VERB. CAMP_REV00).



TECNO PIEMONTE S.p.A.

ORGANISMO EUROPEO NOTIFICATO N° 1372

Autorizzazioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell'Interno
Ministero della Salute

ATTTESTATO DI PARTECIPAZIONE

N° CORR008/03/19

PANI TIZIANO

(C.F. n. PNATZNS3C08A479Z)

HA PARTECIPATO AL CORSO

Corso teorico / pratico sulle metodiche di campionamento di aggregati secondo le EN 932-1 e UNI 10802 in riferimento alla marcatura CE ai sensi del Reg. UE 305/11


della durata di 4 ore.

Castello di Annone (AT), 19 ottobre 2019

Il Responsabile del Settore Formazione

Sara GUELPA

Docente
Sig. Stefano COZZI



TECNO PIEMONTE S.p.A.

ORGANISMO EUROPEO NOTIFICATO N° 1372

Autorizzazioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell'Interno
Ministero della Salute

ATTTESTATO DI PARTECIPAZIONE

N°CORR008/04/19

GIULIANO PASSALACQUA

(C.F. n. PSSGLN77151219Q)
HA PARTECIPATO AL CORSO

**Corso teorico / pratico sulle metodiche di campionamento di aggregati
secondo le EN 932-1 e UNI 10802 in riferimento alla marcatura CE ai sensi
del Reg. UE 305/11**


della durata di 4 ore.

Castello di Annone (AT), 19 ottobre 2019

Il Responsabile del Settore Formazione

Sara GUELPA

Docente
Sig Stefano COZZI



TECNO PIEMONTE S.p.A.

ORGANISMO EUROPEO NOTIFICATO N° 1372

Autorizzazioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell'Interno
Ministero della Salute

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

N°CORR008/01/19

ALESSANDRO BOLOGNA

(C.F. n. BGLSN78817A479M)

HA PARTECIPATO AL CORSO

**Corso teorico / pratico sulle metodiche di campionamento di aggregati
secondo le EN 932-1 e UNI 10802 in riferimento alla marcatura CE ai sensi
del Reg. UE 305/11**


della durata di 4 ore.

Castello di Annone (AT), 19 ottobre 2019

Il Responsabile del Settore Formazione

Sara GUELPA

Docente
Sig Stefano COZZI



TECNO PIEMONTE S.p.A.

ORGANISMO EUROPEO NOTIFICATO N° 1372

Autorizzazioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell'Interno
Ministero della Salute

ATTTESTATO DI PARTECIPAZIONE

N° COR008/02/19

SANDRO GENNARO

(C.F. n. GNNSNR78S228895T)

HA PARTECIPATO AL CORSO

**Corso teorico / pratico sulle metodiche di campionamento di aggregati
secondo le EN 932-1 e UNI 10802 in riferimento alla marcatura CE ai sensi
del Reg. UE 305/11**

della durata di 4 ore.

Castello di Annone (AT), 19 ottobre 2019

Il Responsabile del Settore Formazione

Sara GUELPA

Docente
Sig. Stefano COZZI

